SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale (50%) - Roma **Anno 136° — Numero 178**

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Martedì, 1° agosto 1995** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

SOMMARIO

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 95

LEGGE 14 luglio 1995, n. 319.

Ratifica ed esecuzione della convenzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica indiana per evitare le doppie imposizioni e per prevenire le evasioni fiscali in materia di imposte sul reddito, con protocollo aggiuntivo, fatti a New Delhi il 19 febbraio 1993.

95G0345

SUPPLEMENTO STRAORDINARIO

MINISTERO DEL TESORO

Conto riassuntivo del tesoro al 31 maggio 1995. Situazione del bilancio dello Stato e situazione della Banca d'Italia.

95A4498

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

DECRETO-LEGGE 31 luglio 1995, n. 318.

Disposizioni urgenti per favorire le privatizzazioni.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni per accelerare le procedure connesse alle operazioni di privatizzazione;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 28 luglio 1995;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro del tesoro, di concerto con i Ministri delle finanze, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del commercio con l'estero e del bilancio e della programmazione economica e per il coordinamento delle politiche dell'Unione europea;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1.

Disposizioni rigurdanti la CONSAP

1. La partecipazione detenuta dalla CONSAP - concessionaria servizi assicurativi pubblici - S.p.a. nel capitale della Banca nazionale del lavoro S.p.a., è trasferita al Tesoro dello Stato.

2. A fronte del trasferimento di cui al comma 1, il Tesoro è autorizzato ad emettere, per un importo di lire 910,8 miliardi, titoli di Stato da rilasciare alla CONSAP per un ammontare corrispondente al valore di libro delle azioni trasferite.

3. Con decreto del Ministro del tesoro, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabilite le caratteristiche dei titoli di Stato di cui al comma 2.

4. All'onere derivante dall'applicazione del presente decreto, valutato in lire 910,8 miliardi per il 1995 ed in annue lire 100 miliardi, per interessi sui titoli di cui al comma 2, a decorrere dal 1996, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1995-1997, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1995, utilizzando parzialmente l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro.

5. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 2.

Norme in materia di fondi comuni di investimento immobiliare chiusi

1. Alla legge 25 gennaio 1994, n. 86, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 13 dopo il comma 6 è inserito il seguente:

«*6-bis.* La negoziazione dei certificati è in ogni caso assicurata da uno o più intermediari finanziari di cui alla legge 2 gennaio 1991, n. 1, iscritti nell'apposito elenco degli operatori, tenuto presso la CONSOB, cui la società di gestione affida l'incarico con apposita convenzione redatta secondo il modello approvato e le indicazioni date con provvedimento della stessa CONSOB, sentita la Banca d'Italia, da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.»;

b) all'articolo 14 dopo il comma 6 è inserito il seguente:

«*6-bis.* Relativamente agli investimenti del fondo in attività direttamente o indirettamente cedute dallo Stato o da società interamente controllate, anche indirettamente, dallo Stato il divieto di cui al comma 6 non opera.»;

c) l'articolo 15 è sostituito dal seguente:

«Art. 15 (*Disposizioni tributarie*). — *1.* La società di gestione è soggetta ad imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche e dell'imposta locale sui redditi per i fondi di investimento immobiliare istituiti ai sensi della presente legge, secondo quanto disposto dal presente articolo.

2. L'imposta sostitutiva è dovuta nella misura del 25% ed è commisurata all'ammontare del reddito relativo alla gestione di ciascun fondo, determinato secondo le disposizioni di cui al titolo II, capo II, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; per la distribuzione dei proventi dei fondi non si applicano gli articoli 105, 106 e 107 del medesimo testo unico. Nel caso di perdita il relativo ammontare è computato in diminuzione dei redditi dei successivi periodi d'imposta, ma non oltre il quinto. Le ritenute operate sui redditi percepiti dai fondi sono a titolo d'imposta. Il patrimonio del fondo è escluso dall'applicazione dell'imposta sul patrimonio netto delle imprese.

3. Le plusvalenze patrimoniali iscritte per adeguare il valore del patrimonio del fondo alla valutazione effettuata ai sensi dell'articolo 9 non concorrono, salvo distribuzione, a formare il reddito per la parte eccedente il

costo di acquisizione, determinato ai sensi dell'articolo 76 del testo unico di cui al comma 2; le quote di ammortamento dei beni strumentali non sono ammesse in deduzione per la parte riferibile al maggior valore iscritto. Per le plusvalenze realizzate dal fondo si applica il comma 4 dell'articolo 54 del citato testo unico; tuttavia, le plusvalenze relative agli immobili, nonché quelle relative alle partecipazioni di cui all'articolo 14, comma 1, lettera *b)*, eccedenti, rispettivamente, l'ammontare delle quote di ammortamento e quello delle svalutazioni già dedotte, concorrono a formare il reddito nella misura del 50%.

4. La società di gestione provvede separatamente per ciascun fondo agli obblighi di dichiarazione e di versamento dell'imposta sostitutiva, imputando al loro patrimonio i relativi oneri. Per la liquidazione, l'accertamento, la riscossione, le sanzioni e i rimborsi dell'imposta sostitutiva, nonché per il contenzioso si applicano le disposizioni previste per le imposte sui redditi; si applicano altresì le disposizioni di cui al decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1982, n. 516, e successive modificazioni.

5. La società di gestione deve tenere per ciascun fondo una contabilità separata. A tal fine le scritture contabili di cui all'articolo 5, comma 1, lettere *a)* e *b)*, possono avere rilevanza fiscale a condizione che siano integrate con tutti gli elementi necessari per la determinazione del reddito d'impresa e che siano rispondenti alle prescrizioni dell'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni.

6. I proventi di ogni tipo derivanti dalla partecipazione ai fondi, tranne quelli spettanti a soggetti che esercitano imprese commerciali, non concorrono a formare il reddito imponibile dei partecipanti. I proventi spettanti a soggetti che esercitano imprese commerciali, compresi quelli riconosciuti, implicitamente o esplicitamente, nel corrispettivo della cessione delle quote di partecipazione, concorrono a formare il reddito ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche e il credito di imposta previsto dall'articolo 14 del testo unico di cui al comma 2 spetta nella misura del 20 per cento dei proventi imputabili al periodo di possesso delle quote di partecipazione, effettivamente assoggettati ad imposizione nei confronti del fondo. Si applicano le disposizioni dell'articolo 44, comma 3, del citato testo unico.

7. La società di gestione provvede agli obblighi di dichiarazione e di versamento dell'imposta comunale sugli immobili dovuta per gli immobili di ciascun fondo, imputando al loro patrimonio i relativi oneri. I comuni possono fissare, anche per singole tipologie di immobili, una aliquota ridotta, non inferiore a quella minima, per gli immobili posseduti dai fondi nel rispettivo territorio.

8. La società di gestione è soggetto passivo ai fini dell'imposta sul valore aggiunto per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi relative alle attività dei fondi da essa istituiti ai sensi della presente legge. L'imposta sul valore aggiunto è determinata e liquidata distintamente per ciascun fondo e i versamenti di cui agli articoli 27, 30 e 33 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, sono effettuati per l'ammontare complessivamente dovuto per le operazioni della società di gestione e dei fondi. Gli acquisti di immobili effettuati dalla società di gestione e imputati ai singoli fondi danno diritto alla detrazione dell'imposta ai sensi dell'articolo 19 di detto decreto; agli stessi fini non si tiene conto, per il calcolo della percentuale di riduzione di cui al citato articolo 19, delle operazioni esenti indicate ai numeri 1, 3, 4 e 9 dell'articolo 10 del medesimo decreto. Ai fini dell'articolo 38-*bis* del citato decreto gli immobili costituenti patrimonio del fondo sono considerati beni ammortizzabili ed ai rimborsi si provvede entro e non oltre sei mesi senza prestazione delle garanzie previste dal medesimo articolo.

9. L'articolo 7 della tabella allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, deve intendersi applicabile anche ai fondi di investimento immobiliare disciplinati dalla presente legge.

10. Gli atti comportanti l'alienazione dei beni immobili patrimoniali dello Stato, ai sensi e agli effetti del decreto-legge 5 dicembre 1991, n. 386, convertito dalla legge 29 gennaio 1992, n. 35, nei quali i fondi intervengono come parte acquirente, sono soggetti alle imposte di registro, ipotecarie e catastali nella misura fissa di lire 1 milione per ciascuna imposta.

11. Con uno o più decreti, da emanare ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, il Ministro delle finanze stabilisce le modalità di attuazione delle disposizioni previste dal presente articolo, prevedendo altresì particolari adempimenti ed oneri di documentazione a carico dei soggetti che intendano avvalersi del credito d'imposta.».

2. Al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3, lettera *c)*, dell'articolo 26 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Sono comunque ammesse a copertura delle riserve tecniche le quote di partecipazione a fondi comuni di investimento immobiliare chiusi qualora il patrimonio immobiliare del fondo sia costituito, per non meno del 90 per cento, di immobili alienati dallo Stato o da società interamente controllate da quest'ultimo, anche indirettamente;»;

b) al comma 2 dell'articolo 27 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le quote di partecipazione ai fondi comuni di investimento immobiliare chiusi, di cui all'ultimo periodo dell'articolo 26, comma 3, lettera *c)*, possono essere poste a copertura delle riserve matematiche, nel limite del valore delle stesse, determinato sulla base dell'ultimo prospetto del patrimonio del fondo, redatto a norma dell'articolo 9 della legge 25 gennaio 1994, n. 86.»;

c) dopo il comma 3 dell'articolo 29, è inserito il seguente:

«*3-bis.* La disposizione di cui al comma 3 non trova applicazione per le quote dei fondi immobiliari chiusi, di cui all'ultimo periodo dell'articolo 26, comma 3, lettera *c)*.».

Art. 3.

Disposizioni riguardanti la S.p.a. Ferrovie dello Stato

1. Fino all'approvazione del provvedimento di riordino del trattamento previdenziale e di quiescenza dei dipendenti della società Ferrovie dello Stato S.p.a., il pagamento delle pensioni, a carico del Fondo di cui all'articolo 209 del testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, continua ad essere effettuato dalle direzioni provinciali del Tesoro, previa apposita convenzione da stipularsi con la società Ferrovie dello Stato S.p.a.

2. La disposizione di cui all'articolo 5, comma 4, del decreto-legge 23 settembre 1994, n. 547, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 1994, n. 644, si applica anche per l'anno 1995.

3. In attesa della definizione, in applicazione dei principi comunitari in materia, delle modalità di determinazione dei prezzi di vendita dei servizi ferroviari, delle modalità di contribuzione degli oneri di esercizio e di infrastruttura, nonché della stipula degli atti relativi ai contratti di programma e di servizio pubblico 1995, il Ministero del tesoro è autorizzato a corrispondere alla società Ferrovie dello Stato S.p.a., alle singole scadenze, le somme all'uopo iscritte in bilancio 1995. Il Tesoro è altresì autorizzato, nelle more della costituzione del Fondo per la gestione speciale del debito della predetta società Ferrovie dello Stato S.p.a., in attuazione dell'articolo 9 della direttiva 91/440/CEE del Consiglio del 29 luglio 1991, a rimborsare alla stessa società le rate per capitale e interessi dei debiti contratti con oneri a carico dello Stato.

Art. 4.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 luglio 1995

SCÀLFARO

DINI, *Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro del tesoro*

FANTOZZI, *Ministro delle finanze*

CLÒ, *Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del commercio con l'estero*

MASERA, *Ministro del bilancio e della programmazione economica e per il coordinamento delle politiche dell'Unione europea*

Visto, *il Guardasigilli:* MANCUSO

95G0363

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLE RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 19 luglio 1995.

Dichiarazione dell'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi verificatisi nelle province di Frosinone, Roma e Viterbo.

IL MINISTRO DELLE RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

Visto l'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, concernente il trasferimento alle regioni delle funzioni amministrative relative agli interventi conseguenti a calamità naturali o avversità atmosferiche di carattere eccezionale;

Visto l'art. 14 della legge 15 ottobre 1981, n. 590, che estende alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano l'applicazione dell'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, nonché le disposizioni della stessa legge n. 590/81;

Vista la legge 14 febbraio 1992, n. 185, concernente la nuova disciplina del fondo di solidarietà nazionale;

Visto l'art. 2, comma 2, della citata legge 14 febbraio 1992, n. 185, che demanda al Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali la dichiarazione dell'esistenza di eccezionale calamità o avversità atmosferica, attraverso la individuazione dei territori danneggiati e le provvidenze da concedere sulla base delle specifiche richieste da parte delle regioni e province autonome;

Vista la richiesta di declaratoria della regione Lazio degli eventi calamitosi di seguito indicati, per l'applicazione nei territori danneggiati delle provvidenze del Fondo di solidarietà nazionale:

eccesso di neve dal 28 marzo 1995 al 19 aprile 1995 nella provincia di Viterbo;

eccesso di neve dal 30 marzo 1995 al 16 aprile 1995 nella provincia di Frosinone;

eccesso di neve dal 14 aprile 1995 al 17 aprile 1995 nella provincia di Roma;

Accertata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi segnalati, per effetto dei danni alle produzioni, strutture aziendali;

Decreta:

È dichiarata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi elencati a fianco delle sottoindicate province per effetto dei danni alle produzioni, strutture aziendali nei sottoelencati territori agricoli, in cui possono trovare applicazione le specificate provvidenze della legge 14 febbraio 1992, n. 185:

Frosinone.

eccesso di neve dal 30 marzo 1995 al 16 aprile 1995 - provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettere *b), c), d),* nel territorio del comune di Paliano;

Roma:

eccesso di neve dal 14 aprile 1995 al 17 aprile 1995 - provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettere *b), c), d),* nel territorio dei comuni di Colonna, Guidonia Montecelio, Labico, Mentana, Montelibretti, Monterotondo, Montorio Romano, Moricone, Palestrina, Palombara Sabina, Sant'Angelo Romano e Zagarolo;

Viterbo:

eccesso di neve dal 28 marzo 1995 al 19 aprile 1995 - provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettere *b), c), d),* nel territorio dei comuni di Bassano Romano, Bolsena, Canepina, Canino, Caprarola, Carbognano, Civita Castellana, Gallese, Gradoli, Montalto di Castro, Ronciglione, Tarquinia e Vallerano;

eccesso di neve dal 28 marzo 1995 al 19 aprile 1995 - provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettera *e),* nel territorio dei comuni di Bassano Romano, Canepina, Caprarola, Carbognano e Vallerano.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 luglio 1995

Il Ministro: LUCHETTI

95A4486

DECRETO 19 luglio 1995.

Dichiarazione dell'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi verificatisi nella provincia di Chieti.

IL MINISTRO DELLE RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

Visto l'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, concernente il trasferimento alle regioni delle funzioni amministrative relative agli interventi conseguenti a calamità naturali o avversità atmosferiche di carattere eccezionale;

Visto l'art. 14 della legge 15 ottobre 1981, n. 590, che estende alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano l'applicazione dell'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, nonché le disposizioni della stessa legge n. 590/81;

Vista la legge 14 febbraio 1992, n. 185, concernente la nuova disciplina del fondo di solidarietà nazionale;

Visto l'art. 2, comma 2, della citata legge 14 febbraio 1992, n. 185, che demanda al Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali la dichiarazione dell'esistenza di eccezionale calamità o avversità atmosferica, attraverso la individuazione dei territori danneggiati e le provvidenze da concedere sulla base delle specifiche richieste da parte delle regioni e province autonome;

Vista la richiesta di declaratoria della regione Abruzzo degli eventi calamitosi di seguito indicati, per l'applicazione nei territori danneggiati delle provvidenze del Fondo di solidarietà nazionale:

gelate dal 28 marzo 1995 al 30 marzo 1995 nella provincia di Chieti;

grandinate dell'8 aprile 1995 nella provincia di Chieti.

Accertata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi segnalati, per effetto dei danni alle produzioni;

Decreta:

È dichiarata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi elencati a fianco della sottoindicata provincia per effetto dei danni alle produzioni, nei sottoelencati territori agricoli, in cui possono trovare applicazione le specifiche provvidenze della legge 14 febbraio 1992, n. 185:

Chieti:

gelate del 28 marzo 1995, del 29 marzo 1995, del 30 marzo 1995 - provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettere *b), c), d)*, nel territorio dei comuni di Atessa;

grandinate dell'8 aprile 1995 - provvidenze di cui all'art. 3 comma 2, lettere *b), c), d)*, nel territorio dei comuni di Atessa, Tornareccio.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 luglio 1995

Il Ministro: LUCHETTI

95A4487

DECRETO 19 luglio 1995.

Dichiarazione dell'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi verificatisi nella provincia di Reggio Calabria.

IL MINISTRO DELLE RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

Visto l'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, concernente il trasferimento alle regioni delle funzioni amministrative relative agli interventi conseguenti a calamità naturali o avversità atmosferiche di carattere eccezionale;

Visto l'art. 14 della legge 15 ottobre 1981, n. 590, che estende alle regioni a statuto speciale e alle provincie autonome di Trento e Bolzano l'applicazione dell'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, nonché le disposizioni della stessa legge n. 590/81;

Vista la legge 14 febbraio 1992, n. 185, concernente la nuova disciplina del fondo di solidarietà nazionale;

Visto l'art. 2, comma 2, della legge 14 febbraio 1992, n. 185, che demanda al Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali la dichiarazione dell'esistenza di eccezionale calamità o avversità atmosferica, attraverso la individuazione dei territori danneggiati e le provvidenze da concedere sulla base delle specifiche richieste da parte delle regioni e province autonome;

Vista la richiesta di declaratoria della regione Calabria degli eventi calamitosi di seguito indicati, per l'applicazione nei territori danneggiati delle provvidenze del Fondo di solidarietà nazionale:

piogge alluvionali del 13 marzo 1995 nella provincia di Reggio di Calabria;

Accertata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi segnalati, per effetto dei danni alle strutture interaziendali;

Decreta:

È dichiarata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi elencati a fianco della sottoindicata provincia per effetto dei danni alle strutture interaziendali, nei sottoelencati territori agricoli, in cui possono trovare applicazione le specifiche provvidenze della legge 14 febbraio 1992, n. 185:

Reggio di Calabria:

piogge alluvionali del 13 marzo 1995 - provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettera *a)*, nel territorio dei comuni di Ardore, Benestare, Bianco, Bovalino, Bruzzano Zeffirio, Caraffa del Bianco, Careri, Casignana, Ferruzzano, Palizzi, Platì, Samo, San Luca, Sant'Agata del Bianco, Sant'Ilario dello Ionio.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 luglio 1995

Il Ministro: LUCHETTI

95A4488

DECRETO 19 luglio 1995.

Dichiarazione dell'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi verificatisi nella provincia di Foggia.

IL MINISTRO DELLE RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

Visto l'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, concernente il trasferimento alle regioni delle funzioni amministrative relative agli interventi conseguenti a calamità naturali o avversità atmosferiche di carattere eccezionale;

Visto l'art. 14 della legge 15 ottobre 1981, n. 590, che estende alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano l'applicazione dell'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, nonché le disposizioni della stessa legge n. 590/81;

Vista la legge 14 febbraio 1992, n. 185, concernente la nuova disciplina del fondo di solidarietà nazionale;

Visto l'art. 2, comma 2, della legge 14 febbraio 1992, n. 185, che demanda al Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali la dichiarazione dell'esistenza di eccezionale calamità o avversità atmosferica, attraverso la individuazione dei territori danneggiati e le provvidenze da concedere sulla base delle specifiche richieste da parte delle regioni e province autonome;

Vista la richiesta di declaratoria della regione Puglia degli eventi calamitosi di seguito indicati, per l'applicazione nei territori danneggiati delle provvidenze del Fondo di solidarietà nazionale:

venti impetuosi del 28 marzo 1995 nella provincia di Foggia;

Accertata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi segnalati, per effetto dei danni alle strutture aziendali;

Decreta:

È dichiarata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi elencati a fianco della sottoindicata provincia per effetto dei danni alle strutture aziendali, nei sottoelencati territori agricoli, in cui possono trovare applicazione le specifiche provvidenze della legge 14 febbraio 1992, n. 185:

Foggia:

venti impetuosi del 28 marzo 1995 - provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettera *e)*, nel territorio dei comuni di Cerignola, Foggia, Manfredonia, San Giovanni Rotondo, Zapponeta.

Il presente decreto sara pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 luglio 1995

Il Ministro: LUCHETTI

95A4489

DECRETO 19 luglio 1995.

Integrazione al decreto ministeriale 17 gennaio 1995 recante dichiarazione dell'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi verificatisi nella provincia di Asti.

IL MINISTRO DELLE RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

Visto l'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, concernente il trasferimento alle regioni delle funzioni amministrative relative agli interventi conseguenti a calamità naturali o avversità atmosferiche di carattere eccezionale;

Visto l'art. 14 della legge 15 ottobre 1981, n. 590, che estende alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano l'applicazione dell'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, nonché le disposizioni della stessa legge n. 590/81;

Vista la legge 14 febbraio 1992, n. 185, concernente la nuova disciplina del fondo di solidarietà nazionale;

Visto l'art. 2, comma 2, della citata legge 14 febbraio 1992, n. 185, che demanda al Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali la dichiarazione dell'esistenza di eccezionale calamità o avversità atmosferica, attraverso la individuazione dei territori danneggiati e le provvidenze da concedere sulla base delle specifiche richieste da parte delle regioni e province autonome;

Visto il decreto ministeriale del 17 gennaio 1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 29 del 4 febbraio 1995, con il quale è stato dichiarato, tra l'altro, il carattere di eccezionalità delle piogge alluvionali del 5 e 6 novembre 1994 nella provincia di Asti;

Vista la delibera n. 193-45025 del 18 aprile 1995 con la quale la regione Piemonte integra l'elenco dei comuni della provincia di Asti danneggiati dalle piogge alluvionali del 5 e 6 novembre 1994 per effetto dei danni alle strutture e alle infrastrutture aziendali;

Ritenuto di accogliere la predetta proposta integrativa;

Decreta:

A parziale modifica del decreto ministeriale del 17 gennaio 1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 29 del 4 febbraio 1995, la dichiarazione di eccezionalità delle piogge alluvionali del 5 e 6 novembre 1994 è estesa ai seguenti territori comunali della provincia di Asti:

comune di Villafranca d'Asti - provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettera *e)*, della legge n. 185/92;

comune di Tigliole - provvidenze di cui all'art. 3, comma 3, lettera *a)*, della legge n. 185/92.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 luglio 1995

Il Ministro: LUCHETTI

95A4491

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 26 luglio 1995.

Emissione dei buoni del Tesoro poliennali 10,50%, con godimento 15 luglio 1995 e scadenza 15 luglio 2000, prima e seconda tranche.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 43, primo comma, della legge 7 agosto 1982, n. 526, in virtù del quale il Ministro del tesoro è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad effettuare operazioni di indebitamento nel limite annualmente

risultante nel quadro generale riassuntivo del bilancio di competenza, anche attraverso l'emissione di buoni del Tesoro poliennali, con l'osservanza delle norme di cui al medesimo articolo;

Visto l'art. 9 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito nella legge 19 luglio 1993, n. 237, con cui si è stabilito, fra l'altro, che con decreti del Ministro del tesoro sono determinate ogni caratteristica, condizione e modalità di emissione dei titoli da emettere in lire, in ECU o in altre valute;

Considerato che la Direzione generale del tesoro - Servizio secondo, cura normalmente operazioni di reimpiego di capitali di titoli nominativi rimborsabili, di cui all'art. 2 della legge 6 agosto 1966, n. 651, nonché operazioni di investimenti di capitali in titoli nominativi per conto di enti morali in base alle disposizioni vigenti e ritenuto di utilizzare gli importi di dette operazioni nella sottoscrizione di apposita quota dei nuovi buoni, al fine di conseguire maggiore speditezza nel predetto servizio, rendendolo, nel contempo, economicamente più vantaggioso per i richiedenti;

Vista la legge 23 dicembre 1994, n. 726, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1995, ed in particolare il quarto comma dell'art. 3, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei titoli pubblici per l'anno in corso;

Ritenuto, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una prima tranche di buoni del Tesoro poliennali 10,50% - 15 luglio 1995/2000, da destinare a sottoscrizioni in contanti; detta emissione è incrementabile per le suddette operazioni di reimpiego o di investimenti di capitali da effettuare per il tramite della Direzione generale del tesoro - Servizio secondo;

Tenuto conto che l'importo delle emissioni effettuate a tutto il 19 luglio 1995 ammonta, al netto dei rimborsi, a lire 71.668 miliardi;

Visto il proprio decreto del 24 febbraio 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 50 del 2 marzo 1994, ed, in particolare, il secondo comma dell'art. 4, ove si prevede che gli «specialisti in titoli di Stato», individuati a termini del medesimo articolo, hanno accesso esclusivo, con le modalità stabilite dal Ministro del tesoro, ad appositi collocamenti supplementari alle aste dei titoli di Stato;

Visto il regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle leggi sul debito pubblico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1963, n. 1343, ed aggiornato con decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 1984, n. 74;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 43 della legge 7 agosto 1982, n. 526, è disposta l'emissione di una prima tranche di buoni del Tesoro poliennali 10,50% - 15 luglio 1995/2000, fino all'importo massimo di lire 1.500 miliardi nominali, da destinare a sottoscrizioni in contanti al prezzo di aggiudicazione risultante dalla procedura di assegnazione dei buoni stessi.

I buoni sono emessi senza indicazione di prezzo base di collocamento e vengono attribuiti con il sistema dell'asta marginale riferita al prezzo; il prezzo di aggiudicazione risulterà dalla procedura di assegnazione di cui ai successivi articoli 9, 10 e 11.

In base all'art. 4, punto 2, del decreto ministeriale 24 febbraio 1994, citato nelle premesse, al termine della procedura di assegnazione di cui ai predetti articoli è prevista automaticamente l'emissione della seconda tranche dei buoni, per un importo massimo del 10 per cento dell'ammontare nominale indicato al precedente primo comma, da assegnare agli operatori «specialisti in titoli di Stato» con le modalità di cui ai successivi articoli 12 e 13.

Le richieste risultate accolte sono vincolanti e irrevocabili e danno conseguentemente luogo all'esecuzione delle relative operazioni.

L'importo indicato nel comma primo del presente articolo è incrementabile di lire 10 miliardi, da destinare esclusivamente alle operazioni di reimpiego di titoli nominativi rimborsabili o di investimenti di capitali menzionate nelle premesse, da effettuare per il tramite della Direzione generale del tesoro - Servizio secondo.

I nuovi buoni fruttano l'interesse annuo lordo del 10,50%, pagabile in due semestralità posticipate, il 15 gennaio ed il 15 luglio di ogni anno di durata del prestito.

Art. 2.

I buoni del Tesoro poliennali emessi con il presente decreto sono costituiti da titoli al portatore nei tagli da lire 5 milioni, 10 milioni, 50 milioni, 100 milioni, 500 milioni, 1 miliardo e 10 miliardi di capitale nominale.

Nelle more dell'allestimento dei titoli di cui al comma precedente, ciascuna tranche del prestito è rappresentata da un certificato globale provvisorio, al portatore, di valore pari all'importo nominale emesso, da custodire nei depositi della «gestione centralizzata» in essere presso la Banca d'Italia. I certificati provvisori non hanno circolazione al di fuori del sistema della «gestione centralizzata».

I titoli per i quali in sede di sottoscrizione non è stata richiesta la consegna materiale, e che quindi sono destinati alla custodia nei depositi della Banca d'Italia di cui al comma precedente, possono essere rappresentati, in tutto o in parte, da un unico certificato al portatore.

Ai sensi dei decreti ministeriali 27 maggio 1993 e 5 gennaio 1995, pubblicati, rispettivamente, nella *Gazzetta Ufficiale* n. 129 del 4 giugno 1993 e n. 10 del 13 gennaio 1995, ciascun depositante dei titoli immessi nel sistema centralizzato di cui ai commi precedenti può chiedere alla Banca d'Italia il ritiro, in tutto o in parte, dei titoli di propria pertinenza. Ove la richiesta di ritiro non possa essere immediatamente soddisfatta con i quantitativi disponibili nella «gestione centralizzata», la consegna avverrà nei tempi tecnici necessari per l'allestimento e la spedizione dei titoli stessi, previo frazionamento del certificato di cui al comma precedente. Le relative spese saranno a carico del richiedente.

In dipendenza delle operazioni di sottoscrizione da effettuarsi per il tramite della Direzione generale del tesoro - Servizio secondo, di cui al successivo art. 17, possono essere rilasciati titoli nominativi anche per importo pari a lire centomila o multiplo di tale cifra. Al fine di consentire l'eventuale tramutamento al portatore di tali titoli nominativi, è previsto l'allestimento di titoli al portatore nei tagli da lire 100 mila, 500 mila e 1 milione.

Sui nuovi buoni al portatore è ammessa la riunione a semplice richiesta dell'esibitore; è parimenti ammessa la divisione in titoli di taglio inferiore; i titoli al portatore possono essere presentati per il tramutamento al nome.

I buoni nominativi potranno, su domanda degli aventi diritto, essere divisi in altri titoli nominativi e, se non siano gravati da vincoli differenti, potranno essere riuniti al nome della medesima persona o del medesimo ente.

I segni caratteristici dei buoni al portatore saranno stabiliti con successivo decreto.

I segni caratteristici dei titoli nominativi sono quelli indicati nel decreto ministeriale 29 novembre 1986, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 290 del 15 dicembre 1986.

Art. 3.

Ferme restando le disposizioni vigenti relative alle esenzioni fiscali in materia di debito pubblico, ai buoni emessi con il presente decreto si applicano le disposizioni del decreto-legge 19 settembre 1986, n. 556, convertito, con modificazioni, nella legge 17 novembre 1986, n. 759, con la precisazione che la ritenuta sugli «altri proventi», ivi prevista, sarà applicata, in sede di rimborso dei buoni in questione, alla differenza fra il capitale nominale dei titoli da rimborsare e il prezzo di aggiudicazione dei predetti buoni, tenendo conto dell'arrotondamento alle cinque lire, per difetto o per eccesso, a norma della legge 21 maggio 1959, n. 334.

Nel caso di riapertura delle sottoscrizioni dell'emissione di cui al presente decreto, ai fini della applicazione della ritenuta fiscale indicata al comma precedente, il prezzo di riferimento rimane quello di aggiudicazione della prima tranche del prestito.

Art. 4.

I buoni del Tesoro poliennali emessi con il presente decreto, ai quali si applicano le disposizioni del testo unico delle leggi sul debito pubblico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1963, n. 1343 ed aggiornato con decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 1984, n. 74, sono iscritti nel Gran libro del debito pubblico con decorrenza dal 15 luglio 1995 e su di essi sono consentite, con l'osservanza delle norme in vigore, tutte le operazioni ammesse sui titoli di debito pubblico.

Art. 5.

Possono partecipare all'asta in veste di operatori la Banca d'Italia, le banche, nonché le società d'intermediazione mobiliare iscritte all'albo istituito presso la Consob ai sensi dell'art. 3 della legge 2 gennaio 1991, n. 1, che esercitano le attività indicate nei punti *a), b)* e *c)*, dell'art. 1, comma 1, della legge medesima. Detti operatori partecipano in proprio e per conto terzi, ad eccezione della Banca d'Italia che partecipa esclusivamente per conto terzi.

La Banca d'Italia è autorizzata a stipulare apposite convenzioni con gli operatori per regolare la partecipazione alle aste tramite la Rete nazionale interbancaria.

Art. 6.

L'esecuzione delle operazioni relative al collocamento dei buoni del Tesoro poliennali di cui al presente decreto è affidata alla Banca d'Italia.

I rapporti tra il Ministero del tesoro e la Banca d'Italia correlati all'effettuazione delle aste tramite la Rete nazionale interbancaria sono disciplinati da specifici accordi.

A rimborso delle spese sostenute e a compenso del servizio reso sarà riconosciuta alla Banca d'Italia, sull'intero ammontare nominale sottoscritto, una provvigione di collocamento dello 0,60%.

Tale provvigione, commisurata sull'ammontare nominale sottoscritto, verrà attribuita, in tutto o in parte, agli operatori partecipanti all'asta in relazione agli impegni che assumeranno con la Banca d'Italia, ivi compresi quelli di non applicare alcun onere di intermediazione sulle sottoscrizioni della clientela e di provvedere, senza compensi, alla consegna dei titoli agli aventi diritto.

L'ammontare della provvigione sarà scritturato dalle sezioni di tesoreria fra i «pagamenti da regolare».

Art. 7.

Le offerte degli operatori, fino ad un massimo di tre, devono contenere l'indicazione dell'importo dei buoni che essi intendono sottoscrivere ed il relativo prezzo offerto.

I prezzi indicati dagli operatori devono variare di un importo minimo di cinque centesimi di lira oppure di un multiplo di detta cifra; eventuali variazioni di importo diverso vengono arrotondate per eccesso.

Ciascuna offerta non deve essere inferiore a lire 100 milioni di capitale nominale; eventuali offerte di importo non multiplo del taglio unitario minimo del prestito vengono arrotondate per difetto.

In sede di partecipazione all'asta potranno essere indicate le filiali della Banca d'Italia, sino ad un massimo di tre, presso le quali l'operatore intende ritirare i titoli risultati assegnati.

Art. 8.

Le offerte di ogni singolo operatore relative alla tranche di cui al primo comma del presente art. 1 devono pervenire, entro le ore 13 del giorno 31 luglio 1995, esclusivamente mediante trasmissione di richiesta telematica da indirizzare alla Banca d'Italia tramite Rete nazionale interbancaria con le modalità tecniche stabilite dalla Banca d'Italia medesima.

La Banca d'Italia presenterà la propria richiesta, unicamente per conto terzi, entro lo stesso termine, tramite apposito modulo, inserito in busta chiusa.

Le offerte non pervenute entro tale termine non verranno prese in considerazione.

In caso di interruzione duratura nel collegamento della predetta «Rete» troveranno applicazione le specifiche procedure di «recovery» previste nella convenzione tra la Banca d'Italia e gli operatori partecipanti alle aste, di cui al precedente art. 5.

Art. 9.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte di cui al precedente articolo, sono eseguite le operazioni d'asta nei locali della Banca d'Italia in presenza di un funzionario della Banca medesima, il quale, ai fini dell'aggiudicazione, provvede all'elencazione delle richieste pervenute, con l'indicazione dei relativi importi in ordine decrescente di prezzo offerto.

Le operazioni di cui al comma precedente sono effettuate con l'intervento di un funzionario del Tesoro, a ciò delegato, con funzioni di ufficiale rogante, il quale redige apposito verbale da cui risulti il prezzo di aggiudicazione. Tale prezzo sarà reso noto mediante comunicato stampa nel quale verrà altresì data l'informazione relativa alla quota assegnata in asta agli «specialisti».

Art. 10.

Poiché, ai sensi del precedente art. 1, i buoni sono emessi senza l'indicazione di prezzo base di collocamento, non vengono prese in considerazione dalla procedura di assegnazione le richieste effettuate a prezzi inferiori al «prezzo di esclusione».

Il «prezzo di esclusione» viene determinato con le seguenti modalità:

a) nel caso di domanda totale superiore all'offerta, si determina il prezzo medio ponderato delle richieste che, ordinate a partire dal prezzo più elevato, costituiscono la metà dell'importo nominale in emissione; nel caso di domanda totale inferiore all'offerta si determina il prezzo medio ponderato delle richieste che, sempre ordinate a partire dal prezzo più elevato, costituiscono la metà dell'importo domandato;

b) si individua il «prezzo di esclusione» sottraendo due punti percentuali dal prezzo medio ponderato di cui al punto *a)*.

Il prezzo di esclusione sarà reso noto nel medesimo comunicato stampa di cui al precedente art. 9.

Art. 11.

L'assegnazione dei buoni verrà effettuata al prezzo meno elevato tra quelli offerti dai concorrenti rimasti aggiudicatari.

Nel caso di offerte al prezzo marginale che non possano essere totalmente accolte, si procede al riparto pro-quota dell'assegnazione con i necessari arrotondamenti.

Art. 12.

Non appena ultimate le operazioni di assegnazione dei titoli di cui agli articoli precedenti avrà inizio il collocamento della seconda tranche di detti titoli per un importo massimo del 10 per cento dell'ammontare nominale indicato al primo comma dell'art. 1 del presente decreto; tale tranche sarà riservata, ai sensi dell'art. 4 del menzionato decreto ministeriale 24 febbraio 1994, agli operatori «specialisti in titoli di Stato» che hanno partecipato all'asta della prima tranche. Gli «specialisti» potranno partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 17 del giorno 31 luglio 1995.

Le offerte non pervenute entro tale termine non verranno prese in considerazione.

Il collocamento supplementare avrà luogo al prezzo di aggiudicazione determinato nell'asta della prima tranche.

Ai fini dell'assegnazione valgono, in quanto applicabili, le disposizioni di cui agli articoli 6 e 9 del presente decreto. La richiesta di ciascuno «specialista» dovrà essere presentata con le modalità di cui al precedente art. 8 e dovrà contenere l'indicazione dell'importo dei buoni che intende sottoscrivere.

Ciascuna richiesta non potrà essere inferiore a lire 100 milioni né superiore all'intero importo del collocamento supplementare. Eventuali richieste di importo non multiplo del taglio unitario minimo del prestito verranno arrotondate per difetto; per eventuali richieste distribuite su più offerte verrà presa in considerazione la somma delle offerte medesime. Non verranno presi in considerazione eventuali prezzi diversi da quello di aggiudicazione d'asta.

Art. 13.

L'importo spettante di diritto a ciascuno «specialista» nel collocamento supplementare è pari al rapporto fra il valore dei titoli di cui lo specialista è risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste dei BTP quinquennali, ivi compresa quella di cui al primo comma dell'art. 1 del presente decreto, ed il totale assegnato, nelle medesime aste, agli stessi operatori ammessi a partecipare al collocamento supplementare. Le richieste saranno soddisfatte assegnando prioritariamente a ciascuno «specialista» il minore tra l'importo richiesto e quello spettante di diritto.

Qualora uno o più «specialisti» dovessero presentare richieste inferiori a quelle loro spettanti di diritto, ovvero non abbiano effettuato alcuna richiesta, la differenza sarà assegnata agli operatori che hanno presentato richieste superiori a quelle spettanti di diritto. L'assegnazione verrà effettuata in base ai rapporti di cui al comma precedente.

Art. 14.

Il regolamento dei titoli sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 2 agosto 1995, al prezzo di aggiudicazione e con corresponsione di dietimi di interesse netti per diciassette giorni.

A tal fine, la Banca d'Italia provvederà ad inserire in via automatica detti regolamenti nella procedura giornaliera «Liquidazione titoli», con valuta pari al giorno di regolamento.

Art. 15.

Il 2 agosto 1995 la Banca d'Italia provvederà a versare presso la sezione di tesoreria provinciale di Roma, il controvalore del capitale nominale dei buoni assegnati al prezzo di aggiudicazione d'asta, unitamente al rateo di interesse del 10,50% annuo, dovuto allo Stato, al netto, per diciassette giorni.

La predetta sezione di tesoreria rilascerà, per detti versamenti, separate quietanze di entrata al bilancio dello Stato, con, imputazione al capo X, capitolo 5100, art. 3, per l'importo relativo al controvalore dell'emissione, ed al capitolo 3242 per quello relativo ai dietimi d'interesse dovuti, al netto.

Art. 16.

La consegna dei certificati provvisori di cui al secondo comma del precedente art. 2 sarà effettuata presso l'Amministrazione centrale della Banca d'Italia - Servizio cassa centrale.

La Banca d'Italia indicherà alla Direzione generale del tesoro - Servizio secondo, entro il quindicesimo giorno lavorativo successivo alla data prevista per il regolamento dell'ultima tranche del prestito di cui al presente decreto, i quantitativi per taglio dei buoni al portatore da spedire alle singole sezioni di tesoreria provinciale, per la successiva consegna alle filiali della Banca d'Italia stessa.

La consegna dei buoni al portatore avrà inizio dalla data che sarà resa nota mediante avviso da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale*.

Ultimate le operazioni di consegna dei titoli definitivi, la Banca d'Italia provvederà alla restituzione, previo annullamento, dei certificati provvisori di cui al secondo comma del precedente art. 2.

Art. 17.

Le sottoscrizioni da effettuare per il tramite della Direzione generale del tesoro - Servizio secondo, avvengono presso la Tesoreria centrale dello Stato, a cura del cassiere del debito pubblico, mediante versamento del contante o su presentazione di titoli nominativi scaduti e non prescritti da reimpiegare.

Le sottoscrizioni, di cui al primo comma, saranno eseguite, in base alle richieste delle parti, in buoni del Tesoro poliennali 10,50% - 15 luglio 1995/2000. Dette operazioni avranno inizio il 2 agosto 1995 e termineranno il giorno precedente la data di iscrizione nel Gran libro del debito pubblico dei buoni del Tesoro poliennali della prossima emissione.

La Tesoreria centrale dello Stato, a fronte delle suddette sottoscrizioni, rilascerà quietanze di versamento al bilancio dello Stato del controvalore, al prezzo di aggiudicazione risultante dall'applicazione degli articoli precedenti, dei nuovi buoni nominativi da emettere, che fruttano interessi dalla data delle quietanze stesse. In caso di presentazione di titoli nominativi da reimpiegare, il cassiere del debito pubblico ritirerà, per il successivo pagamento agli interessati, l'importo pari alla differenza tra il capitale nominale stesso ed il relativo prezzo di aggiudicazione, nonché l'eventuale importo corrispondente alla frazione inferiore a lire centomila del titolo presentato; sarà operata, in quanto dovuta, la ritenuta di cui al citato decreto-legge 19 settembre 1986, n. 556, con arrotondamento a norma della suddetta legge 21 maggio 1959, n. 334.

Per la consegna dei nuovi buoni nominativi ed il pagamento delle somme comunque provenienti dalla esecuzione delle operazioni di cui trattasi, saranno osservate, in quanto applicabili, le disposizioni vigenti in materia di reimpiego di titoli nominativi rimborsabili.

Art. 18.

Tutti gli atti e i documenti comunque riguardanti le operazioni di cui al presente decreto, nonché i conti e la corrispondenza della Banca d'Italia e dei suoi incaricati, sono esenti da imposte di registro e di bollo e da tasse sulle concessioni governative.

Ogni forma di pubblicità per l'emissione dei nuovi titoli è esente da imposta di bollo, dalla imposta comunale sulla pubblicità e da diritti spettanti agli enti locali; ogni altra

spesa relativa si intende effettuata con i fondi della provvigione di cui all'art. 6.

Il corrispettivo per le spedizioni postali dei nuovi titoli alle sezioni di tesoreria provinciale sarà, per quanto dovuto, regolato dal Ministero del tesoro, ai sensi della legge 25 aprile 1961, n. 355 e del decreto del Presidente della Repubblica 9 febbraio 1972, n. 171.

Saranno osservate in ogni caso le particolari disposizioni vigenti in materia di spedizione, ricevimento, ricognizione ed assunzione in carico delle scorte dei titoli di debito pubblico e dei pieghi valori.

Art. 19.

La contabilità relativa all'operazione di cui al presente decreto sarà resa in base alle istruzioni da emanare dalla Direzione generale del tesoro.

Art. 20.

Gli oneri per interessi relativi agli anni dal 1996 al 2000, nonché l'onere per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 2000, faranno carico ai capitoli che verranno iscritti nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per gli anni stessi, e corrispondenti, rispettivamente,ai capitoli 4675 e 9502 dello stato di previsione per l'anno in corso.

Il presente decreto verrà inviato per il visto all'Ufficio centrale di ragioneria per i servizi del debito pubblico e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 luglio 1995

Il Ministro: DINI

95A4501

DECRETO 26 luglio 1995.

Emissione dei buoni del Tesoro poliennali 10,50%, con godimento 15 luglio 1995 e scadenza 15 luglio 1998, prima e seconda tranche.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 43, primo comma, della legge 7 agosto 1982, n. 526, in virtù del quale il Ministro del tesoro è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad effettuare operazioni di indebitamento nel limite annualmente risultante nel quadro generale riassuntivo del bilancio di competenza, anche attraverso l'emissione di buoni del Tesoro poliennali, con l'osservanza delle norme di cui al medesimo articolo;

Visto l'art. 9 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito nella legge 19 luglio 1993, n. 237, con cui si è stabilito, fra l'altro, che con decreti del Ministro del tesoro sono determinate ogni caratteristica, condizione e modalità di emissione dei titoli da emettere in lire, in ECU o in altre valute;

Considerato che la Direzione generale del tesoro - Servizio secondo, cura normalmente operazioni di reimpiego di capitali di titoli nominativi rimborsabili, di cui all'art. 2 della legge 6 agosto 1966, n. 651, nonché operazioni di investimenti di capitali in titoli nominativi per conto di enti morali in base alle disposizioni vigenti e ritenuto di utilizzare gli importi di dette operazioni nella sottoscrizione di apposita quota dei nuovi buoni, al fine di conseguire maggiore speditezza nel predetto servizio, rendendolo, nel contempo, economicamente più vantaggioso per i richiedenti;

Vista la legge 23 dicembre 1994, n. 726, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1995, ed in particolare il quarto comma dell'art. 3, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei titoli pubblici per l'anno in corso;

Ritenuto, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una prima tranche di buoni del Tesoro poliennali 10,50% - 15 luglio 1995/1998, da destinare a sottoscrizioni in contanti detta emissione è incrementabile per le suddette operazioni di reimpiego o di investimenti di capitali da effettuare per il tramite della Direzione generale del tesoro - Servizio secondo;

Tenuto conto che l'importo delle emissioni effettuate a tutto il 19 luglio 1995 ammonta, al netto dei rimborsi, a lire 71.668 miliardi;

Visto il proprio decreto del 24 febbraio 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 50 del 2 marzo 1994, ed, in particolare, il secondo comma dell'art. 4, ove si prevede che gli «specialisti in titoli di Stato», individuati a termini del medesimo articolo, hanno accesso esclusivo, con le modalità stabilite dal Ministro del tesoro, ad appositi collocamenti supplementari alle aste dei titoli di Stato;

Visto il regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle leggi sul debito pubblico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1963, n. 1343, ed aggiornato con decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 1984, n. 74;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 43 della legge 7 agosto 1982, n. 526, è disposta l'emissione di una prima tranche di buoni del Tesoro poliennali 10,50% - 15 luglio 1995/1998, fino all'importo massimo di lire 1.500 miliardi nominali, da destinare a sottoscrizioni in contanti al prezzo di aggiudicazione risultante dalla procedura di assegnazione dei buoni stessi.

I buoni sono emessi senza indicazione di prezzo base di collocamento e vengono attribuiti con il sistema dell'asta marginale riferita al prezzo; il prezzo di aggiudicazione risulterà dalla procedura di assegnazione di cui ai successivi articoli 9, 10 e 11.

In base all'art. 4 punto 2 del decreto ministeriale 24 febbraio 1994, citato nelle premesse, al termine della procedura di assegnazione di cui ai predetti articoli è prevista automaticamente l'emissione della seconda tranche dei buoni, per un importo massimo del 10 per cento dell'ammontare nominale indicato al precedente primo comma, da assegnare agli operatori «specialisti in titoli di Stato» con le modalità di cui ai successivi articoli 12 e 13.

Le richieste risultate accolte, sono vincolanti e irrevocabili e danno conseguentemente luogo all'esecuzione delle relative operazioni.

L'importo indicato nel comma primo del presente articolo è incrementabile di lire 10 miliardi, da destinare esclusivamente alle operazioni di reimpiego di titoli nominativi rimborsabili o di investimenti di capitali menzionate nelle premesse, da effettuare per il tramite della Direzione generale del tesoro - Servizio secondo.

I nuovi buoni fruttano l'interesse annuo lordo del 10,50%, pagabile in due semestralità posticipate, il 15 gennaio ed il 15 luglio di ogni anno di durata del prestito.

Art. 2.

I buoni del Tesoro poliennali emessi con il presente decreto sono costituiti da titoli al portatore nei tagli da lire 5 milioni, 10 milioni, 50 milioni, 100 milioni, 500 milioni, 1 miliardo e 10 miliardi di capitale nominale.

Nelle more dell'allestimento dei titoli di cui al comma precedente, ciascuna tranche del prestito è rappresentata da un certificato globale provvisorio, al portatore, di valore pari all'importo nominale emesso, da custodire nei depositi della «gestione centralizzata» in essere presso la Banca d'Italia. I certificati provvisori non hanno circolazione al di fuori del sistema della «gestione centralizzata».

I titoli per i quali in sede di sottoscrizione non è stata richiesta la consegna materiale, e che quindi sono destinati alla custodia nei depositi della Banca d'Italia di cui al comma precedente, possono essere rappresentati, in tutto o in parte, da un unico certificato al portatore.

Ai sensi dei decreti ministeriali 27 maggio 1993 e 5 gennaio 1995, pubblicati, rispettivamente, nella *Gazzetta Ufficiale* n. 129 del 4 giugno 1993 e n. 10 del 13 gennaio 1995, ciascun depositante dei titoli immessi nel sistema centralizzato di cui ai commi precedenti può chiedere alla Banca d'Italia il ritiro, in tutto o in parte, dei titoli di propria pertinenza. Ove la richiesta di ritiro non possa essere immediatamente soddisfatta con i quantitativi disponibili nella «gestione centralizzata», la consegna avverrà nei tempi tecnici necessari per l'allestimento e la spedizione dei titoli stessi, previo frazionamento del certificato di cui al comma precedente. Le relative spese saranno a carico del richiedente.

In dipendenza delle operazioni di sottoscrizione da effettuarsi per il tramite della Direzione generale del tesoro - Servizio secondo, di cui al successivo art. 17, possono essere rilasciati titoli nominativi anche per importo pari a lire centomila o multiplo di tale cifra. Al fine di consentire l'eventuale tramutamento al portatore di tali titoli nominativi, è previsto l'allestimento di titoli al portatore nei tagli da lire 100 mila, 500 mila e 1 milione.

Sui nuovi buoni al portatore è ammessa la riunione a semplice richiesta dell'esibitore; è parimenti ammessa la divisione in titoli di taglio inferiore; i titoli al portatore possono essere presentati per il tramutamento al nome.

I buoni nominativi potranno, su domanda degli aventi diritto, essere divisi in altri titoli nominativi e, se non siano gravati da vincoli differenti, potranno essere riuniti al nome della medesima persona o del medesimo ente.

I segni caratteristici dei buoni al portatore saranno stabiliti con successivo decreto.

I segni caratteristici dei titoli nominativi sono quelli indicati nel decreto ministeriale 29 novembre 1986, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 290 del 15 dicembre 1986.

Art. 3.

Ferme restando le disposizioni vigenti relative alle esenzioni fiscali in materia di debito pubblico, ai buoni emessi con il presente decreto si applicano le disposizioni del decreto-legge 19 settembre 1986, n. 556, convertito, con modificazioni, nella legge 17 novembre 1986, n. 759, con la precisazione che la ritenuta sugli «altri proventi», ivi prevista, sarà applicata, in sede di rimborso dei buoni in questione, alla differenza fra il capitale nominale dei titoli da rimborsare e il prezzo di aggiudicazione dei predetti buoni, tenendo conto dell'arrotondamento alle cinque lire, per difetto o per eccesso, a norma della legge 21 maggio 1959, n. 334.

Nel caso di riapertura delle sottoscrizioni dell'emissione di cui al presente decreto, ai fini della applicazione della ritenuta fiscale indicata al comma precedente, il prezzo di riferimento rimane quello di aggiudicazione della prima tranche del prestito.

Art. 4.

I buoni del Tesoro poliennali emessi con il presente decreto, ai quali si applicano le disposizioni del testo unico delle leggi sul debito pubblico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1963, n. 1343 ed aggiornato con decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 1984, n. 74, sono iscritti nel Gran libro del debito pubblico con decorrenza dal 15 luglio 1995 e su di essi sono consentite, con l'osservanza delle norme in vigore, tutte le operazioni ammesse sui titoli di debito pubblico.

Art. 5.

Possono partecipare all'asta in veste di operatori la Banca d'Italia, le banche, nonché le società d'intermediazione mobiliare iscritte all'albo istituito presso la Consob ai sensi dell'art. 3 della legge 2 gennaio 1991, n. 1, che esercitano le attività indicate nei punti *a)*, *b)* e *c)*; dell'art. 1, comma 1, della legge medesima. Detti operatori partecipano in proprio e per conto terzi, ad eccezione della Banca d'Italia che partecipa esclusivamente per conto terzi.

La Banca d'Italia è autorizzata a stipulare apposite convenzioni con gli operatori per regolare la partecipazione alle aste tramite la Rete nazionale interbancaria.

Art. 6.

L'esecuzione delle operazioni relative al collocamento dei buoni del Tesoro poliennali di cui al presente decreto è affidata alla Banca d'Italia.

I rapporti tra il Ministero del tesoro e la Banca d'Italia correlati all'effettuazione delle aste tramite la Rete nazionale interbancaria sono disciplinati da specifici accordi.

A rimborso delle spese sostenute e a compenso del servizio reso sarà riconosciuta alla Banca d'Italia, sull'intero ammontare nominale sottoscritto, una provvigione di collocamento dello 0,35%.

Tale provvigione, commisurata sull'ammontare nominale sottoscritto, verrà attribuita, in tutto o in parte, agli operatori partecipanti all'asta in relazione agli impegni che assumeranno con la Banca d'Italia, ivi compresi quelli di non applicare alcun onere di intermediazione sulle sottoscrizioni della clientela e di provvedere, senza compensi, alla consegna dei titoli agli aventi diritto.

L'ammontare della provvigione sarà scritturato dalle sezioni di tesoreria fra i «pagamenti da regolare».

Art. 7.

Le offerte degli operatori, fino ad un massimo di tre, devono contenere l'indicazione dell'importo dei buoni che essi intendono sottoscrivere ed il relativo prezzo offerto.

I prezzi indicati dagli operatori devono variare di un importo minimo di cinque centesimi di lira oppure di un multiplo di detta cifra; eventuali variazioni di importo diverso vengono arrotondate per eccesso.

Ciascuna offerta non deve essere inferiore a lire 100 milioni di capitale nominale; eventuali offerte di importo non multiplo del taglio unitario minimo del prestito vengono arrotondate per difetto.

In sede di partecipazione all'asta potranno essere indicate le filiali della Banca d'Italia, sino ad un massimo di tre, presso le quali l'operatore intende ritirare i titoli risultati assegnati.

Art. 8.

Le offerte di ogni singolo operatore relative alla tranche di cui al primo comma del presente art. 1 devono pervenire, entro le ore 13 del giorno 31 luglio 1995, esclusivamente mediante trasmissione di richiesta telematica da indirizzare alla Banca d'Italia tramite Rete nazionale interbancaria con le modalità tecniche stabilite dalla Banca d'Italia medesima.

La Banca d'Italia presenterà la propria richiesta, unicamente per conto terzi, entro lo stesso termine, tramite apposito modulo, inserito in busta chiusa.

Le offerte non pervenute entro tale termine non verranno prese in considerazione.

In caso di interruzione duratura nel collegamento della predetta «Rete» troveranno applicazione le specifiche procedure di «recovery» previste nella convenzione tra la Banca d'Italia e gli operatori partecipanti alle aste, di cui al precedente art. 5.

Art. 9.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte di cui al precedente articolo, sono eseguite le operazioni d'asta nei locali della Banca d'Italia in presenza di un funzionario della Banca medesima, il quale, ai fini dell'aggiudicazione, provvede all'elencazione delle richieste pervenute, con l'indicazione dei relativi importi in ordine decrescente di prezzo offerto.

Le operazioni di cui al comma precedente sono effettuate con l'intervento di un funzionario del Tesoro, a ciò delegato, con funzioni di ufficiale rogante, il quale redige apposito verbale da cui risulti il prezzo di aggiudicazione. Tale prezzo sarà reso noto mediante comunicato stampa nel quale verrà altresì data l'informazione relativa alla quota assegnata in asta agli «specialisti».

Art. 10.

Poiché, ai sensi del precedente art. 1, i buoni sono emessi senza l'indicazione di prezzo base di collocamento, non vengono prese in considerazione dalla procedura di assegnazione le richieste effettuate a prezzi inferiori al «prezzo di esclusione».

Il «prezzo di esclusione» viene determinato con le seguenti modalità:

a) nel caso di domanda totale superiore all'offerta, si determina il prezzo medio ponderato delle richieste che, ordinate a partire dal prezzo più elevato, costituiscono la metà dell'importo nominale in emissione; nel caso di domanda totale inferiore all'offerta si determina il prezzo medio ponderato delle richieste che, sempre ordinate a partire dal prezzo più elevato, costituiscono la metà dell'importo domandato;

b) si individua il «prezzo di esclusione» sottraendo due punti percentuali dal prezzo medio ponderato di cui al punto *a)*.

Il prezzo di esclusione sarà reso noto nel medesimo comunicato stampa di cui al precedente art. 9.

Art. 11.

L'assegnazione dei buoni verrà effettuata al prezzo meno elevato tra quelli offerti dai concorrenti rimasti aggiudicatari.

Nel caso di offerte al prezzo marginale che non possano essere totalmente accolte, si procede al riparto pro-quota dell'assegnazione con i necessari arrotondamenti.

Art. 12.

Non appena ultimate le operazioni di assegnazione dei titoli di cui agli articoli precedenti avrà inizio il collocamento della seconda tranche di detti titoli per un importo massimo del 10 per cento dell'ammontare nominale indicato al primo comma dell'art. 1 del presente decreto; tale tranche sarà riservata, ai sensi dell'art. 4 del menzionato decreto ministeriale 24 febbraio 1994, agli operatori «specialisti in titoli di Stato» che hanno partecipato all'asta della prima tranche. Gli «specialisti» potranno partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 17 del giorno 31 luglio 1995.

Le offerte non pervenute entro tale termine non verranno prese in considerazione.

Il collocamento supplementare avrà luogo al prezzo di aggiudicazione determinato nell'asta della prima tranche.

Ai fini dell'assegnazione valgono, in quanto applicabili, le disposizioni di cui agli articoli 6 e 9 del presente decreto. La richiesta di ciascuno «specialista» dovrà essere presentata con le modalità di cui al precedente art. 8 e dovrà contenere l'indicazione dell'importo dei buoni che intende sottoscrivere.

Ciascuna richiesta non potrà essere inferiore a lire 100 milioni né superiore all'intero importo del collocamento supplementare. Eventuali richieste di importo non multiplo del taglio unitario minimo del prestito verranno arrotondate per difetto; per eventuali richieste distribuite su più offerte verrà presa in considerazione la somma delle offerte medesime. Non verranno presi in considerazione eventuali prezzi diversi da quello di aggiudicazione d'asta.

Art. 13

L'importo spettante di diritto a ciascuno «specialista» nel collocamento supplementare è pari al rapporto fra il valore dei titoli di cui lo specialista è risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste dei BTP triennali, ivi compresa quella di cui al primo comma dell'art. 1 del presente decreto, ed il totale assegnato, nelle medesime aste, agli stessi operatori ammessi a partecipare al collocamento supplementare. Le richieste saranno soddisfatte assegnando prioritariamente a ciascuno «specialista» il minore tra l'importo richiesto e quello spettante di diritto.

Qualora uno o più «specialisti» dovessero presentare richieste inferiori a quelle loro spettanti di diritto, ovvero non abbiano effettuato alcuna richiesta, la differenza sarà assegnata agli operatori che hanno presentato richieste superiori a quelle spettanti di diritto. L'assegnazione verrà effettuata in base ai rapporti di cui al comma precedente.

Art. 14.

Il regolamento dei titoli sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 2 agosto 1995, al prezzo di aggiudicazione e con corresponsione di dietimi di interesse netti per diciassette giorni.

A tal fine, la Banca d'Italia provvederà ad inserire in via automatica detti regolamenti nella procedura giornaliera «Liquidazione titoli», con valuta pari al giorno di regolamento.

Art. 15.

Il 2 agosto 1995 la Banca d'Italia provvederà a versare presso la sezione di tesoreria provinciale di Roma, il controvalore del capitale nominale dei buoni assegnati al prezzo di aggiudicazione d'asta, unitamente al rateo di interesse del 10,50% annuo, dovuto allo Stato, al netto, per diciassette giorni.

La predetta sezione di tesoreria rilascerà, per detti versamenti, separate quietanze di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al capo X, capitolo 5100, art. 3, per l'importo relativo al controvalore dell'emissione, ed al capitolo 3242 per quello relativo ai dietimi d'interesse dovuti, al netto.

Art. 16.

La consegna dei certificati provvisori di cui al secondo comma del precedente art. 2 sarà effettuata presso l'Amministrazione centrale della Banca d'Italia - Servizio cassa centrale.

La Banca d'Italia indicherà alla Direzione generale del tesoro - Servizio secondo, entro il quindicesimo giorno lavorativo successivo alla data prevista per il regolamento dell'ultima tranche del prestito di cui al presente decreto, i quantitativi per taglio dei buoni al portatore da spedire alle singole sezioni di tesoreria provinciale, per la successiva consegna alle filiali della Banca d'Italia stessa.

La consegna dei buoni al portatore avrà inizio dalla data che sarà resa nota mediante avviso da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale*.

Ultimate le operazioni di consegna dei titoli definitivi, la Banca d'Italia provvederà alla restituzione, previo annullamento, dei certificati provvisori di cui al secondo comma del precedente art. 2.

Art. 17.

Le sottoscrizioni da effettuare per il tramite della Direzione generale del tesoro - Servizio secondo, avvengono presso la Tesoreria centrale dello Stato, a cura del cassiere del debito pubblico, mediante versamento del contante o su presentazione di titoli nominativi scaduti e non prescritti da reimpiegare.

Le sottoscrizioni, di cui al primo comma, saranno eseguite, in base alle richieste delle parti, in buoni del Tesoro poliennali 10,50% - 15 luglio 1995/1998. Dette operazioni avranno inizio il 2 agosto 1995 e termineranno il giorno precedente la data di iscrizione nel Gran libro del debito pubblico dei buoni del Tesoro poliennali della prossima emissione.

La Tesoreria centrale dello Stato, a fronte delle suddette sottoscrizioni, rilascerà quietanze di versamento al bilancio dello Stato del controvalore, al prezzo di aggiudicazione risultante dall'applicazione degli articoli precedenti, dei nuovi buoni nominativi da emettere, che fruttano interessi dalla data delle quietanze stesse. In caso di presentazione di titoli nominativi da reimpiegare, il cassiere del debito pubblico ritirerà, per il successivo pagamento agli interessati, l'importo pari alla differenza tra il capitale nominale stesso ed il relativo prezzo di aggiudicazione, nonché l'eventuale importo corrispondente alla frazione inferiore a lire centomila del titolo presentato; sarà operata, in quanto dovuta, la ritenuta di cui al citato decreto-legge 19 settembre 1986, n. 556, con arrotondamento a norma della suddetta legge 21 maggio 1959, n. 334.

Per la consegna dei nuovi buoni nominativi ed il pagamento delle somme comunque provenienti dalla esecuzione delle operazioni di cui trattasi, saranno osservate, in quanto applicabili, le disposizioni vigenti in materia di reimpiego di titoli nominativi rimborsabili.

Art. 18.

Tutti gli atti e i documenti comunque riguardanti le operazioni di cui al presente decreto, nonché i conti e la corrispondenza della Banca d'Italia e dei suoi incaricati, sono esenti da imposte di registro e di bollo e da tasse sulle concessioni governative.

Ogni forma di pubblicità per l'emissione dei nuovi titoli è esente da imposta di bollo, dalla imposta comunale sulla pubblicità e da diritti spettanti agli enti locali; ogni altra spesa relativa si intende effettuata con i fondi della provvigione di cui all'art. 6.

Il corrispettivo per le spedizioni postali dei nuovi titoli alle sezioni di tesoreria provinciale sarà, per quanto dovuto, regolato dal Ministero del tesoro, ai sensi della legge 25 aprile 1961, n. 355 e del decreto del Presidente della Repubblica 9 febbraio 1972, n. 171.

Saranno osservate in ogni caso le particolari disposizioni vigenti in materia di spedizione, ricevimento, ricognizione ed assunzione in carico delle scorte dei titoli di debito pubblico e dei pieghi valori.

Art. 19.

La contabilità relativa all'operazione di cui al presente decreto sarà resa in base alle istruzioni da emanare dalla Direzione generale del tesoro.

Art. 20.

Gli oneri per interessi relativi agli anni dal 1996 al 1998, nonché l'onere per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 1998, faranno carico ai capitoli che verranno iscritti nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per gli anni stessi, e corrispondenti, rispettivamente, ai capitoli 4675 e 9502 dello stato di previsione per l'anno in corso.

Il presente decreto verrà inviato per il visto all'Ufficio centrale di ragioneria per i servizi del debito pubblico e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 luglio 1995

Il Ministro: DINI

95A4502

DECRETO 26 luglio 1995.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei buoni del Tesoro poliennali 10,50% di durata decennale, con godimento 1° aprile 1995, tredicesima e quattordicesima tranche.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 43, primo comma, della legge 7 agosto 1982, n. 526, in virtù del quale il Ministro del tesoro è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad effettuare operazioni di indebitamento nel limite annualmente risultante nel quadro generale riassuntivo del bilancio di competenza, anche attraverso l'emissione di buoni del Tesoro poliennali, con l'osservanza delle norme di cui al medesimo articolo;

Visto l'art. 9 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149 convertito nella legge 19 luglio 1993, n. 237, con cui si è stabilito, fra l'altro, che con decreti del Ministro del tesoro sono determinate ogni caratteristica, condizione e modalità di emissione dei titoli da emettere in lire, in ECU o in altre valute;

Considerato che la Direzione generale del tesoro - Servizio secondo, cura normalmente operazioni di reimpiego di capitali di titoli nominativi rimborsabili, di cui all'art. 2 della legge 6 agosto 1966, n. 651, nonché operazioni di investimenti di capitali in titoli nominativi per conto di enti morali in base alle disposizioni vigenti e ritenuto di utilizzare gli importi di dette operazioni nella sottoscrizione di apposita quota dei nuovi buoni, al fine di conseguire maggiore speditezza nel predetto servizio, rendendolo, nel contempo, economicamente più vantaggioso per i richiedenti;

Vista la legge 23 dicembre 1994, n. 726, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1995, ed in particolare il quarto comma dell'art. 3, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei titoli pubblici per l'anno in corso;

Visti i propri decreti in data 24 aprile, 11 e 29 maggio, 13 e 26 giugno e 12 luglio 1995, con i quali è stata disposta l'emissione delle prime dodici tranches dei buoni del Tesoro poliennali 10,50% - 1° aprile 1995/2005;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una tredicesima tranche dei predetti buoni del Tesoro poliennali, da destinare a sottoscrizioni in contanti;

Tenuto conto che l'importo delle emissioni effettuate a tutto il 19 luglio 1995 ammonta, al netto dei rimborsi, a lire 71.668 miliardi;

Visto il proprio decreto del 24 febbraio 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 50 del 2 marzo 1994, ed, in particolare, il secondo comma dell'art. 4, ove si prevede che gli «specialisti in titoli di Stato», individuati a termini del medesimo articolo, hanno accesso esclusivo, con le modalità stabilite dal Ministro del tesoro, ad appositi collocamenti supplementari alle aste dei titoli di Stato;

Visto il regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle leggi sul debito pubblico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1963, n. 1343, ed aggiornato con decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 1984, n. 74;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 43 della legge 7 agosto 1982, n. 526, è disposta l'emissione di una tredicesima tranche dei buoni del Tesoro poliennali 10,50% - 1° aprile 1995/2005, fino all'importo massimo di lire 1.500 miliardi nominali, da destinare a sottoscrizioni in contanti al prezzo di aggiudicazione risultante dalla procedura di assegnazione prevista dal decreto ministeriale del 24 aprile 1995, citato nelle premesse, recante l'emissione della prima tranche dei buoni stessi.

I nuovi buoni fruttano l'interesse annuo lordo del 10,50%, pagabile in due semestralità posticipate, il 1° aprile ed il 1° ottobre di ogni anno.

In base all'art. 4 punto 2 del decreto ministeriale 24 febbraio 1994, citato nelle premesse, al termine della procedura di assegnazione di cui al successivo art. 2, è prevista automaticamente l'emissione della quattordicesima tranche dei buoni, per un importo massimo del 10 per cento dell'ammontare nominale indicato al precedente primo comma, da assegnare agli operatori «specialisti in titoli di Stato» con le modalità di cui ai successivi articoli 3 e 4.

Per quanto non espressamente disposto dal presente decreto, restano ferme tutte le altre condizioni e modalità di emissione stabilite dal decreto ministeriale 24 aprile 1995, recante l'emissione della prima tranche dei buoni stessi, ed, in particolare, quelle di cui all'art. 1, quinto comma, e all'art. 17, riguardanti le operazioni di reimpiego di titoli, nominativi rimborsabili o di investimenti di capitali di cui alle premesse, che avranno inizio il 1° agosto 1995 e termineranno il giorno precedente la data di iscrizione nel Gran libro del debito pubblico dei buoni del Tesoro poliennali di prossima emissione.

Art. 2.

Le offerte di ogni singolo operatore relative alla tranche di cui al primo comma del precedente art. 1 devono pervenire, con l'osservanza delle modalità indicate nell'art. 7 del citato decreto ministeriale del 24 aprile 1995, entro le ore 13 del giorno 28 luglio 1995, esclusivamente mediante trasmissione di richiesta telematica da indirizzare alla Banca d'Italia tramite Rete nazionale interbancaria con le modalità tecniche stabilite dalla Banca d'Italia medesima.

La Banca d'Italia presenterà la propria richiesta, unicamente per conto terzi, entro lo stesso termine, tramite apposito modulo, inserito in busta chiusa.

In caso di interruzione duratura nel collegamento della predetta «Rete» troveranno applicazione le specifiche procedure di «recovery» previste nella convenzione tra la Banca d'Italia e gli operatori partecipanti alle aste.

Le offerte pervenute successivamente a tale ora di detto giorno non verranno prese in considerazione.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, di cui al presente articolo, sono eseguite le operazioni d'asta nei locali della Banca d'Italia in presenza di un funzionario della Banca medesima il quale, ai fini dell'aggiudicazione, provvede all'elencazione delle richieste pervenute, con l'indicazione dei relativi importi in ordine decrescente di prezzo offerto.

Le operazioni di cui al comma precedente sono effettuate con l'intervento di un funzionario del Tesoro, a ciò delegato, con funzioni di ufficiale rogante, il quale redige apposito verbale da cui risulti il prezzo di aggiudicazione. Tale prezzo sarà reso noto mediante comunicato stampa nel quale verrà altresì data l'informazione relativa alla quota assegnata in asta agli «specialisti».

Art. 3.

Non appena ultimate le operazioni di assegnazione dei titoli di cui agli articoli precedenti avrà inizio il collocamento della quattordicesima tranche di detti titoli per un importo massimo del 10 per cento dell'ammontare nominale indicato al primo comma dell'art. 1 del presente decreto, tale tranche sarà riservata, ai sensi dell'art. 4 del menzionato decreto ministeriale 24 febbraio 1994, agli operatori «specialisti in titoli di Stato» che hanno partecipato all'asta della tredicesima tranche. Gli

«specialisti» potranno partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 17 del giorno 28 luglio 1995.

Le offerte non pervenute entro tale termine non verranno prese in considerazione.

Il collocamento supplementare avrà luogo al prezzo di aggiudicazione determinato nell'asta della tredicesima tranche.

Ai fini dell'assegnazione valgono, in quanto applicabili, le disposizioni di cui agli articoli 6 e 9 del decreto ministeriale in data 24 aprile 1995. La richiesta di ciascuno «specialista» dovrà essere presentata con le modalità di cui all'art. 8 del decreto stesso e dovrà contenere l'indicazione dell'importo dei buoni che intende sottoscrivere.

Ciascuna richiesta non potrà essere inferiore a lire 100 milioni ne superiore all'importo del collocamento supplementare. Eventuali richieste di importo non multiplo del taglio unitario minimo del prestito verranno arrotondate per difetto; per eventuali richieste distribuite su più offerte verrà presa in considerazione la somma delle offerte medesime. Non verranno presi in considerazione eventuali prezzi diversi da quello di aggiudicazione d'asta.

Art. 4.

L'importo spettante di diritto a ciascuno «specialista» nel collocamento supplementare è pari al rapporto fra il valore dei titoli di cui lo specialista è risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste dei B.T.P. decennali, ivi compresa quella di cui al primo comma dell'art. 1 del presente decreto, ed il totale assegnato, nelle medesime aste, agli stessi operatori ammessi a partecipare al collocamento supplementare. Le richieste saranno soddisfatte assegnando prioritariamente a ciascuno «specialista» il minore tra l'importo richiesto e quello spettante di diritto.

Qualora uno o più «specialisti» dovessero presentare richieste inferiori a quelle loro spettanti di diritto, ovvero non abbiano effettuato alcuna richiesta, la differenza sarà assegnata agli operatori che hanno presentato richieste superiori a quelle spettanti di diritto. L'assegnazione verrà effettuata in base ai rapporti di cui al comma precedente.

Art. 5.

Il regolamento dei titoli sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare, sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 1° agosto 1995, al prezzo di aggiudicazione e con corresponsione di dietimi d'interesse netti per centoventi giorni.

A tal fine, la Banca d'Italia provvederà ad inscrire in via automatica detti regolamenti nella procedura giornaliera «liquidazione titoli», con valuta pari al giorno di regolamento.

Il versamento all'entrata del bilancio statale del controvalore dell'emissione e relativi dietimi sarà effettuato dalla Banca d'Italia il giorno 1° agosto 1995.

A fronte di tali versamenti, la sezione di Roma della Tesoreria provinciale dello Stato rilascerà separate quietanze di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al capo X, capitolo 5100, art. 3, per l'importo relativo al controvalore dell'emissione, ed al capitolo 3242 per quello relativo ai dietimi d'interesse dovuti, al netto.

Art. 6.

Gli oneri per interessi relativi all'anno finanziario 1995, valutati in L. 78.750.000.000, faranno carico al capitolo 4675 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno stesso, ed a quelli corrispondenti per gli anni successivi.

L'onere per il rimborso del capitale, relativo all'anno finanziario 2005, farà carico al capitolo che verrà iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno stesso, e corrispondente al capitolo 9502 dello stato di previsione per l'anno in corso.

Il presente decreto verrà inviato per il visto all'Ufficio centrale di ragioneria per i servizi del debito pubblico e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 luglio 1995

Il Ministro: DINI

95A4503

DECRETO 26 luglio 1995.

Emissione dei certificati di credito del Tesoro, di durata settennale, con godimento 1° agosto 1995, prima e seconda tranche.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119 (legge finanziaria 1981), come risulta modificato dall'art. 19 della legge 22 dicembre 1984, n. 887 (legge finanziaria 1985), in virtù del quale il Ministro del tesoro è autorizzato ad effettuare operazioni di indebitamento nel limite annualmente risultante nel quadro generale riassuntivo del bilancio di competenza, anche attraverso l'emissione di certificati di credito del Tesoro, con l'osservanza delle norme contenute nel medesimo articolo;

Visto l'art. 9 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149 convertito nella legge 19 luglio 1993, n. 237, con cui si è stabilito, fra l'altro, che con decreti del Ministro del tesoro sono determinate ogni caratteristica, condizione e modalità di emissione dei titoli da emettere in lire, in ECU o in altre valute;

Vista la legge 23 dicembre 1994, n. 726, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1995, ed in particolare il quarto comma dell'art. 3, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei titoli pubblici per l'anno in corso;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una prima tranche di certificati di credito del Tesoro, della durata di sette anni, con godimento 1° agosto 1995;

Tenuto conto che l'importo delle emissioni effettuate a tutto il 19 luglio 1995 ammonta, al netto dei rimborsi, a lire 71.668 miliardi;

Visto il proprio decreto del 24 febbraio 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 50 del 2 marzo 1994, ed, in particolare, il secondo comma dell'art. 4, ove si prevede che gli «specialisti in titoli di Stato», individuati a termini del medesimo articolo, hanno accesso esclusivo, con le modalità stabilite dal Ministro del tesoro, ad appositi collocamenti supplementari alle aste dei titoli di Stato;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119, e successive modificazioni, è disposta l'emissione di una prima tranche di certificati di credito del Tesoro al portatore con godimento 1° agosto 1995, della durata di sette anni, fino all'importo massimo di nominali lire 2.000 miliardi.

I certificati sono emessi senza indicazione di prezzo base di collocamento e vengono assegnati con il sistema dell'asta marginale riferita al prezzo; il prezzo di aggiudicazione risulterà dalla procedura di assegnazione di cui ai successivi articoli 12 e 13.

In base all'art. 4, punto 2, del decreto ministeriale 24 febbraio 1994, citato nelle premesse, al termine della procedura di assegnazione, è prevista automaticamente l'emissione della seconda tranche dei certificati, per un importo massimo del 10 per cento dell'ammontare nominale indicato al precedente primo comma, da assegnare agli operatori «specialisti in titoli di Stato» con le modalità di cui ai successivi articoli 14 e 15.

Le richieste risultate accolte sono vincolanti e irrevocabili e danno conseguentemente luogo all'esecuzione delle relative operazioni.

Art. 2.

Il tasso d'interesse semestrale lordo relativo alla prima cedola dei certificati di credito di cui al precedente art. 1, pagabile il 1° febbraio 1996, è pari al 5,50 per cento.

Le cedole successive alla prima verranno determinate aggiungendo 30 centesimi di punto al tasso di rendimento semestrale lordo dei buoni ordinari del Tesoro con scadenza a sei mesi, arrotondato ai 5 centesimi più vicini, relativo all'asta tenutasi alla fine del mese di gennaio per le cedole con godimento 1° febbraio e pagabili il 1° agosto successivo e alla fine del mese di luglio per le cedole con godimento 1° agosto e pagabili il 1° febbraio successivo.

Il tasso di rendimento semestrale lordo dei BOT a sei mesi è pari alla differenza tra il valore di rimborso (100) e il prezzo d'asta dei BOT medesimi divisa per il prezzo stesso, moltiplicato per il rapporto percentuale tra 182,5 ed il numero dei giorni effettivi che compongono la durata dei BOT.

Il prezzo d'asta, per ciascuna emissione di BOT di cui al precedente comma, è pari:

in caso di asta non competitiva, al prezzo meno elevato tra quelli offerti dai partecipanti rimasti aggiudicatari, anche se pro-quota;

in caso di asta competitiva, alla media ponderata fra il prezzo medio d'asta delle offerte concorrenziali, rimaste aggiudicatarie, ed il prezzo medio stesso delle offerte non concorrenziali, comprensivo dell'eventuale maggiorazione, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale.*

Qualora in uno dei mesi di riferimento sopra indicati non vengano offerti all'asta BOT a sei mesi, il tasso di rendimento semestrale lordo considerato per il calcolo delle cedole dei CCT successive alla prima verrà determinato dividendo per due la media aritmetica dei tassi d'interesse annuali, calcolati in regime di capitalizzazione semplice (con base 365 giorni), relativi ai BOT di durata trimestrale e annuale offerti alle aste tenutesi alla fine dei suindicati mesi di riferimento.

Nel caso non vengano offerti all'asta BOT di scadenza trimestrale o annuale, detto tasso di rendimento semestrale lordo verrà determinato con riferimento al tasso di interesse annuale lordo del solo parametro disponibile.

Qualora in uno dei mesi di riferimento non venga effettuata alcuna asta di BOT, il tasso d'interesse semestrale lordo considerato per il calcolo delle cedole successive alla prima sarà pari al tasso semestrale, calcolato in regime di capitalizzazione semplice e arrotondato ai 5 centesimi più vicini, del tasso Ribor (Rome Interbank Offered Rate) a sei mesi, rilevato il quinto giorno lavorativo precedente la decorrenza della cedola e determinato a cura dell'Associazione bancaria italiana (ABI) e dell'Associazione tesorieri istituzioni creditizie (ATIC).

Il tasso d'interesse semestrale lordo, relativo alle cedole dei CCT successive alla prima verrà reso noto con comunicato stampa e verrà accertato con apposito decreto del Ministero del tesoro, da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Art. 3.

I certificati di credito emessi con il presente decreto sono costituiti da titoli al portatore nei tagli da lire 5 milioni, 10 milioni, 50 milioni, 100 milioni, 500 milioni, 1 miliardo e 10 miliardi di capitale nominale.

Nelle more dell'allestimento dei titoli di cui al comma precedente, ciascuna tranche del prestito è rappresentata da un certificato globale provvisorio, al portatore, di valore pari all'importo nominale emesso, da custodire nei depositi della «gestione centralizzata» in essere presso la Banca d'Italia. I certificati provvisori non hanno circolazione al di fuori del sistema della «gestione centralizzata».

I titoli per i quali in sede di sottoscrizione non è stata richiesta la consegna materiale, e che quindi sono destinati alla custodia nei depositi della Banca d'Italia di cui al comma precedente, possono essere rappresentati, in tutto o in parte, da un unico certificato al portatore.

Ai sensi dei decreti ministeriali 27 maggio 1993 e 5 gennaio 1995, pubblicati, rispettivamente, nella *Gazzetta Ufficiale* n. 129 del 4 giugno 1993 e n. 10 del 13 gennaio 1995, ciascun depositante dei titoli immessi nel sistema centralizzato di cui ai commi precedenti può chiedere alla Banca d'Italia il ritiro, in tutto o in parte, dei titoli di propria pertinenza. Ove la richiesta di ritiro non possa essere immediatamente soddisfatta con i quantitativi disponibili nella «gestione centralizzata», la consegna avverrà nei tempi tecnici necessari per l'allestimento e la spedizione dei titoli stessi, previo frazionamento del certificato di cui al comma precedente. Le relative spese saranno a carico del richiedente.

Non sono ammesse operazioni di riunione né di divisione dei titoli al portatore, di cui al primo comma del presente articolo, né di tramutamento in nominativi.

Art. 4.

I certificati e le relative cedole sono equiparati a tutti gli effetti ai titoli del debito pubblico e loro rendite e, salva l'applicazione delle disposizioni di cui al decreto-legge 19 settembre 1986, n. 556, convertito, con modificazioni, nella legge 17 novembre 1986, n. 759, sono esenti:

a) da ogni altra imposta diretta presente e futura;

b) dall'imposta sulle successioni;

c) dall'imposta sui trasferimenti a titolo gratuito per gli atti tra vivi e per la costituzione del fondo patrimoniale.

Ai fini di cui al presente articolo i titoli sono esenti dall'obbligo di denuncia e non possono costituire oggetto di accertamento di ufficio; anche se denunciati, essi non concorrono alla determinazione delle aliquote delle imposte di cui alle lettere *b)* e *c)*.

I certificati medesimi sono ammessi di diritto alla quotazione ufficiale, sono compresi tra i titoli sui quali l'istituto di emissione è autorizzato a fare anticipazioni e possono essere accettati quali depositi cauzionali presso le pubbliche amministrazioni.

Art. 5.

Gli interessi sui certificati di credito sono corrisposti in rate semestrali posticipate al 1° febbraio e al 1° agosto di ogni anno. La prima cedola è pagabile il 1° febbraio 1996 e l'ultima il 1° agosto 2002.

Gli interessi semestrali sono pagati agli aventi diritto tramite le filiali della Banca d'Italia, al netto della ritenuta fiscale del 12,50 per cento di cui al ricordato decreto-legge n. 556 del 1986.

La Banca d'Italia provvederà ai suddetti pagamenti arrotondando, se necessario, alle 5 lire più vicine, per eccesso o per difetto, a seconda che si tratti di frazioni superiori o non superiori a 2 lire e 50 centesimi; l'importo della cedola relativa al taglio teorico da lire 1 milione. Il valore delle cedole appartenenti agli altri tagli verrà determinato per moltiplicazione sulla base dell'importo della cedola afferente al suddetto taglio teorico.

Le cedole d'interesse dei certificati di credito sono equiparate, a tutti gli effetti, a quelle dei titoli di debito pubblico e godono delle garanzie, privilegi e benefici ad esse concessi.

Art. 6.

Il rimborso dei certificati di credito verrà effettuato in unica soluzione il 1° agosto 2002 al netto della ritenuta di cui all'art. 1 del citato decreto-legge n. 556 del 1986, applicata alla differenza fra il capitale nominale dei titoli da rimborsare e il prezzo di aggiudicazione di cui al precedente art. 1. Ove necessario, si procederà agli arrotondamenti con il sistema indicato al precedente art. 5.

Nel caso di riapertura delle sottoscrizioni dell'emissione di cui al presente decreto, ai fini dell'applicazione della ritenuta fiscale indicata al comma precedente, il prezzo di riferimento rimane quello di aggiudicazione della prima «tranche» del prestito.

Art. 7.

Possono partecipare all'asta in veste di operatori la Banca d'Italia, le banche, nonché le società di intermediazione mobiliare iscritte all'albo istituito presso la Consob ai sensi dell'art. 3 della legge 2 gennaio 1991, n. 1, che esercitano le attività indicate nei punti *a), b)* e *c)*, dell'art. 1, comma 1, della legge medesima. Detti operatori partecipano in proprio e per conto terzi, ad eccezione della Banca d'Italia che partecipa esclusivamente per conto terzi.

La Banca d'Italia è autorizzata a stipulare apposite convenzioni con gli operatori per regolare la partecipazione alle aste tramite la Rete nazionale interbancaria.

Art. 8.

L'esecuzione delle operazioni relative al collocamento dei certificati di cui al presente decreto è affidata alla Banca d'Italia.

I rapporti tra il Ministero del tesoro e la Banca d'Italia conseguenti alle operazioni in parola sono regolati dalle norme contenute nell'apposita convenzione stipulata in data 4 aprile 1985.

I rapporti tra il Ministero del tesoro e la Banca d'Italia correlati all'effettuazione delle aste tramite la Rete nazionale interbancaria sono disciplinati da specifici accordi.

A rimborso delle spese sostenute e a compenso del servizio reso sarà riconosciuta alla Banca d'Italia, sull'intero ammontare nominale sottoscritto, una provvigione di collocamento dello 0,60 per cento.

Tale provvigione, commisurata all'ammontare nominale sottoscritto, verrà attribuita, in tutto o in parte, agli operatori partecipanti all'asta in relazione agli impegni che assumeranno con la Banca d'Italia, ivi compresi quelli di non applicare alcun onere di intermediazione sulle sottoscrizioni della clientela e di provvedere, senza compensi, alla consegna dei titoli agli aventi diritto.

Art. 9.

Le offerte degli operatori, fino ad un massimo di tre, devono contenere l'indicazione dell'importo dei certificati che essi intendono sottoscrivere ed il relativo prezzo offerto.

I prezzi indicati dagli operatori devono variare di un importo minimo di cinque centesimi di lira oppure di un multiplo di detta cifra; eventuali variazioni di importo diverso vengono arrotondate per eccesso.

Ciascuna offerta non deve essere inferiore a lire 100 milioni di capitale nominale; eventuali offerte di importo non multiplo del taglio unitario minimo del prestito vengono arrotondate per difetto.

In sede di partecipazione all'asta potranno essere indicate le filiali della Banca d'Italia, sino ad un massimo di tre, presso le quali l'operatore intende ritirare i titoli risultati assegnati.

Art. 10.

Le offerte di ogni singolo operatore, devono pervenire, entro le ore 13 del giorno 28 luglio 1995, esclusivamente mediante trasmissione di richiesta telematica da indirizzare alla Banca d'Italia tramite Rete nazionale interbancaria, con le modalità tecniche stabilite dalla Banca d'Italia medesima.

La Banca d'Italia continuerà a presentare la propria richiesta, unicamente per conto terzi, entro lo stesso termine, tramite apposito modulo, inserito in busta chiusa.

In caso di interruzione duratura nel collegamento della predetta «Rete» troveranno applicazione le specifiche procedure di «recovery» previste nella convenzione tra la Banca d'Italia e gli operatori partecipanti alle aste, di cui al precedente art. 7.

Le offerte non pervenute entro tale termine non verranno prese in considerazione.

Art. 11.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, di cui al precedente articolo, sono eseguite le operazioni d'asta nei locali della Banca d'Italia in presenza di un funzionario della Banca medesima il quale, ai fini dell'aggiudicazione, provvede all'elencazione delle richieste pervenute, con l'indicazione dei relativi importi in ordine decrescente di prezzo offerto.

Le operazioni di cui al comma precedente sono effettuate con l'intervento di un funzionario del Tesoro, a ciò delegato, con funzioni di ufficiale rogante, il quale redige apposito verbale da cui risulti il prezzo di aggiudicazione. Tale prezzo sarà reso noto mediante comunicato stampa nel quale verrà altresì data l'informazione relativa alla quota assegnata in asta agli «specialisti».

Art. 12.

Poiché i certificati, ai sensi del precedente art. 1, sono emessi senza indicazione di prezzo base di collocamento, non vengono prese in considerazione dalla procedura di assegnazione le richieste effettuate a prezzi inferiori al «prezzo di esclusione».

Il «prezzo di esclusione» viene determinato con le seguenti modalità:

a) nel caso di domanda totale superiore all'offerta, si determina il prezzo medio ponderato delle richieste che, ordinate a partire dal prezzo più elevato, costituiscono la metà dell'importo nominale in emissione; nel caso di domanda totale inferiore all'offerta, si determina il prezzo medio ponderato delle richieste che, sempre ordinate a partire dal prezzo più elevato, costituiscono la metà dell'importo domandato;

b) si individua il «prezzo di esclusione» sottraendo due punti percentuali dal prezzo medio ponderato di cui al punto *a)*.

Il prezzo di esclusione sarà reso noto nel medesimo comunicato stampa di cui al precedente art. 11.

Art. 13.

L'assegnazione dei certificati verrà effettuata al prezzo meno elevato tra quelli offerti dai concorrenti rimasti aggiudicatari.

Nel caso di offerte al prezzo marginale che non possano essere totalmente accolte, si procede al riparto pro-quota dell'assegnazione con i necessari arrotondamenti.

Art. 14.

Non appena ultimate le operazioni di assegnazione dei titoli di cui agli articoli precedenti, avrà inizio il collocamento della seconda tranche di detti titoli per un importo massimo del 10 per cento dell'ammontare nominale indicato al primo comma dell'art. 1 del presente decreto; tale tranche sarà riservata, ai sensi dell'art. 4 del menzionato decreto ministeriale 24 febbraio 1994, agli

operatori «specialisti in titoli di Stato» che hanno partecipato all'asta della prima tranche. Gli «specialisti» potranno partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 17 del giorno 28 luglio 1995.

Le offerte non pervenute entro tale termine non verranno prese in considerazione.

Gli «specialisti» che non hanno partecipato all'asta di emissione non sono ammessi al collocamento supplementare.

Il collocamento supplementare avrà luogo al prezzo di aggiudicazione determinato nell'asta della prima tranche.

Ai fini dell'assegnazione valgono, in quanto applicabili, le disposizioni di cui agli articoli 8 e 11 del presente decreto. La richiesta di ciascuno «specialista» dovrà esser presentata con le modalità di cui al precedente art. 10 e dovrà contenere l'indicazione dell'importo dei certificati che intende sottoscrivere.

Ciascuna richiesta non potrà essere inferiore a lire 100 milioni né superiore all'intero importo del collocamento supplementare. Eventuali richieste di importo non multiplo del taglio unitario minimo del prestito verranno arrotondate per difetto; per eventuali richieste distribuite su più offerte verrà presa in considerazione la somma delle offerte medesime. Non verranno presi in considerazione eventuali prezzi diversi da quello di aggiudicazione d'asta.

Art. 15.

L'importo spettante di diritto a ciascuno «specialista» nel collocamento supplementare è pari al rapporto fra il valore dei titoli di cui lo specialista è risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste dei CCT settennali, ivi compresa quella di cui al primo comma dell'art. 1 del presente decreto, ed il totale assegnato, nelle medesime aste, agli stessi operatori ammessi a partecipare al collocamento supplementare. Le richieste saranno soddisfatte assegnando prioritariamente a ciascuno «specialista» il minore tra l'importo richiesto e quello spettante di diritto.

Qualora uno o più «specialisti» dovessero presentare richieste inferiori a quelle loro spettanti di diritto, ovvero non abbiano effettuato alcuna richiesta, la differenza sarà assegnata agli operatori che hanno presentato richieste superiori a quelle spettanti di diritto. L'assegnazione verrà effettuata in base ai rapporti di cui al comma precedente.

Art. 16.

Il regolamento dei titoli sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 1° agosto 1995, al prezzo di aggiudicazione.

A tal fine, la Banca d'Italia provvederà ad inserire in via automatica detti regolamenti nella procedura giornaliera «liquidazione titoli», con valuta pari al giorno di regolamento.

Art. 17.

Il 1° agosto 1995 la Banca d'Italia provvederà a versare, con valuta stesso giorno, presso la sezione di Roma della tesoreria provinciale dello Stato, il controvalore del capitale nominale dei certificati assegnati, al prezzo di aggiudicazione d'asta. Tale versamento sarà effettuato al netto altresì della provvigione di collocamento di cui al precedente art. 8.

La predetta sezione di Tesoreria rilascerà, per detto versamento, apposita quietanza di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al capo X, capitolo 5100, art. 4.

Art. 18.

Alla Banca d'Italia è pure affidata l'esecuzione delle operazioni relative al pagamento degli interessi sui certificati di credito ed al rimborso, a scadenza, dei certificati stessi, nonché ogni altro adempimento, occorrente per l'emissione in questione.

Le somme occorrenti per le operazioni connesse al pagamento delle cedole di interesse ed al rimborso dei certificati verranno versate alla Banca d'Italia, che terrà all'uopo apposita contabilità.

I rapporti conseguenti alle operazioni suindicate saranno regolati dalla convenzione stipulata in data 8 agosto 1994.

I certificati provvisori di cui al secondo comma del precedente art. 3 saranno consegnati all'Amministrazione centrale della Banca d'Italia - Servizio cassa centrale.

La consegna dei certificati di credito definitivi alle filiali della Banca d'Italia sarà effettuata a cura del Magazzino Tesoro del Provveditorato generale dello Stato.

Ultimate le operazioni di consegna dei titoli definitivi, la Banca d'Italia provvederà alla restituzione, previo annullamento, dei certificati provvisori di cui al secondo comma del precedente art. 3.

Tutti gli atti comunque riguardanti la sottoscrizione dei certificati di credito di cui al presente decreto, compresi i conti e la corrispondenza della Banca d'Italia, incaricata delle operazioni relative al collocamento dei certificati stessi, sono esenti dalle tasse di registro, di bollo, sulle successioni governative e postali.

Art. 19.

I certificati di credito sono stampati su carta filigranata recante nel corpo del titolo la riproduzione dell'autoritratto di Tiziano e, sulle cedole, la riproduzione del volto della Flora, tratta dall'omonimo dipinto del Tiziano; sono composti dal corpo e da 14 cedole per il pagamento degli interessi semestrali.

Il corpo del titolo è costituito da un fondino di sicurezza racchiuso da due cornici, una a disegno ornamentale, limitata ai lati verticali, l'altra a disegno geometrico, interrotte nella metà inferiore sinistra per la realizzazione di una riserva bianca idonea a porre in evidenza la filigrana.

In alto al centro è riportata una vignetta raffigurante un particolare del dipinto del Tiziano «Bacco e Arianna» ed al centro, sulla destra, un elemento decorativo con stampa a registro recto-verso.

Sul fondino del corpo del titolo è riprodotto, in alto a destra, lo stemma della Repubblica italiana, seguito, scendendo verso il basso, dalle seguenti legende:

«REPUBBLICA ITALIANA» «MINISTERO DEL TESORO» «DIREZIONE GENERALE DEL TESORO» «LEGGE 30 MARZO 1981, N. 119 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI» «CERTIFICATO DI CREDITO DEL TESORO».

Seguono poi le diciture e gli spazi per l'indicazione della durata del certificato, la decorrenza del prestito, il numero di codice del titolo, ripetuto anche in alto a destra, al di sopra dello stemma della Repubblica, il numero assegnato al certificato, il valore nominale, il prezzo di aggiudicazione della prima tranche del prestito, il richiamo alle occorrenti norme di legge, la data e la dicitura «IL DIRETTORE GENERALE»; in uno spazio appositamente riservato, in alto a sinistra, viene impressa l'impronta a secco dello stemma della Repubblica.

Il prospetto del corpo del titolo contiene, in basso a destra, un tagliando che interrompe i motivi ornamentali, avente caratteristiche analoghe a quelle delle cedole, che verrà utilizzato dalla Banca d'Italia per la lettura magnetica, nonché ulteriori eventuali elementi che si rendessero necessari per meglio individuare le caratteristiche dei titoli.

Le cedole sono collocate al di sotto e/o a lato del corpo del titolo e sono costituite da una cornice a disegno geometrico che racchiude un fondo di sicurezza nel quale sono ricavate, superiormente ed inferiormente, due zone bianche riservate alla numerazione in CMC 7 per la lettura magnetica.

Il tratto orizzontale superiore della cornice di ogni cedola è interrotto dalla legenda: «CERTIFICATO DI CREDITO DEL TESORO». Seguono poi sul fondino, dall'alto verso il basso: l'indicazione della durata del certificato e la decorrenza del prestito, il numero assegnato al relativo certificato, il valore nominale del certificato stesso, la data di pagamento della cedola, nonché il numero di codice del titolo, ripetuto a destra e a sinistra. Per la prima cedola è indicato l'importo lordo degli interessi nella misura stabilita nel primo comma dell'art. 2 del presente decreto, mentre il tasso d'interesse lordo riguardante le cedole successive verrà determinato con le modalità di cui al medesimo art. 2; l'aliquota fiscale da applicare è riportata su ogni cedola mediante barratura trasversale ondulata a mille righe, mentre in uno spazio appositamente riservato nella parte superiore sinistra è riprodotto un effetto di millerighe costituito da un susseguirsi del monogramma CCT in microtesto. Completano la cedola il numero cedolare, posto in alto a destra e a sinistra e l'impronta a secco dello stemma della Repubblica, posta in basso a sinistra in corrispondenza di uno spazio circolare privo di stampa, appositamente riservato.

Sul rovescio del corpo del titolo sono riportati gli articoli 2, 4, 5 e 6 del presente decreto, racchiusi da una cornice a disegno geometrico.

Il rovescio di ciascuna cedola reca un elemento grafico a rosone che racchiude lo stemma della Repubblica italiana trattato graficamente con tecniche di sicurezza, nonché la legenda: «CERTIFICATO DI CREDITO DEL TESORO», l'indicazione della durata del certificato e la decorrenza del prestito.

Segue l'indicazione del numero della cedola, posta al centro del rosone, ed in basso, solo per la prima cedola, l'importo degli interessi lordi, nonché di ulteriori eventuali elementi che si rendessero necessari per meglio individuare le caratteristiche dei titoli; il tutto stampato litograficamente.

Il prospetto reca:

le cornici del corpo del titolo, del tagliando e delle cedole stampate in calcografia;

il valore nominale e il prezzo di aggiudicazione della prima tranche stampati in offset;

i fondini del corpo del titolo, del tagliando e delle cedole stampati in calcografia;

il numero del certificato, da riportare nel corpo del titolo, nel tagliando e nelle cedole, nonché la firma del direttore generale, stampati tipograficamente.

I colori impiegati per i vari tagli, rispettivamente, per le cornici e per il fondino sono:

taglio da lire 5 milioni: verde smeraldo-grigio;

taglio da lire 10 milioni: marrone-verde;

taglio da lire 50 milioni: rosso vivo-rosso violaceo;

taglio da lire 100 milioni: blu-arancio;

taglio da lire 500 milioni: blu intenso-verde smeraldo;

taglio da lire 1 miliardo: verde-grigio;

taglio da lire 10 miliardi: rosso porpora-viola malva,

mentre, per quanto attiene le legende, i colori medesimi risulteranno opportunamente accostati in diversa gradazione tra loro per l'intero sviluppo delle legende stesse.

La carta filigranata è colorata:

taglio da lire 5 milioni: in mattone;

taglio da lire 10 milioni: in azzurro;

taglio da lire 50 milioni: in celeste;

taglio da lire 100 milioni: in verde;

taglio da lire 500 milioni: in rosa;

taglio da lire 1 miliardo: in giallo;

taglio da lire 10 miliardi: in violetto.

Art. 20.

Gli oneri per interessi relativi agli anni dal 1996 a 2002, nonché l'onere per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 2002, faranno carico ai capitoli che verranno iscritti nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per gli anni stessi, e corrispondenti, rispettivamente, ai capitoli 4691 e 9537 dello stato di previsione per l'anno in corso.

Il presente decreto verra trasmesso per il visto all'Ufficio centrale di ragioneria per i servizi del debito pubblico e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 luglio 1995

Il Ministro: DINI

95A4504

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 27 giugno 1995.

Modificazione ai contenuti di condensato e nicotina di una marca di sigarette di provenienza CEE.

IL DIRETTORE GENERALE DELL'AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO

Vista la legge 17 luglio 1942, n. 907, sul monopolio dei sali e dei tabacchi, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Visti i decreti ministeriali in data 31 luglio 1990 e 16 luglio 1991, adottati di concerto con il Ministro della sanità, con i quali sono state dettate specifiche disposizioni tecniche per il condizionamento e l'etichettatura dei prodotti del tabacco conformemente alle prescrizioni della direttiva del Consiglio delle Comunità europee n. 89/622/CEE;

Visto il decreto ministeriale del 15 ottobre 1991, concernente il rinnovo dell'inserimento nella tariffa di vendita al pubblico dei generi di monopolio di tutti i prodotti del tabacco commercializzati sul mercato italiano, previa verifica dell'adeguamento alle prescrizioni stabilite dai citati decreti;

Visto il decreto ministeriale del 28 maggio 1993, concernente i contenuti dichiarati di condensato e nicotina delle marche di sigarette commercializzate al 1° maggio 1993;

Vista l'istanza con la quale la ditta R.J. Reynolds Tobacco di Madrid — tramite il proprio rappresentante in Italia — chiede di modificare i contenuti dichiarati di nicotina e condensato indicati nel predetto decreto ministeriale del 28 maggio 1993 per la sigaretta di provenienza estera «Camel Lights» (Filter);

Decreta:

Art. 1.

Il contenuto di nicotina e condensato per la marca di sigaretta appresso indicata è così modificato:

Marca	Contenuto mg/sigaretta nicotina	condensato
Camel Lights (Filter)	0,60	8,0

Art. 2.

Possono essere commercializzati, fino all'esaurimento delle scorte, i pacchetti delle suindicate sigarette in carico agli organi dell'Amministrazione, riportanti i contenuti di nicotina e di condensato indicati per lo stesso prodotto nel citato decreto ministeriale del 28 maggio 1993.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 giugno 1995

Il direttore generale: DEL GIZZO

95A4445

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 27 luglio 1995.

Assoggettamento della S.r.l. Fochi Buini e Grandi alla procedura di amministrazione straordinaria.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, recante provvedimenti urgenti per l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, convertito nella legge 3 aprile 1979, n. 95, e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la sentenza depositata in data 9 giugno 1995 con cui il tribunale di Bologna ha accertato lo stato d'insolvenza della S.r.l. Fochi Buini e Grandi, con sede in Bologna, via Paolo Nanni Costa n. 30, ed ha dichiarato la sua assoggettabilità alla procedura di amministrazione straordinaria in base al collegamento della stessa società con la S.r.l. Filippo Fochi energia ai sensi dell'art. 3 del decreto-legge citato;

Visto il proprio decreto in data 23 giugno 1995 emesso di concerto con il Ministro del tesoro, con cui è posta in amministrazione straordinaria la S.r.l. Filippo Fochi Energia è disposta per anni due la continuazione dell'esercizio d'impresa e sono nominati commissari il prof. Alberto Maffei Alberti, il dott. Piero Gnudi e il dott. Guidalberto Guidi;

Rilevato che ai sensi dell'art. 3, secondo comma, della citata legge 3 aprile 1979, n. 95, si deve conseguentemente procedere all'assoggettamento della S.r.l. Fochi Buini e Grandi alla procedura di amministrazione straordinaria preponendo ad essa lo stesso collegio commissariale nominato per la S.r.l. Filippo Fochi energia;

Considerato che sussistono i requisiti e ricorrono i motivi di pubblico interesse perché la S.r.l. Fochi Buini e Grandi sia autorizzata alla continuazione dell'esercizio d'impresa;

Decreta:

Art. 1.

La S.r.l. Fochi Buini e Grandi, con sede in Bologna, via Paolo Nanni Costa n. 30, collegata alla S.r.l. Filippo Fochi energia è posta in amministrazione straordinaria.

Art. 2.

È disposta la continuazione dell'esercizio d'impresa per anni due, ai sensi dell'art. 2 della citata legge 3 aprile 1979, n. 95, e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 3.

Sono nominati commissari il prof. Alberto Maffei Alberti, nato a Imola il 4 giugno 1935, il dott. Piero Gnudi, nato a Bologna il 17 maggio 1938, il dottor Guidalberto Guidi, nato a Modena il 5 agosto 1941.

Il presente decreto sarà comunicato per l'iscrizione all'ufficio del registro delle imprese e per esso alla cancelleria del competente tribunale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 luglio 1995

Il Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato
CLÒ

Il Ministro del tesoro
DINI

95A4505

DECRETO 27 luglio 1995.

Assoggettamento della S.p.a. Servco alla procedura di amministrazione straordinaria.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, recante provvedimenti urgenti per l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, convertito nella legge 3 aprile 1979, n. 95, e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la sentenza depositata in data 9 giugno 1995 con cui il tribunale di Bologna ha accertato lo stato d'insolvenza della S.p.a. Servco, con sede in Bologna, via del Giacinto n. 11, ed ha dichiarato la sua assoggettabilità alla procedura di amministrazione straordinaria in base al collegamento della stessa società con la S.r.l. Filippo Fochi energia ai sensi dell'art. 3 del decreto-legge citato;

Visto il proprio decreto in data 23 giugno 1995 emesso di concerto con il Ministro del tesoro, con cui è posta in amministrazione straordinaria la S.r.l. Filippo Fochi energia è disposta per anni due la continuazione dell'esercizio d'impresa e sono nominati commissari il prof. Alberto Maffei Alberti, il dott. Piero Gnudi e il dott. Guidalberto Guidi;

Rilevato che ai sensi dell'art. 3, secondo comma, della citata legge 3 aprile 1979, n. 95, si deve conseguentemente procedere all'assoggettamento della S.p.a. Servco alla procedura di amministrazione straordinaria preponendo ad essa lo stesso collegio commissariale nominato per la S.r.l. Filippo Fochi energia;

Ritenuto che non ricorrono i presupposti perché venga disposta la continuazione dell'esercizio d'impresa; atteso che la società Servco si trova in stato di liquidazione;

Decreta:

Art. 1.

La S.p.a. Servco, con sede in Bologna, via del Giacinto n. 11, collegata alla S.r.l. Filippo Fochi energia è posta in amministrazione straordinaria.

Art. 2.

Sono nominati commissari il prof. Alberto Maffei Alberti, nato a Imola il 4 giugno 1935, il dott. Piero Gnudi, nato a Bologna il 17 maggio 1938, il dottor Guidalberto Guidi, nato a Modena il 5 agosto 1941.

Il presente decreto sarà comunicato per l'iscrizione all'ufficio del registro delle imprese e per esso alla cancelleria del competente tribunale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 luglio 1995

Il Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato
CLÒ

Il Ministro del tesoro
DINI

95A4506

DECRETO 27 luglio 1995.

Assoggettamento della S.r.l. Filippo Fochi petrolchimica alla procedura di amministrazione straordinaria.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, recante provvedimenti urgenti per l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, convertito nella legge 3 aprile 1979, n. 95, e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la sentenza depositata in data 9 giugno 1995 con cui il tribunale di Bologna ha accertato lo stato d'insolvenza della S.r.l. Filippo Fochi petrolchimica, con sede in Bologna, via Paolo Nanni Costa n. 30, ed ha dichiarato la sua assoggettabilità alla procedura di amministrazione straordinaria in base al collegamento della stessa società con la S.r.l. Filippo Fochi energia ai sensi dell'art. 3 del decreto-legge citato;

Visto il proprio decreto in data 23 giugno 1995 emesso di concerto con il Ministro del tesoro, con cui è posta in amministrazione straordinaria la S.r.l. Filippo Fochi energia e disposta per anni due la continuazione dell'esercizio d'impresa e sono nominati commissari il prof. Alberto Maffei Alberti, il dott. Piero Gnudi e il dott. Guidalberto Guidi;

Rilevato che ai sensi dell'art. 3, secondo comma, della citata legge 3 aprile 1979, n. 95, si deve conseguentemente procedere all'assoggettamento della S.r.l. Filippo Fochi petrolchimica alla procedura di amministrazione straordinaria preponendo ad essa lo stesso collegio commissariale nominato per la S.r.l. Filippo Fochi energia;

Considerato che sussistono i requisiti e ricorrono i motivi di pubblico interesse perché la S.r.l. Filippo Fochi petrolchimica sia autorizzata alla continuazione dell'esercizio d'impresa;

Decreta:

Art. 1.

La S.r.l. Filippo Fochi petrolchimica, con sede in Bologna, via Paolo Nanni Costa n. 30, collegata alla S.r.l. Filippo Fochi energia e posta in amministrazione straordinaria.

Art. 2.

È disposta la continuazione dell'esercizio d'impresa per anni due, ai sensi dell'art. 2 della citata legge 3 aprile 1979, n. 95, e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 3.

Sono nominati commissari il prof. Alberto Maffei Alberti, nato a Imola il 4 giugno 1935, il dott. Piero Gnudi, nato a Bologna il 17 maggio 1938, il dottor Guidalberto Guidi, nato a Modena il 5 agosto 1941.

Il presente decreto sarà comunicato per l'iscrizione all'ufficio del registro delle imprese e per esso alla cancelleria del competente tribunale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 luglio 1995

Il Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato
CLÒ

Il Ministro del tesoro
DINI

95A4507

DECRETO 27 luglio 1995.

Assoggettamento della S.r.l. Filippo Fochi impianti industriali alla procedura di amministrazione straordinaria.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, recante provvedimenti urgenti per l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, convertito nella legge 3 aprile 1979, n. 95, e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la sentenza depositata in data 9 giugno 1995 con cui il tribunale di Bologna ha accertato lo stato d'insolvenza della S.r.l. Filippo Fochi impianti industriali, con sede in Bologna, via Paolo Nanni Costa n. 30, ed ha dichiarato la sua assoggettabilità alla procedura di amministrazione straordinaria in base al collegamento della stessa società con la S.r.l. Filippo Fochi energia ai sensi dell'art. 3 del decreto-legge citato;

Visto il proprio decreto in data 23 giugno 1995 emesso di concerto con il Ministro del tesoro, con cui è posta in amministrazione straordinaria la S.r.l. Filippo Fochi energia è disposta per anni due la continuazione

dell'esercizio d'impresa e sono nominati commissari il prof. Alberto Maffei Alberti, il dott. Piero Gnudi e il dott. Guidalberto Guidi;

Rilevato che ai sensi dell'art. 3, secondo comma, della citata legge 3 aprile 1979, n. 95, si deve conseguentemente procedere all'assoggettamento della S.r.l. Filippo Fochi impianti industriali alla procedura di amministrazione straordinaria preponendo ad essa lo stesso collegio commissariale nominato per la S.r.l. Filippo Fochi energia;

Considerato che sussistono i requisiti e ricorrono i motivi di pubblico interesse perché la S.r.l. Filippo Fochi impianti industriali sia autorizzata alla continuazione dell'esercizio d'impresa;

Decreta:

Art. 1.

La S.r.l. Filippo Fochi impianti industriali, con sede in Bologna, via Paolo Nanni Costa n. 30, collegata alla S.r.l. Filippo Fochi energia e posta in amministrazione straordinaria.

Art. 2.

È disposta la continuazione dell'esercizio d'impresa per anni due, ai sensi dell'art. 2 della citata legge 3 aprile 1979, n. 95, e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 3.

Sono nominati commissari il prof. Alberto Maffei Alberti, nato a Imola il 4 giugno 1935, il dott. Piero Gnudi, nato a Bologna il 17 maggio 1938, il dottor Guidalberto Guidi, nato a Modena il 5 agosto 1941.

Il presente decreto sarà comunicato per l'iscrizione all'ufficio del registro delle imprese e per esso alla cancelleria del competente tribunale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 luglio 1995

Il Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato
CLÒ

Il Ministro del tesoro
DINI

95A4508

DECRETO 27 luglio 1995.

Proroga dell'autorizzazione alla continuazione dell'esercizio d'impresa della S.p.a. Trasporti servizi triestini.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, recante provvedimenti urgenti per l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, convertito nella legge 3 aprile 1979, n. 95, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il proprio decreto in data 18 novembre 1992 emesso di concerto con il Ministro del tesoro, con il quale la S.p.a. Trasporti servizi triestini è stata posta in amministrazione straordinaria, ed è stata autorizzata alla continuazione dell'esercizio d'impresa per due anni;

Visto il proprio decreto in data 12 gennaio 1995 emesso di concerto con il Ministro del tesoro con il quale è stata disposta la proroga della autorizzazione alla continuazione dell'esercizio d'impresa fino al 30 giugno 1995;

Visto l'art. 2, primo comma, della citata legge 95/1979;

Vista l'istanza dei commissari in data 8 giugno 1995 volta ad ottenere la proroga dell'autorizzazione alla continuazione dell'esercizio d'impresa sino al 31 dicembre 1995, al fine di garantire la prosecuzione delle attività aziendali nelle more della assunzione delle attività da parte di un nuovo imprenditore;

Visto il parere favorevole espresso dal comitato di sorveglianza;

Ravvisa l'opportunità di concedere la proroga della continuazione dell'esercizio d'impresa richiesta;

Decreta:

Articolo unico

Nella procedura di amministrazione straordinaria della S.p.a. Trasporti servizi triestini è disposta la proroga della continuazione dell'esercizio d'impresa a far data dal 30 giugno 1995 fino al 31 dicembre 1995.

Il presente decreto sarà comunicato per l'iscrizione all'ufficio del registro delle imprese e per esso alla cancelleria del competente tribunale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 luglio 1995

Il Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato
CLÒ

Il Ministro del tesoro
DINI

95A4509

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

GARANTE PER LA RADIODIFFUSIONE E L'EDITORIA

PROVVEDIMENTO 28 luglio 1995.

Disposizioni per la stampa e l'emittenza radiotelevisiva relative alla campagna per l'elezione suppletiva della Camera dei deputati fissata per il giorno 10 settembre 1995.

IL GARANTE PER LA RADIODIFFUSIONE E L'EDITORIA

Visto il decreto-legge 18 luglio 1995, n. 289;

Rilevato che per il giorno 10 settembre 1995 sono stati convocati i comizi per l'elezione suppletiva della Camera dei deputati nel collegio uninominale n. 2 della circoscrizione Campania 1 (che comprende alcune zone del comune di Napoli);

Ritenuti concretamente rilevanti, ai sensi dell'art. 16 comma 1, del citato decreto-legge 18 luglio 1995, n. 289, ed ai fini della campagna elettorale relativa all'elezione suppletiva anzidetta, gli editori che pubblicano testate quotidiane o periodiche, ovvero edizioni locali di queste, aventi diffusione nell'area geografica interessata dalla precisata consultazione elettorale nonché le emittenti radiotelevisive che hanno diffusione nella stessa area;

Sentita la Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi nel suo Ufficio di Presidenza;

Dispone:

TITOLO I
STAMPA PERIODICA E QUOTIDIANA

Sezione I

OFFERTA GRATUITA DEGLI SPAZI DI PROPAGANDA

Art. 1.

Comunicazione preventiva

1. Gli editori di giornali quotidiani e periodici o di edizioni locali di questi, con diffusione nel comune di Napoli, che intendono diffondere propaganda per l'elezione suppletiva della Camera dei deputati nel collegio uninominale n. 2 della circoscrizione Campania 1, fissate per il giorno 10 settembre 1995, sono tenuti, entro sette giorni dalla pubblicazione del presente atto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, a dare preventiva notizia dell'offerta dei relativi spazi attraverso un apposito comunicato pubblicato sulla stessa testata interessata alla diffusione della propaganda. Ove in ragione della periodicità della testata non sia stato possibile pubblicare su di questa, nel termine anzidetto, il comunicato preventivo, la diffusione di propaganda non potrà avere inizio che dal numero successivo a quello recante la pubblicazione del comunicato sulla testata, salvo che il comunicato sia stato pubblicato, nel termine prescritto e nei modi di cui al comma 2, su altra testata, quotidiana o periodica, di analoga diffusione.

2. Il comunicato preventivo deve essere pubblicato con adeguato rilievo, sia per collocazione sia per modalità grafiche, e deve precisare:

a) il carattere di gratuità dell'offerta;

b) l'avvenuta predisposizione di un codice di autoregolamentazione per la definizione degli spazi disponibili nonché delle condizioni generali dell'accesso, con indicazione dell'indirizzo e del numero di telefono della redazione della testata e degli uffici della concessionaria di pubblicità presso cui il codice di autoregolamentazione è depositato;

c) le condizioni temporali di prenotazione degli spazi con puntuale indicazione del termine ultimo, rapportato ad ogni singolo giorno di pubblicazione, entro il quale gli spazi medesimi possono essere prenotati.

d) ogni eventuale ulteriore circostanza od elemento rilevante per la fruizione degli spazi medesimi;

e) il domicilio eletto per ogni e qualsiasi comunicazione ai sensi del decreto-legge 18 luglio 1995, n. 289, e delle disposizioni emanate dal Garante.

4. Il comunicato può essere pubblicato più volte e diffuso anche in ogni altra forma ritenuta opportuna.

5. La tempestiva pubblicazione del comunicato preventivo costituisce condizione pregiudiziale di legittimità della diffusione di propaganda per la consultazione elettorale.

Art. 2.

Codice di autoregolamentazione

1. I soggetti di cui all'art. 1 sono tenuti a determinare per ciascuna testata gestita, nell'ambito della loro autonomia e per la disciplina delle pubblicazioni di propaganda, un apposito codice di autoregolamentazione per assicurare l'equa distribuzione degli spazi disponibili tra tutti i soggetti interessati che ne facciano richiesta.

2. Il codice di autoregolamentazione deve rimanere a disposizione di chiunque intenda prenderne visione, nelle sedi precisate nella comunicazione preventiva di cui all'art. 1, deve essere inviato al Garante per la radiodiffusione e l'editoria a sua richiesta, in qualunque momento, e deve essere comunque conservato dagli editori. È in facoltà degli editori pubblicare il codice di autoregolamentazione della testata interessata.

Art. 3.

Modalità dei messaggi di propaganda

1. Ai sensi dell'art. 2, comma 3, del decreto-legge 18 luglio 1995, n. 289, i messaggi di propaganda debbono essere chiaramente riconoscibili, secondo modalità uniformi per ciascuna testata anche per specifica collocazione, e debbono recare l'indicazione del loro committente.

Sezione II

PUBBLICITÀ ELETTORALE

Art. 4.

Modalità dell'offerta di pubblicità

1. Gli editori di giornali quotidiani e periodici o di edizioni locali di questi, con diffusione nel comune di Napoli, che intendano diffondere pubblicità per l'elezione suppletiva della Camera dei deputati nel collegio uninominale n. 2 della circoscrizione Campania 1 fissata per il giorno 10 settembre 1995 sino a tutto il trentunesimo giorno precedente la data della votazione, sono tenuti entro sette giorni dalla pubblicazione del presente atto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, a darne preventiva notizia attraverso un apposito comunicato, distinto da quello considerato nell'art. 1, pubblicato sulla stessa testata interessata all'offerta. Per le testate periodiche si applica la disposizione dell'ultimo periodo dell'art. 1, comma 1.

2. Il comunicato preventivo deve essere pubblicato con adeguato rilievo, sia per collocazione, sia per modalità grafiche, e deve precisare:

a) il limite massimo delle inserzioni ammissibili quale specificato ai sensi dell'art. 5, comma 3;

b) le tariffe per l'accesso agli spazi pubblicitari, come autonomamente determinate per ogni singola testata secondo i criteri e nei limiti stabiliti con l'art. 6, nonché le eventuali condizioni di gratuità;

c) le condizioni temporali di prenotazione degli spazi, con puntuale indicazione del termine ultimo, rapportato ad ogni singolo giorno di pubblicazione, entro il quale gli spazi medesimi possono essere prenotati;

d) ogni eventuale ulteriore circostanza od elemento rilevante per la fruizione degli spazi di pubblicità, ivi compreso il termine ultimo, rapportato ad ogni singolo giorno di pubblicazione, entro il quale è possibile presentare il materiale autoprodotto relativo agli spazi già prenotati;

e) il domicilio eletto per ogni e qualsiasi comunicazione, nonché denominazione, indirizzo e numero di telefono della concessionaria di pubblicità cui eventualmente è necessario rivolgersi.

3. Nel caso di edizioni locali o comunque di pagine locali di testate a diffusione nazionale, tale intendosi ai fini del presente atto le testate di diffusione pluriregionale, dovranno indicarsi distintamente le tariffe praticate per le pagine locali e le pagine nazionali nonché, ove diverse, le altre modalità di cui al precedente comma.

4. Il comunicato può essere pubblicato più volte e diffuso anche in ogni altra forma ritenuta opportuna.

5. La tempestiva pubblicazione del comunicato preventivo costituisce condizione pregiudiziale di legittimità della cessione di spazi pubblicitari per la consultazione elettorale.

Art. 5.

Limiti della pubblicità

1. La pubblicità non può contenere slogan denigratori e deve recare soltanto l'esposizione di elementi oggettivi attinenti alla denominazione del soggetto politico, al contrassegno del soggetto politico ed all'appartenenza del soggetto politico ad una determinata forza politica.

2. Le inserzioni di pubblicità sono pubblicate in modo distinto rispetto agli altri messaggi pubblicitari della testata, debbono recare la scritta «pubblicità elettorale» ed indicare il loro autore.

3. Per ciascun candidato non possono essere effettuate più di tre inserzioni per ogni edizione di testata quotidiana o più di nove inserzioni per ogni edizione di testata periodica.

4. L'eventuale selezione tra richieste di inserzioni pervenute in numero più elevato di quello stabilito nel comma 3, provenienti da soggetti politici diversi che sostengono lo stesso candidato, è operata secondo le indicazioni di questo.

Art. 6.

Tariffe per l'accesso agli spazi di pubblicità

1. Tenute presenti le differenze strutturali delle varie scale tariffarie e delle relative graduazioni normalmente definite dalla stampa in funzione della diversità di natura e tipologia del messaggio pubblicitario, le tariffe per l'accesso agli spazi di pubblicità elettorale sono determinate da ciascuna testata, secondo le rispettive politiche tariffarie, in misura comunque non eccedente il limite rappresentato dal valore più alto tra il quaranta per cento della tariffa massima e il settanta per cento della tariffa minima vigenti, per le diverse categorie di pubblicità, sulla testata medesima. Si escludono dal ventaglio delle tariffe cui deve aversi riguardo per tale calcolo le tariffe relative alle pubblicità editoriali.

2. Per le testate a tariffa unica di pubblicità, la tariffa per l'accesso agli spazi di pubblicità elettorale non può eccedere il limite rappresentato dal cinquanta per cento della tariffa medesima.

3. I limiti stabiliti dai commi 1 e 2 si intendono riferiti alle tariffe quali rispettivamente vigenti per le edizioni di pagine locali ovvero per le edizioni o pagine nazionali, nonché, eventualmente, per i diversi giorni della settimana e per la diversa collocazione del messaggio.

4. Debbono essere riconosciute a tutti gli inserzionisti le condizioni di miglior favore praticate ad uno di essi

5. Ogni editore è tenuto a far verificare in modo documentale a qualunque interessato, a richiesta, le condizioni praticate per le inserzioni pubblicitarie elettorali.

TITOLO II

RADIODIFFUSIONE SONORA E TELEVISIVA

Sezione I

OFFERTE GRATUITE DI PROPAGANDA

Art. 7.

Comunicazione preventiva

1. Le emittenti radiotelevisive con diffusione nel comune di Napoli qualora intendano trasmettere propaganda elettorale per l'elezione suppletiva della Camera dei deputati nel Collegio uninominale n. 2 della circoscrizione Campania 1 fissate per il giorno 10 settembre 1995 sono tenute, entro sette giorni dalla pubblicazione del presente atto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, a dare preventiva notizia dell'offerta dei relativi spazi attraverso un apposito comunicato mandato in onda sulla stessa emittente cui le trasmissioni si riferiscono. Tale comunicato deve essere diffuso almeno una volta nella fascia oraria di maggiore ascolto e deve precisare:

a) il carattere di gratuità dell'offerta;

b) l'avvenuta predisposizione di un codice di autoregolamentazione per la predeterminazione di tutti gli spazi disponibili nonché per la definizione delle condizioni generali dell'accesso, con indicazione dell'indirizzo e del numero di telefono delle sedi dell'emittente presso cui il codice è registrato;

c) le eventuali ulteriori forme di pubblicizzazione date al codice di autoregolamentazione;

d) ogni circostanza od elemento rilevante per la utilizzazione degli spazi di propaganda ivi comprese le condizioni temporali di prenotazione;

e) il domicilio eletto per ogni qualsiasi comunicazione.

2. Il comunicato può essere trasmesso più volte ed essere diffuso anche in ogni altra forma ritenuta opportuna.

3. La tempestiva trasmissione del comunicato preventivo costituisce condizione pregiudiziale di legittimità della diffusione di propaganda elettorale.

Art. 8

Codice di autoregolamentazione per le trasmissioni di propaganda

1. I soggetti di cui all'art. 7, sono tenuti a determinare, per ciascuna emittente gestita, nell'ambito della loro autonomia e per la disciplina delle trasmissioni di propaganda, un apposito codice di autoregolamentazione.

2. Il codice di autoregolamentazione deve in particolare determinare le trasmissioni complessivamente previste, ovvero gli spazi complessivamentedisponibili, per la propaganda, nel periodo elettorale.

3. Il codice di autoregolamentazione adottato ai sensi del comma 2 deve essere depositato presso la sede legale e presso le sedi operative dell'emittente, deve rimanere a disposizione di chiunque intenda prenderne visione e deve comunque essere conservato dall'emittente.

4. Entro otto giorni dalla pubblicazione del presente atto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana le emittenti in ambito nazionale inviano al Garante per la radiodiffusione e l'editoria copia del codice di autoregolamentazione.

5. Nello stesso termine di cui al comma 3 le emittenti in ambito locale inviano copia del codice di autoregolamentazione al competente comitato regionale per i servizi radiotelevisivi. In caso di invio, non richiesto, del codice di autoregolamentazione all'ufficio del Garante, non rimane escluso l'obbligo di trasmissione nei confronti del comitato regionale per i servizi radiotelevisivi ed il silenzio dell'ufficio del Garante non implica verifica di legittimità del codice, che rimane riservata al momento della segnalazione di eventuali violazioni.

Art. 9.

Circuiti

1. Le trasmissioni in contemporanea da parte di emittenti locali che operano in circuiti nazionali è considerata, ai fini del presente atto, come trasmissione in ambito nazionale; si applicano, in particolare le disposizioni dell'art. 8, comma 3.

2. Rimangono ferme per ogni emittente del circuito, per il tempo di trasmissione autonoma, le disposizioni previste per le emittenti locali, ivi compresa quella di cui all'art. 8, comma 4.

Art. 10.

Modalità delle trasmissioni di propaganda

1. Le trasmissioni di propaganda elettorale possono realizzarsi nelle formule e nelle modalità delle tribune elettorali definite dall'emittente (dibattiti, tavole rotonde, conferenze stampa, discorsi, confronti) secondo criteri che, in relazione ai tempi destinati alla trasmissione, consentano, in condizioni di parità, una corretta illustrazione delle rispettive posizioni da parte dei soggetti politici interessati.

2. Le trasmissioni di propaganda elettorale, anche se di breve durata, debbono essere introdotte da un'indicazione della relativa natura e debbono avere nell'ambito del palinsesto, autonomia di programma. Gli spazi di propaganda debbono comunque essere segnalati come tali.

3. Tutte le trasmissioni di propaganda elettorale debbono andare in onda in identica fascia oraria. Eventuali registrazioni debbono essere tutte effettuate, compatibilmente con le esigenze tecniche ed organizzative, con analogo anticipo rispetto alla data ed all'ora della trasmissione.

4. I soggetti di cui all'art. 7 sono tenuti a far osservare, anche attraverso un eventuale responsabile delle trasmissioni di propaganda, le regole del codice di autoregolamentazione e ad assicurare comunque il rispetto, da parte dei partecipanti alle trasmissioni, dei principi di lealtà e correttezza del dialogo democratico.

Sezione II

PUBBLICITÀ ELETTORALE

Art. 11.

Modalità dell'offerta pubblicitaria

1. Le emittenti radiotelevisive con diffusione nel comune di Napoli, qualora intendano trasmettere, sino a tutto il trentunesimo giorno precedente la data della votazione, pubblicità per l'elezione suppletiva della Camera dei deputati nel collegio uninominale n. 2 della Circoscrizione Campania 1 fissata per il giorno 10 settembre 1995, sono tenuti, entro sette giorni dalla pubblicazione del presente atto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, a darne preventiva notizia attraverso un apposito comunicato, distinto da quello considerato nell'art. 7, mandato in onda sulla stessa emittente cui le trasmissioni si riferiscono.

2. Il comunicato deve essere diffuso almeno una volta nella fascia oraria di maggior ascolto e deve precisare:

a) il limite massimo degli spot pubblicitari quale specificato ai sensi dell'art. 12;

b) le tariffe per l'accesso agli spazi pubblicitari, come autonomamente determinate per ogni singola emittente secondo i criteri e nei limiti stabiliti con l'art. 13 nonché le eventuali condizioni di gratuità;

c) le condizioni temporali di prenotazione degli spazi, con puntuale indicazione del termine ultimo, rapportato ad ogni singolo giorno di trasmissione, entro il quale gli spazi medesimi possono essere prenotati;

d) ogni eventuale ulteriore circostanza od elemento rilevante per la fruizione degli spazi di pubblicità, ivi compreso il termine ultimo, rapportato ad ogni singolo giorno di trasmissione, entro il quale è possibile presentare il materiale autoprodotto relativo agli spazi già prenotati;

e) il domicilio eletto per ogni e qualsiasi comunicazione, nonché denominazione, indirizzo e numero di telefono della concessionaria di pubblicità cui eventualmente è necessario rivolgersi;

3. L'indicazione di cui al comma 2, lettera *b)*, può essere sostituita con la precisazione che le tariffe per l'accesso agli spazi di pubblicità elettorale sono indicate in un apposito documento a disposizione di chiunque voglia prenderne visione presso la sede legale e presso le sedi operative dell'emittente.

4. Il comunicato può essere mandato in onda più volte e diffuso anche in ogni altra forma ritenuta opportuna.

5. La tempestiva pubblicazione del comunicato preventivo costituisce condizione pregiudiziale di legittimità della cessione di spazi pubblicitari per le consultazioni elettorali.

Art. 12.

Limiti della pubblicità

1. Gli spot pubblicitari non possono contenere scene o slogan denigratori e debbono recare solo l'esposizione di elementi oggettivi attinenti alla denominazione del soggetto politico, al contrassegno del soggetto politico ed all'appartenenza del soggetto politico ad una determinata forza politica. Essi non sono computati nel calcolo dei limiti di affollamento pubblicitario.

2. Gli spazi degli spot elettorali debbono essere distinti da quelli dei messaggi di pubblicità commerciale ai quali non debbono essere accostati.

3. Ciascuna emittente non può trasmettere giornalmente più di cinquanta spot elettorali. Il numero massimo degli spot giornalieri per ciascun candidato è determinato dal quoziente intero, con esclusione delle frazioni, risultante dalla divisione di cinquanta per il totale dei candidati presenti nel collegio uninominale. Gli spot di partiti e movimenti politici ovvero di schieramenti elettorali sono computati con riferimento al candidato rispettivamente sostenuto.

4. L'eventuale selezione, in caso di richieste di spazi pubblicitari in numero più elevato da quello consentito nel comma 3, provenienti da soggetti politici diversi che sostengono lo stesso candidato, è operata secondo le indicazioni di questo.

5. Per le emittenti televisive ogni spot non può durare più di quarantacinque secondi; la messa in onda degli spot deve avvenire tra le ore 13 e le ore 14 nonché tra le ore 18 e le ore 23; per le emittenti radiofoniche ogni spot non può durare più di un minuto; la messa in onda degli spot deve avvenire tra le ore 7 e le ore 13 nonché tra le ore 14 e le ore 18. Entro gli ambiti temporali sopra indicati il passaggio di ogni singolo spot avviene nell'orario definito al momento della relativa prenotazione.

6. Ogni passaggio del medesimo spot è computato nel limite giornaliero fissato nel comma 3.

Art. 13.

Tariffe per l'accesso agli spazi pubblicitari

1. Le tariffe per l'accesso agli spazi di pubblicità elettorale sono determinate da ciascuna emittente, secondo le rispettive politiche tariffarie, in misura comunque non eccedente il limite rappresentato dal trentacinque per cento dei prezzi di listino vigenti per la cessione dei corrispondenti spazi di pubblicità tabellare commerciale.

2. Debbono essere riconosciute a tutti i richiedenti di spazi pubblicitari le condizioni di miglior favore praticate ad alcuno di essi.

3. Ogni soggetto di cui all'art. 11 è tenuto a far verificare, in modo documentale, a richiesta, a qualunque interessato, al competente comitato regionale per i servizi radiotelevisivi ed ai competenti organi periferici dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni le condizioni praticate per l'accesso agli spazi pubblicitari elettorali nonché i listini in vigore per la cessione degli spazi di pubblicità in relazione ai quali ha determinato le tariffe per l'accesso agli spazi anzidetti.

Sezione III

PROGRAMMI E SERVIZI INFORMATIVI

Art. 14.

Programmi e servizi informativi

1. Nei programmi radiotelevisivi di informazione, anche non elettorale, riconducibili alla responsabilità di una specifica testata giornalistica registrata nei modi previsti dall'art. 10, comma 1, della legge 6 agosto 1990, n. 223, la presenza di soggetti politici e loro esponenti è ammessa esclusivamente nei limiti della esigenza di assicurare la completezza e l'imparzialità dell'informazione, nel rispetto, in quanto compatibile, della parità di trattamento. È vietata la presenza di soggetti politici o loro esponenti nei programmi radiotelevisivi diversi da quelli di propaganda, pubblicità ed informazione elettorale e dalle trasmissioni di intrattenimento su argomenti economici, sociali e politici disciplinati dall'art. 6, commi 2 e 3, del decreto-legge 18 luglio 1995, n. 289.

2. Nei programmi e servizi di informazione elettorale le emittenti radiotelevisive sono tenute a garantire la parità di trattamento tra gli interessati nonché la completezza e l'imparzialità dell'informazione.

3. Nel complesso dei programmi e dei servizi informativi elettorali deve essere globalmente destinato un tempo analogo ai candidati, secondo un criterio di non discriminazione riferito sia alle fasce orarie di messa in onda sia alla distribuzione dei tempi dedicati ai diversi interessati, assicurando l'equa distribuzione del tempo, in particolare, negli ultimi giorni prima delle votazioni.

4. In ordine alle questioni trattate nei servizi e programmi di informazione, di rilievo ai fini della competizione elettorale, deve essere assicurata la rappresentazione, in modo corretto e completo, delle diverse posizioni ovvero delle diverse valutazioni e proposte di tutti i soggetti competitori. Rimane salva la libertà di commento e di critica che, in una chiara distinzione tra l'informazione e l'opinione, salvaguardi comunque il rispetto degli anzidetti fondamentali principi.

5. Ai sensi dell'art. 6, comma 1, del decreto-legge 18 luglio 1995, n. 289, è vietato ai registi, ai conduttori ed agli ospiti dei programmi di fornire, nel contesto di questi, anche in forma indiretta, indicazione di voto o di manifestare le proprie preferenze di voto. Registi e conduttori sono altresì tenuti ad un comportamento corretto ed imparziale nella gestione del programma, così da non esercitare in alcun modo influenza sulle libere scelte degli elettori. È comunque vietato utilizzare la composizione della programmazione per orientare le scelte di voto.

6. Ai sensi dell'art. 6, comma 2, del decreto-legge 18 luglio 1995, n. 289, le trasmissioni di intrattenimento su argomenti economici, sociali, politici e di costume, organizzate con la presenza di ospiti ed eventuale pubblico, sono programmate e condotte nel rispetto del principio di correttezza e imparzialità. L'articolazione delle trasmissioni non deve essere di per se stessa lesiva della parità di trattamento dei soggetti politici. La selezione degli ospiti deve salvaguardare una presenza equilibrata delle diverse posizioni dibattute. La selezione del pubblico, ove prevista, è fatta con i medesimi criteri almeno ventiquattro ore prima della trasmissione. Durante la trasmissione il conduttore deve curare che il pubblico mantenga un contegno adeguato ai principi di correttezza.

Sezione IV

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 15.

Conservazione delle registrazioni

1. I soggetti di cui agli articoli 7 e 11 sono tenuti a conservare la registrazione delle comunicazioni preventive di cui agli stessi articoli nonché le registrazioni della totalità dei programmi trasmessi sino al giorno delle votazioni e sino a sei mesi dopo tale data.

Art. 16.

Delega al comitato regionale per i servizi radiotelevisivi per l'espletamento dei procedimenti di accertamento delle violazioni.

1. Il comitato regionale per i servizi radiotelevisivi della Campania assicura la corretta ed uniforme applicazione della normativa e provvede a:

a) verificare i modi di definizione dei calendari delle trasmissioni di propaganda e pubblicitarie, anche secondo le eventuali esigenze di alternanza in ragione del numero dei soggetti politici interessati, nonché il rispetto dei calendari medesimi;

b) presenziare agli eventuali sorteggi previsti per la definizione dell'ordine di successione dei soggetti politici interessati nelle varie trasmissioni, nonché ad ogni altro sorteggio previsto nei codici di autoregolamentazione delle singole emittenti per la disciplina di qualsiasi altro aspetto delle trasmissioni di propaganda o di pubblicità;

c) verificare la corretta e trasparente applicazione dei criteri enunciati nel codice di autoregolamentazione per le presenze dei giornalisti nelle trasmissioni di propaganda realizzate nelle forme della conferenza stampa;

d) verificare il rispetto delle disposizioni dettate dal decreto-legge 18 luglio 1995, n. 289, nonché delle disposizioni dettate per la concessionaria del servizio pubblico dalla commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi e delle disposizioni dettate per l'emittenza privata con il presente atto.

3. Il comitato regionale per i servizi radiotelevisivi provvede alle contestazioni, alla istruttoria ed all'audizione degli interessati nei casi di ritenute violazioni da parte delle emittenti aventi sede o domicilio eletto nell'area di competenza. In ogni singolo caso riferiscono senza indugio al Garante sull'attività svolta ai fini delle conseguenti determinazioni di questi, fornendo anche ogni utile indicazione in ordine alle condizioni economiche e patrimoniali dell'emittente.

4. Per il tempestivo espletamento dei compiti del comitato regionale i gruppi della Guardia di finanza inviano direttamente, senza indugio, al comitato medesimo, le denunce ricevute nei confronti di emittenti aventi sede o domicilio eletto nell'ambito territoriale di competenza, corredandole della relativa registrazione dei programmi denunciati.

5. I responsabili degli organi periferici del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni collaborano, a richiesta, con il comitato regionale per i servizi radiotelevisivi.

TITOLO III

DISPOSIZIONI COMUNI ALLA STAMPA QUOTIDIANA E PERIODICA ED ALLA RADIODIFFUSIONE SONORA E TELEVISIVA.

Art. 17.

Divieto di propaganda

1. Nel giorno precedente ed in quello stabilito per le votazioni è vietata qualsiasi forma di propaganda e pubblicità.

Art. 18.

Sondaggi

1. Ai sensi del comma 1 dell'art. 8 del decreto-legge 18 luglio 1995, n. 289, a decorrere dal ventesimo giorno precedente la data dell'elezione e sino alla chiusura delle operazioni di voto, è vietata la pubblicazione o diffusione dei sondaggi demoscopici sull'esito dell'elezione e sugli orientamenti politici e di voto degli elettori anche se effettuati in un periodo di tempo anteriore a quello del divieto di pubblicazione o diffusione.

2. La diffusione o pubblicazione anche parziale dei risultati dei sondaggi deve essere accompagnata dalle seguenti indicazioni della cui veridicità è responsabile il soggetto che realizza il sondaggio:

a) soggetto che ha realizzato il sondaggio e, se realizzato con altri, le collaborazioni di cui si è avvalso;

b) committente e acquirente;

c) criteri seguiti per la formazione del campione;

d) metodo di raccolta delle informazioni e di elaborazione dei dati;

e) numero delle persone interpellate e universo di riferimento;

f) domande rivolte;

g) percentuale delle persone che hanno risposto a ciascuna domanda;

h) date in cui è stato realizzato il sondaggio.

3. Fino alla chiusura delle operazioni di voto, è vietato l'invito rivolto al pubblico o a singoli ad esprimere le proprie preferenze di voto attraverso contatti telefonici, postali, e in altra forma, direttamente con le emittenti radiotelevisive e la stampa, nonché la pubblicazione e trasmissione di risultati acquisiti secondo tali modalità.

4. Le disposizioni dei precedenti commi si applicano anche per le pubblicazioni o diffusioni di risultati che indichino la sola posizione reciproca dei competitori.

Art. 19.

Repressione delle violazioni ed interventi d'urgenza.

1. Per le violazioni delle disposizioni del decreto-legge 18 luglio 1995, n. 289, ovvero delle disposizioni dettate dalla commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza per la concessionaria del servizio pubblico, ovvero delle disposizioni dettate con il presente atto, si applicano le sanzioni previste dall'art. 14 del citato decreto-legge. Le sanzioni pecuniarie non sono evitabili con il pagamento in misura ridotta previsto dall'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

2. In presenza di evidenti violazioni delle disposizioni indicate nel primo comma, il Garante, salvo il procedimento di irrogazione della sanzione, adotta i provvedimenti di urgenza ritenuti utili al fine di ripristinare l'equilibrio della competizione elettorale ai

sensi dell'art. 13 del decreto-legge 18 luglio 1995, n. 289, applicando, in caso di inottemperanza, le misure inibitorie e sanzionatorie di cui al comma 4 dello stesso articolo.

Art. 20.

Organi ufficiali dei partiti

1. Agli organi ufficiali di stampa e radiofonici di partiti e dei movimenti politici non si applicano le precedenti disposizioni in materia di propaganda, pubblicità ed informazione elettorale.

2. Si considera organo ufficiale di partito o movimento politico il giornale quotidiano o periodico che risulta registrato come tale presso la cancelleria del tribunale ovvero che rechi indicazione in tal senso nella testata ovvero che risulti indicato come tale nello statuto o altro atto ufficiale del partito o del movimento politico. I partiti ed i movimenti politici sono tenuti a fornire con tempestività al Garante per la radiodiffusione e l'editoria le indicazioni al riguardo necessarie.

3. Si considera organo ufficiale di partito o di movimento politico l'emittente titolare di testata giornalistica che risulti registrata come organo del partito presso la cancelleria del tribunale ovvero che risulti indicata come tale nello statuto o altro atto ufficiale del partito o del movimento politico. I partiti ed i movimenti politici sono tenuti a fornire con tempestività al Garante per la radiodiffusione e l'editoria ed al comitato regionale per i servizi radiotelevisivi territorialmente competente per il luogo ove ha sede l'emittente, le indicazioni al riguardo necessarie.

Art. 21.

Il presente atto diviene operativo con la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 luglio 1995

Il Garante: SANTANIELLO

95A4514

UNIVERSITÀ PER STRANIERI DI SIENA

DECRETO RETTORALE 24 aprile 1995.

Modificazione allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Vista la legge 17 febbraio 1992, n. 204;

Visto lo statuto dell'Università per stranieri di Siena emanato con decreto rettorale 26 gennaio 1995, pubblicato in *Gazzetta Ufficiale* n. 36 del 13 febbraio 1995;

Viste le deliberazioni assunte dal consiglio di amministrazione nella seduta del 14 marzo 1995 e dal consiglio accademico nella seduta del 10 marzo 1995;

Decreta:

Lo statuto dell'Università per stranieri di Siena, emanato con decreto rettorale 26 gennaio 1995, è modificato come segue:

Articolo unico

L'art. 16, punto 3, comma 2, è cosi modificato:

La giunta è composta: dal direttore, da un professore di ruolo e da un ricercatore di materie linguistiche, nominati dal rettore su proposta del consiglio di facoltà, da un docente di lingua stabilizzato ad esaurimento, da un rappresentante dei collaboratori ed esperti linguistici a tempo determinato, da un rappresentante del personale tecnico-amministrativo, designati dalle rispettive categorie e dal segretario amministrativo.

Le modalità di elezione sono stabilite nel regolamento del centro.

Siena, 24 aprile 1995

Il rettore: BARNI

95A4451

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

CAMERA DEI DEPUTATI

Convocazione

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica sono convocati, in ottava seduta comune, mercoledì 2 agosto 1995, alle ore 21, con il seguente

Ordine del giorno:

Votazione per l'elezione di due giudici della Corte costituzionale.

95A4592

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Autorizzazione al liceo scientifico statale «Nicoloso da Recco» in Recco, ad accettare una donazione

Con decreto del prefetto di Genova prot. n. 418/95 sett. II/2° del 26 maggio 1995, il liceo scientifico statale «Nicoloso» di Recco (Genova), è stato autorizzato ad accettare la donazione disposta dall'ENEL S.p.a., del seguente materiale informatico: un personal computer, cd-rom, cassa, amplificatore, monitor, stampante, mouse e accessori vari, del valore di L. 7.600.000.

95A4460

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Autorizzazione all'Università di Ancona ad accettare una donazione

Con decreto del prefetto di Ancona n. 1222 del 4 marzo 1995 l'Università degli studi di Ancona è stata autorizzata ad accettare da parte della «Fondazione Marco Mancini», con sede in Fabriano, la donazione consistente in un incubatore DASIT con regolazione della C02 ad infrarossi e un autocampionatore autosampler automatico AS 360 completi di accessori, per un importo stimato di L. 23.205.000 a favore dell'istituto di clinica pediatrica.

95A4461

Autorizzazione all'Università di Milano ad accettare alcune donazioni

Con decreto del prefetto di Milano n. 1701 del 22 febbraio 1995 l'Università degli studi di Milano è stata autorizzata ad accettare da parte del liquidatore della Comunità Val Ganna S.c.r.l., la donazione della somma di L. 345.000.000, residua di un contributo di L. 400.000.000 concesso alla predetta Comunità, da devolvere al centro di farmacologia comportamentale.

Con decreto del prefetto di Milano n. 2227 del 22 aprile 1995 l'Università degli studi di Milano è stata autorizzata ad accettare da parte della Hewlett Packard italiana S.p.a. la donazione di uno spettometro di massa con relative periferiche ed accessori del valore complessivo di L. 103.687.000 circa, da destinare all'Istituto di medicina legale e delle assicurazioni.

Con decreto del prefetto di Milano n. 2228 del 22 aprile 1995 l'Università degli studi di Milano è stata autorizzata ad accettare da parte della Zeneca S.p.a., la donazione di un personal computer con hardware aggiuntivo del valore complessivo di L. 6.037.000 circa, da destinare al dipartimento di farmacologia, chemioterapia e tossicologia medica.

Con decreto del prefetto di Milano n. 1766 del 15 marzo 1995 l'Università degli studi di Milano è stata autorizzata ad accettare da parte della Hewlett Packard italiana S.p.a., la donazione di un personal computer multimediali HP Vectra completi di accessori, di un sistema HP 9000/712-80 e di un sistema Uniw 9000 serie 700 del valore complessivo di L. 253.557.000 circa, da destinare al dipartimento di scienze dell'informazione.

Con decreto del prefetto di Milano n. 1829 del 15 marzo 1995 l'Università degli studi di Milano è stata autorizzata ad accettare da parte della Ipsen S.p.a., la donazione di un apparecchio Highscreen Flatbed Scanner del valore complessivo di L. 1.343.697 circa, da destinare all'istituto di urologia.

Con decreto del prefetto di Milano n. 1765 del 15 marzo 1995 l'Università degli studi di Milano è stata autorizzata ad accettare da parte della Ciba Geigy S.p.a., la donazione di apparecchiature dismesse del valore complessivo di L. 2.000.000 circa da destinare all'istituto di igiene e medicina preventiva.

95A4526

Autorizzazione al Politecnico di Milano ad accettare alcune donazioni

Con decreto del prefetto di Milano n. 618 del 16 febbraio 1995 il Politecnico di Milano è stato autorizzato ad accettare da parte della Hewlett Packard S.p.a., la donazione di un personal computer HP Vectra multimediale del valore complessivo di L. 24.462.000, che contribuirà all'allestimento di una sala di studio informatizzata dell'ISU.

Con decreto del prefetto di Milano n. 1711 del 24 marzo 1995 il Politecnico di Milano è stato autorizzato ad accettare da parte della Soc. Hewlett Packard, la donazione di un sistema Unix multiutente 9000 serie 700 del valore di L. 70.517.000, da destinare al dipartimento di elettronica e informazione.

Con decreto del prefetto di Milano n. 1710 del 24 marzo 1995 il Politecnico di Milano è stato autorizzato ad accettare da parte della Soc. Hewlett Packard, la donazione di un sistema Unix multiutente 9000 serie 700 del valore di L. 169.929.000, da destinare al dipartimento di elettronica e informazione.

Con decreto del prefetto di Milano n. 1892 del 24 marzo 1995 il Politecnico di Milano è stato autorizzato ad accettare da parte del prof. Giovanni Da Rios, la donazione di una serie di apparecchiature del valore di L. 48.800.000, da destinare al dipartimento di sistemi di trasporto e movimentazione.

95A4527

Autorizzazione all'Università «Federico II» di Napoli ad accettare alcune donazioni

Con decreto del prefetto di Napoli n. 100132 del 15 marzo 1995 l'Università degli studi di Napoli è stata autorizzata ad accettare da parte della ditta «Beckman Analitica» S.p.a. la donazione consistente un sintetizzatore di oligonucleotidi DNA SM P/N 266018 (S/N 91-01001 completo di personal computer per un valore di L. 42.000.000.

Con decreto del prefetto di Napoli n. 100133 dell'8 marzo 1995 l'Università degli studi di Napoli è stata autorizzata ad accettare da parte della ditta «Svas Italia S.r.l. la donazione di un frigorifero per il mantenimento a bassa temperatura di farmaci per la ricerca e la cura dei pazienti affetti da fibrosi cistica per un valore di L. 365.000.

95A4528

Autorizzazione all'Università di Genova ad accettare alcune donazioni

Con decreto del prefetto di Genova n. 251 del 28 marzo 1995 l'Università degli studi di Genova è stata autorizzata ad accettare da parte della «Hewlett Packard italiana S.p.a.» la donazione consistente in apparecchiature scientifiche del valore complessivo di L. 141.034.000.

Con decreto del prefetto di Genova n. 270 del 28 marzo 1995 l'Università degli studi di Genova è stata autorizzata ad accettare da parte del sig. Giuseppe Rugari, la donazione della somma di L. 20.000.000 per l'assegnazione di una borsa di studio annuale intitolata «Emanuela Rugari».

Con decreto del prefetto di Genova n. 271 del 28 marzo 1995 l'Università degli studi di Genova è stata autorizzata ad accettare da parte della «Hewlett Packard italiana S.p.a.» la donazione consistente in apparecchiature scientifiche per L. 41.104.000.

Con decreto del prefetto di Genova n. 86 del 13 marzo 1995 l'Università degli studi di Genova è stata autorizzata ad accettare da parte della «Ethicon S.p.a.» la donazione di una apparecchiatura scientifica del valore di L. 48.902.800.

Con decreto del prefetto di Genova n. 1814 del 16 gennaio 1995 l'Università degli studi di Genova è stata autorizzata ad accettare da parte della ditta «Hewlett-Packard», la donazione consistente in una apparecchiatura scientifica del valore di L. 24.462.000.

95A4530

MINISTERO DEL TESORO

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Cambi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo dalla Banca d'Italia ai sensi della legge 12 agosto 1993, n. 312, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 195 del 20 agosto 1993, adottabili, fra l'altro, dalle amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato ai sensi dell'art. 1 della legge 3 marzo 1951, n. 193.

Cambi del giorno 31 luglio 1995

Dollaro USA	1584,48
ECU	2134,77
Marco tedesco	1149,26
Franco francese	332,39
Lira sterlina	2539,92
Fiorino olandese	1025,69
Franco belga	55,900
Peseta spagnola	13,365
Corona danese	295,58
Lira irlandese	2613,12
Dracma greca	7,90
Escudo portoghese	11,006
Dollaro canadese	1156,39
Yen giapponese	18,042
Franco svizzero	1384,19
Scellino austriaco	163,38
Corona norvegese	259,26
Corona svedese	225,14
Marco finlandese	378,65
Dollaro australiano	1168,55

95A4581

REGIONE TOSCANA

Autorizzazione alla vendita dell'acqua minerale «Cinciano» in contenitori di PET ottenuti a partire da preforme. Rinnovo autorizzazione imbottigliamento contenitori già finiti. Autorizzazione definitiva imbottigliamento contenitori vetro.

Si comunica che, con decreto n. 1717 del 23 giugno 1995 del dirigente responsabile dell'area 2, «Risanamento e tutela qualità acqua e aria», esecutivo ai sensi di legge la società Nuova Sorgente S.r.l., con sede legale e stabilimento di produzione in Poggibonsi, località Cinciano, è stata autorizzata:

a confezionare e vendere per uso di bevanda, l'acqua minerale naturale Cinciano in bottiglie prodotte nel proprio stabilimento di imbottigliamento, a partire da preforme di PET:

«Lighter» e «Vivypak» prodotte dalla Johnson Controls S.p.a.;

«Lighter» prodotte dalla Inca International S.p.a.;

«Lighter» prodotte dalla I.L.P. S.n.c.

Tale autorizzazione viene concessa alla società richiedente per il periodo di dodici mesi a partire dalla data di notifica del presente provvedimento autorizzativo;

a confezionare e vendere l'acqua minerale naturale «Cinciano» nei contenitori di vetro a perdere di cui alla D.G.R.T. n. 3634 del 27 aprile 1992 in via definitiva.

Alla stessa società è rinnovata l'autorizzazione di cui alla D.G.R.T. n. 3634 del 27 aprile 1995 limitatamente ai tipi di PET «Lighter» e «Melinar B 90» per il periodo di trentasei mesi a partire dalla data di notifica del presente atto amministrativo.

La società «Nuova Sorgente S.r.l.» dovrà comunicare al dipartimento ambiente della regione Toscana la data di inizio del confezionamento dell'acqua minerale naturale «Cinciano» nei contenitori in PET sopracitati, prodotti da preforme nel proprio stabilimento e presentare entro 20 giorni da tale data e successivamente con frequenza trimestrale, certificati analitici indicati ai punti *4a)* e *4b)* del decreto sopracitato.

La stessa società dovrà presentare, con frequenza quadrimestrale, relativamente ai contenitori di PET già finiti, i certificati analitici indicati ai sopracitati punti *4a)* e *4b)*.

I risultati di tali rilevamenti analitici costituiranno elementi di giudizio per il mantenimento e l'eventuale rinnovo dell'autorizzazione stessa.

95A4463

UNIVERSITÀ DI LECCE

Vacanza di un posto di professore universitario di ruolo di prima fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66, e 93 del testo unico sull'istruzione superiore approvato con regio decreto n. 1592 del 31 agosto 1933, dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale n. 238 del 5 aprile 1945, e dell'art. 5, comma 9, della legge n. 537 del 24 dicembre 1993, si comunica che presso la facoltà di economia dell'Università degli studi di Lecce è vacante il seguente posto di professore universitario di ruolo di prima fascia: diritto civile del settore scientifico-disciplinare sotto specificato, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento:

Facoltà di economia:

N01X diritto privato.

Gli aspiranti al trasferimento al posto anzidetto dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà interessata, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Si precisa che la presa di servizio effettiva dei candidati prescelti è subordinata alla verifica della disponibilità finanziaria dell'Ateneo, ai sensi dell'art. 5 della legge n. 537/1993.

95A4475

Vacanza di un posto di professore universitario di ruolo di seconda fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66, e 93 del testo unico sull'istruzione superiore approvato con regio decreto n. 1592 del 31 agosto 1933, dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale n. 238 del 5 aprile 1945, e dell'art. 5, comma 9, della legge n. 537 del 24 dicembre 1993, si comunica che presso la facoltà di economia dell'Università degli studi di Lecce è vacante il seguente posto di professore universitario di ruolo di seconda fascia: istituzioni di diritto privato del settore scientifico-disciplinare sotto specificato, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento:

Facoltà di economia:

N01X diritto privato.

Gli aspiranti al trasferimento al posto anzidetto dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà interessata, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Si precisa che la presa di servizio effettiva dei candidati prescelti è subordinata alla verifica della disponibilità finanziaria dell'Ateneo, ai sensi dell'art. 5 della legge n. 537/1993.

95A4476

UNIVERSITÀ «LA SAPIENZA» DI ROMA

Vacanza di un posto di professore universitario di ruolo di seconda fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382/1980 e dell'art. 5, comma 9, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, si comunica che presso l'Università degli studi «La Sapienza» di Roma è vacante un posto di professore universitario di ruolo di seconda fascia, per la disciplina sottoelencata, alla cui copertura la facoltà di lettere e filosofia intende provvedere mediante procedura di trasferimento:

Facoltà di lettere e filosofia:

settore scientifico-disciplinare M02A Storia moderna comprendente la disciplina «Storia moderna»: un posto.

Gli aspiranti al posto anzidetto dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà di lettere e filosofia dell'Università «La Sapienza» entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

In relazione a quanto disposto dall'art. 5 della legge n. 537/1993, i trasferimenti dei professori chiamati, restano subordinati alla disponibilità del finanziamento destinato a consentire il pagamento degli emolumenti dovuti al medesimo.

95A4496

Riapertura del termine per la presentazione delle domande da parte degli aspiranti ad un posto di professore universitario di ruolo di seconda fascia da coprire mediante trasferimento.

Sono riaperti i termini della presentazione delle domande di partecipazione da parte degli aspiranti al trasferimento di un posto di professore universitario di ruolo di seconda fascia presso la facoltà di economia e commercio dell'Università «La Sapienza» la cui vacanza è stata pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 148 del 27 giugno 1995, per la disciplina sottoelencata:

Facoltà di economia e commercio:

settore scientifico-disciplinare N01X diritto privato comprendente la disciplina «istituzioni di diritto privato» per il polo di Latina: un posto.

Gli aspiranti al posto anzidetto dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà di economia e commercio dell'Università «La Sapienza» entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

In relazione a quanto disposto dall'art. 5 della legge n. 537/1993, i trasferimenti dei professori chiamati, restano subordinati alla disponibilità del finanziamento destinato a consentire il pagamento degli emolumenti dovuti al medesimo.

95A4497

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10;
— presso le Librerie concessionarie indicate nelle pagine precedenti.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10) e presso le librerie concessionarie consegnando gli avvisi a mano, accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1995

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1995
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1995 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1995

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:

- annuale	L. 357.000
- semestrale	L. 195.500

Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:

- annuale	L. 65.500
- semestrale	L. 46.000

Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:

- annuale	L. 200.000
- semestrale	L. 109.000

Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:

- annuale	L. 65.000
- semestrale	L. 45.500

Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:

- annuale	L. 199.500
- semestrale	L. 108.500

Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:

- annuale	L. 687.000
- semestrale	L. 379.000

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, *parte prima, prescelto con la somma di* **L. 98.000**, *si avrà diritto a ricevere l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 1995.*

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L. 1.300
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»*	L. 2.550
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili*, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.400
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.400

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L. 124.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L. 1.400

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L. 81.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L. 7.350

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1995
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo mediante 52 spedizioni settimanali raccomandate	L. 1.300.000
Vendita singola: per ogni microfiches fino a 96 pagine cadauna	L. 1.500
per ogni 96 pagine successive	L. 1.500
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L. 4.000

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L. 336.000
Abbonamento semestrale	L. 205.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.450

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189

* 4 1 1 1 0 0 1 7 8 0 9 5 *

L. 1.300

ALLEGATO 3

MUD (LEGGE 70/94)

CATALOGO EUROPEO RIFIUTI

Codice	P	Descrizione
170000	P	RIFIUTI DI COSTRUZIONI E DEMOLIZIONI (COMPRESA LA COSTRUZIONE DI STRADE)
170100		Cemento, mattoni, mattonelle, ceramiche e materiali in gesso
170101		cemento
170102		mattoni
170103		mattonelle e ceramica
170104		materiali da costruzione a base di gesso
170105		materiali da costruzione a base di amianto
170200		Legno, vetro e plastica
170201		legno
170202		vetro
170203		plastica
170300		Asfalto, catrame e prodotti catramosi
170301		asfalto contenente catrame
170302		asfalto (non contenente catrame)
170303		catrame e prodotti catramosi
170400		Metalli (incluse le loro leghe)
170401		rame, bronzo e ottone
170402		alluminio
170403		piombo
170404		zinco
170405		ferro e acciaio
170406		stagno
170407		metalli misti
170408		cavi
170500		Terra e materiali di dragaggio
170501		terra e rocce
170502		terra di dragaggio
170600	P	Materiale isolante
170601	P	materiali isolanti contenenti amianto
170602		altri materiali isolanti
170700		Rifiuti misti di costruzioni e demolizioni
170701		rifiuti misti di costruzioni e demolizioni
180000	P	RIFIUTI DI RICERCA MEDICA E VETERINARIA (TRANNE I RIFIUTI DI CUCINA E RISTORAZIONE CHE NON DERIVINO DIRETTAMENTE DAI LUOGHI DI CURA)
180100	P	Rifiuti di maternità, diagnosi e prevenzione delle malattie negli uomini
180101		oggetti da taglio (bisturi, rasoi)
180102		parti anatomiche ed organi incluse le sacche per il plasma e le sostanze per la conservazione del sangue
180103	P	altri rifiuti la cui raccolta e smaltimento richiede precauzioni in funzione della prevenzione di infezioni
180104		rifiuti la cui raccolta e smaltimento non richiede precauzioni particolari in funzione della prevenzione di infezioni (es. abbigliamento, contenitori e indumenti monouso
180105		sostanze chimiche e medicinali di scarto
180200	P	rifiuti della ricerca, diagnosi, trattamentoe prevenzione delle malattie negli animali
180201		oggetti da taglio (bisturi, rasoi)
180202	P	altri rifiuti la cui raccolta e smaltimento richiede precauzioni in funzione della prevenzione di infezioni
180203		rifiuti la cui raccolta e smaltimento non richiede precauzioni particolari in funzione della prevenzione di infezioni
180204	P	sostanze chimiche di scarto
190000	P	RIFIUTI DA IMPIANTI DI TRATTAMENTO RIFIUTI, IMPIANTI DI TRATTAMENTO ACQUE REFLUE FUORI SITO E INDUSTRIE DELL'ACQUA
190100	P	Rifiuti da incenerimento o pirolisi di rifiuti urbani ed assimilabili da commercio, industrie e istituzioni
190101		ceneri pesanti e scorie
190102		materiali ferrosi separati dalle ceneri pesanti
190103	P	ceneri leggere
190104	P	polveri di caldaia
190105	P	residui di filtrazione prodotti dagli impianti di trattamento dei fumi
190106	P	acque reflue da trattamento dei fumi ed altre acque reflue
190107	P	rifiuti solidi derivanti dal trattamento dei fumi
190108		rifiuti di pirolisi
190109		catalizzatori esauriti, ad esempio per l'abbattimento degli Nox
190110	P	carbone attivo esaurito dal trattamento dei fumi
190199		rifiuti non specificati altrimenti
190200	P	Rifiuti da trattamenti chimico/fisici specifici di rifiuti industriali (ad esempio decromatazione, decianizzazione, neutralizzazione)
190201	P	fanghi di idrossidi di metalli ed altri fanghi da trattamento di precipitazione dei metalli
190202		miscele di rifiuti per lo stoccaggio finale
190300		Rifiuti stabilizzati/solidificati
190301		rifiuti stabilizzati/solidificati con leganti idraulici
190302		rifiuti stabilizzati/solidificati con leagnti organici
190303		rifiuti stabilizzati con trattamenti biologici
190400	P	Rifiuti vetrificati e rifiuti di vetrificazione
190401		rifiuti vetrificati
190402	P	ceneri leggere ed altri rifiuti di trattamento dei fumi
190403	P	fase solida non vetrificata
190404		rifiuti acquosi dalla tempra di rifiuti vetrificati
190500		Rifiuti dal trattamento aerobico di rifiuti solidi
190501		frazione non composta di rifiuti urbani e simili
190502		frazione non composta di rifiuti animali e vegetali
190503		composti fuori specifica
190599		rifiuti non specificati altrimenti
190600		Rifiuti dal trattamento anaerobico dei rifiuti
190601		fanghi da trattamento anaerobico di rifiuti urbani e simili
190602		rifiuti da trattamento anaerobico di rifiuti animali e vegetali
190699		rifiuti non specificati altrimenti
190700		Percolato di discarica
190701		percolato di discariche
190800	P	Rifiuti da impianti di trattamento delle acque reflue non specificati altrimenti
190801		mondiglia
190802		rifiuti di dissabbiamento (filtrazioni acque)
190803	P	grassi ed oli da separatori olio/acqua
190804		fanghi dal trattamento delle acque reflue industriali
190805		fanghi di trattamento delle acque reflue urbane
190806	P	resine di scambio ionico sature o esauste
190807	P	soluzioni e fanghi di rigenerazione delle resine a scambio ionico
190399		rifiuti non specificati altrimenti
190900		Rifiuti dalla preparazione di acqua potabile o acqua per usi commerciale
190901		rifiuti di filtrazioni primarie e screenings
190902		fanghi di impianti di chiarificazione delle acque
190903		fanghi di impianti di decarbonatazione delle acque
190904		carbone attivo esaurito
190905		reine di scambio ionico sature od esauste
190906		soluzioni e fanghi di rigenerazione delle resine a scambio ionico
190999		rifiuti non specificati altrimenti
200000	P	RIFIUTI SOLIDI URBANI ED ASSIMILABILI DA COMMERCIO, INDUSTRIA ED ISTITUZIONI INCLUSI I RIFIUTI DLLA RACCOLTA DIFFERENZIATA
200100	P	Raccolta differenziata
200101		carta e cartone
200102		vetro
200103		plastica (piccole dimensioni)
200104		altri tipi di plastica
200105		metallo (piccole dimensioni, es. lattine)
200106		altri tipi di metallo
200107		legno
200108		rifiuti di natura organica utilizzabili per il compostaggio (compresi oli per frittura e rifiuti di mense e ristoranti)
200109		oli e grassi
200110		abiti
200111		prodotti tessili
200112	P	vernici, inchiostri, adesivi
200113	P	solventi
200114		acidi
200115		rifiuti alcalini
200116		detergenti
200117	P	prodotti fotochimici
200118		medicinali
200119	P	pesticidi
200120		batterie e pile
200121	P	tubi fluorescenti e altri rifiuti contenenti mercurio
200122		aerosol
200123		apparecchiature contenenti clorofluorocarburi
200124		apparecchiature elettroniche (schede elettroniche)
200200		Rifiuti di giardini e parchi (inclusi i rifiuti provenienti da cimiteri)
200201		rifiuti compostabili
200202		terreno e rocce
200203		altri rifiuti non compostabili
200300		Altri rifiuti urbani
200301		rifiuti urbani misti
200302		rifiuti di mercati
200303		residui di pulizia delle strade
200304		fanghi di serbatoi settici
200305		veicoli fuori uso

ALLEGATO 4

MUD (LEGGE 70/94)

CODICI ISTAT ATTIVITÀ (91)

Codice		Descrizione
A	01	AGRICOLTURA, CACCIA E RELATIVI SERVIZI
	01.1	Coltivazioni agricole; orticoltura, floricoltura
	01.11	Coltivazione di cereali e di altri seminativi n c a
	01.11.1	Coltivazione di cereali (compreso il riso)
	01.11.2	Coltivazione di semi e frutti oleosi
	01.11.3	Coltivazione di barbabietola da zucchero
	01.11.4	Coltivazione di tabacco
	01.11.5	Coltivazione di altri seminativi
	01.11.6	Coltivazioni miste di cereali e altri seminativi
	0.1.12	Coltivazione di ortaggi, specialita' orticole, fiori e prodotti di vivai
	01.12.1	Coltivazione di ortaggi
	01.12.2	Coltivazioni floricole e di piante ornamentali
	01.12.3	Orto-colture specializzate vivaistiche e sementiere
	01.12.4	*Coltivazioni miste di ortaggi,* specialita' orticole, fiori e prodotti di vivai
	01.13	Coltivazione di frutta;frutta a guscio,prodotti destinati alla preparazione di bevande e spezie
	01.13.1	Colture viticole e aziende vitivinicole
	01.13.2	Colture olivicole
	01.13.3	Colture agrumicole
	01.13.4	Colture frutticole diverse, coltivazione di prodotti destinati alla preparazione di bevande e spezie
	01.13.5	Colture miste vitivinicole, olivicole e frutticole
	01.2	Allevamento di animali
	01.21	Allevamento di bovini e bufalini, produzione di latte crudo
	01.22	Allevamento di ovini, caprini, equini
	01.22.1	Allevamento di ovini e caprini
	01.22.2	Allevamento di equini
	01.23	Allevamento di suini
	01.24	Allevamento di pollame e altri volatili
	01.24.1	Allevamento di pollame e altri volatili
	01.24.2	Selezione e incubazione artificiale di uova di galline e altri volatili
	01.25	Allevamento di altri animali
	01.25.1	Allevamento di conigli
	01.25.2	Allevamento di animali da pelliccia
	01.25.3	Apicoltura
	01.25.4	Bachicoltura
	01.25.5	Allevamento di altri animali
	01.3	Coltivazioni agricole associate all'allevamento di animali (attivita' mista)
	01.4	Attivita' dei servizi connessi all'agricoltura e alla zootecnia, esclusi i servizi veterinari
	01.41	Attivita' dei servizi connessi all'agricoltura
	01.41.1	Esercizio e noleggio di mezzi e di macchine agricole per conto terzi, con personale
	01.41.2	Approvvigionamento e distribuzione di mezzi tecnici necessari all'esercizio dell'agricoltura
	01.41.3	Raccolta, prima lavorazione, conservazione di prodotti agricoli e altre attivita' dei servizi connessi alla agricoltura svolti per conto terzi (esclusa trasformazione)
	01.42	Attivita' dei servizi connessi all'allevamento del bestiame, esclusi i servizi veterinari
	01.5	Caccia e cattura di animali per allevamento e ripopolamento di selvaggina, compresi i servizi connessi
	02	SILVICOLTURA E UTILIZZAZIONE DI AREE FORESTALI E SERVIZI CONNESSI
	02,01	Silvicoltura e utilizzazione di aree forestali
	02.01.1	Aziende di utilizzazione delle foreste e dei boschi
	02.01.2	Consorzi di forestazione e rimboschimento
	02.02	Servizi connessi alla silvicoltura e alla utilizzazione di aree forestali
B	05	PESCA, PISCICOLTURA E SERVIZI CONNESSI
	05.01	Pesca
	05.01.1	Esercizio della pesca in acque marine e lagunari
	05.01.2	Esercizio della pesca in acque dolci
	05.02	Piscicoltura
	05.02.1	Esercizio di allevamenti di pesci marini e lagunari, di molluschi e di crostacei
	05.02.2	Esercizio di allevamenti di pesci in acque dolci (anche presso aziende agricole)
	05.03	Attivita' dei servizi connessi alla pesca e alla piscicoltura
C A	10	ESTRAZIONE DI CARBON FOSSILE E LIGNITE: ESTRAZIONE DI TORBA
	10.1	Estrazione ed agglomerazione di carbon fossile
	10.2	Estrazione ed agglomerazione di lignite
	10.3	Estrazione ed agglomerazione di torba
	11	ESTRAZIONE DI PETROLIO GREGGIO E DI GAS NATURALE; SERVIZI CONNESSI ALL'ESTRAZIONE DI PETROLIO E DI GAS NATURALE, ESCLUSA LA PROSPEZIONE
	11.1	Estrazione di petrolio greggio e di gas naturale
	11.11	Estrazione di petrolio greggio
	11.12	Estrazione di gas naturale
	11.13	Estrazione di sabbie e scisti bituminosi
	11.2	Attivita' dei servizi connessi all'estrazione di petrolio e di gas, esclusa la prospezione
	12	ESTRAZIONE DI MINERALI DI URANIO E DI TORIO
CB	13	ESTRAZIONE DI MINERALI METALLIFERI
	13.1	Estrazione di minerali di ferro
	13.2	Estrazione di minerali metallici non ferrosi, ad eccezione dei minerali di uranio e di torio
	14	ALTRE INDUSTRIE ESTRATTIVE
	14.1	Estrazione di pietra
	14.11	Estrazione di pietre per l'edilizia
	14.11.1	Estrazione di pietre ornamentali
	14.11.2	Estrazione di altre pietre da costruzione
	14.12	Estrazione di pietre per calce, pietra da gesso e creta
	14.12.1	Estrazione di pietra da gesso e di anidrite
	14.12.2	Estrazione di pietre per calce e cementi e di dolomite
	14.13	Estrazione di ardesia
	14.2	Estrazione di ghiaia, sabbia e argilla
	14.21	Estrazione di ghiaia e sabbia
	14.22	Estrazione di argilla e caolino
	14.3	Estrazione di minerali per le industrie chimiche e la fabbricazione di concimi
	14.30.1	Estrazione di sali di potassio e di fosfati di calcio naturali
	14.30.2	Estrazione di zolfo e di pirite
	14.30.3	Estrazione di baritina,di fluorite, di acido borico, terre coloranti e altri minerali per le industrie chimiche
	14.4	Produzione di sale
	14.5	Estrazione di altri minerali e prodotti di cava n c a
	14.50.1	Estrazione di pomice e altri materiali abrasivi
	14.50.2	Estrazione di asfalto e bitume naturali
	14.50.3	Estrazione di altri minerali e prodotti di cava (quarzo, quarzite, sabbie silicee, ecc)
DA	15	INDUSTRIE ALIMENTARI E DELLE BEVANDE
	15.1	Produzione, lavorazione e conservazione di carne e di prodotti a base di carne
	15.11	Produzione, lavorazione e conservazione di carne, esclusi i volatili
	15.11.1	Produzione di carne, non di volatili, e di prodotti della macellazione
	15.11.2	Conservazione di carne, non di volatili, mediante congelamento e surgelazione
	15.12	Produzione, lavorazione e conservazione di carne di volatili
	15.12.1	Produzione di carne di volatili e di prodotti della macellazione
	15.12.2	Conservazione di carne di volatili e di conigli mediante congelamento e surgelazione
	15.13	Produzione di prodotti a base di carne
	15.2	Lavorazione e conservazione di pesce e di prodotti a base di pesce
	15.20.1	Conservazione di pesci, crostacei e molluschi: congelamento, surgelazione, inscatolamento, ecc
	15.20.2	Produzione di prodotti a base di pesce, crostacei e molluschi
	15.3	Lavorazione e conservazione di frutta e ortaggi

ALLEGATO 4

CODICI ISTAT ATTIVITÀ (91)

MUD (LEGGE 70/94)

	Codice	Attività
	15.31	Lavorazione e conservazione delle patate
	15.32	Produzione di succhi di frutta e di ortaggi
	15.33	Lavorazione e conservazione di frutta e ortaggi n c a
	15.4	Fabbricazione di oli e grassi vegetali e animali
	15.41	Fabbricazione di oli e grassi grezzi
	15.41.1	Fabbricazione di olio di oliva grezzo
	15.41.2	Fabbricazione di oli da semi oleosi grezzi
	15.41.3	Fabbricazione di oli e grassi animali grezzi
	15.42	Fabbricazione di oli e grassi raffinati
	15.42.1	Fabbricazione di olio di oliva raffinato
	15.42.2	Fabbricazione di olio e grassi da semi e da frutti oleosi raffinati
	15.42.3	Fabbricazione di grassi animali raffinati
	15.43	Produzione di margarina e di grassi commestibili simili
	15.5	Industria lattiero-casearia
	15.51	Trattamento igienico, conservazione e trasformazione del latte
	15.51.1	Trattamento igienico e confezionamento di latte alimentare pastorizzato e a lunga conservazione
	15.51.2	Produzione dei derivati del latte:burro, formaggi, ecc
	15.52	Fabbricazione di gelati
	15.6	Lavorazione delle granaglie e di prodotti amidacei
	15.61	Lavorazione delle granaglie
	15.61.1	Molitura dei cereali
	15.61.2	Altre lavorazioni di semi e granaglie
	15.62	Fabbricazione di prodotti amidacei
	15.7	Fabbricazione di prodotti per l'alimentazione degli animali
	15.71	Fabbricazione di prodotti per l'alimentazione degli animali da allevamento
	15.72	Fabbricazione di prodotti per l'alimentazione degli animali domestici
	15.8	Fabbricazione di altri prodotti alimentari
	15.81	Fabbricazione di prodotti di panetteria e di pasticceria fresca
	15.81.1	Fabbricazione di prodotti di panetteria
	15.81.2	Fabbricazione di pasticceria fresca
	15.82	Fabbricazione di fette biscottate e di biscotti; fabbricazione di prodotti di pasticceria conservati
	15.83	Fabbricazione di zucchero
	15.84	Fabbricazione di cacao, cioccolato,caramelle e confetterie
	15.85	Fabbricazione di paste alimentari, di cuscus e di prodotti farinacei simili
	15.86	Lavorazione del te' e del caffe'
	15.87	Fabbricazione di condimenti e spezie
	15.88	Fabbricazione di preparati omogeneizzati e di alimenti dietetici
	15.89	Fabbricazione di altri prodotti alimentari n c a
	15.89.1	Fabbricazione di dolcificanti, budini e creme da tavola
	15.89.2	Fabbricazione di alimenti precotti (surgelati, in scatola, ecc). di minestre e brodi
	15.89.3	Fabbricazione di altri prodotti alimentari: aceti, lieviti, prodotti a base di frutta a guscio, estratti per liquori ed altri prodotti alimentari
	15.9	Industria delle bevande
	15.91	Fabbricazione di bevande alcoliche distillate
	15.92	Fabbricazione di alcol etilico di fermentazione
	15.93	Fabbricazione di vino di uve (non di produzione propria)
	15.93.1	Fabbricazione di vini (esclusi i vini speciali)
	15.93.2	Fabbricazione di vini speciali
	15.94	Produzione di sidro e di altri vini a base di frutta
	15.95	Produzione di altre bevande fermentate non distillate
	15.96	Fabbricazione di birra
	15.97	Fabbricazione di malto
	15.98	Produzione di acque minerali e di bibite analcoliche
	15.99	Fabbricazione di altre bevande analcoliche
	16	INDUSTRIA DEL TABACCO
DB	17	INDUSTRIE TESSILI
	17.1	Preparazione e filatura di fibre tessili
	17.11	Preparazione e filatura di fibre tipo cotone
	17.12	Preparazione e filatura di fibre tipo lana cardata
	17.12.1	Preparazione delle fibre di lana e assimilate, cardatura
	17.12.2	Filatura della lana cardata e di altre fibre tessili a taglio laniero
	17.13	Preparazione e filatura di fibre tipo lana pettinata
	17.13.1	Pettinatura e ripettinatura delle fibre di lana e assimilate
	17.13.2	Filatura della lana pettinata e delle fibre assimilate; preparazioni in gomitoli e matasse
	17.14	Preparazione e filatura di fibre tipo lino
	17.15	Torcitura e preparazione della seta (inclusa quella di cascami) e torcitura e testurizzazione di filati sintetici o artificiali
	17.16	Preparazione di filati cucirini
	17.17	Attivita' di preparazione e di filatura di altre fibre tessili
	17.2	Tessitura di materie tessili
	17.21	Tessitura di filati tipo cotone
	17.22	Tessitura di filati tipo lana cardata
	17.23	Tessitura di filati tipo lana pettinata
	17.24	Tessitura di filati tipo seta
	17.25	Tessitura di altre materie tessili
	17.3	Finissaggio dei tessili
	17.4	Confezionamento di articoli in tessuto, esclusi gli articoli di vestiario
	17.40.1	Confezionamento di biancheria da letto, da tavola e per l'arredamento
	17.40.2	Fabbricazione di articoli in materie tessili n c a
	17.5	Altre industrie tessili
	17.51	Fabbricazione di tappeti e moquettes
	17.52	Fabbricazione di spago, corde, funi e reti
	17.53	Fabbricazione di tessuti non tessuti e di articoli in tali materie, esclusi gli articoli di vestiario
	17.54	Fabbricazione di altri tessili n c a
	17.54.1	Fabbricazione di feltri battuti
	17.54.2	Fabbricazione di nastri, fettucce, stringhe, trecce, passamanerie di fibre tessili
	17.54.3	Fabbricazione di tessuti elastici diversi
	17.54.4	Fabbricazione di articoli tessili diversi
	17.54.5	Fabbricazione di tulli, pizzi, merletti
	17.54.6	Fabbricazione di ricami
	17.6	Fabbricazione di maglierie
	17.7	Fabbricazione di articoli in maglieria
	17.71	Fabbricazione di articoli di calzetteria a maglia
	17.72	Fabbricazione di pullover, cardigan ed altri articoli simili a maglia
	17.73	Fabbricazione di altra maglieria esterna
	17.74	Fabbricazione di maglieria intima
	17.75	Fabbricazione di altri articoli e accessori a maglia
	18	CONFEZIONE DI ARTICOLI DI VESTIARIO; PREPARAZIONE E TINTURA DI PELLICCE
	18.1	Confezione di vestiario in pelle
	18.2	Confezione di altri articoli di vestiario ed accessori
	18.21	Confezione di indumenti da lavoro
	18.22	Confezione di altri indumenti esterni
	18.22.1	Confezione di vestiario esterno
	18.22.2	Confezione su misura di vestiario
	18.23	Confezione di biancheria personale
	18.24	Confezione di altri articoli di vestiario ed accessori
	18.24.1	Confezione di cappelli
	18.24.2	Confezioni varie e accessori per l'abbigliamento
	18.24.3	Confezione di abbigliamento o indumenti particolari
	18.24.4	Altre attivita' collegate all'industria dello abbigliamento
	18.3	Preparazione e tintura di pellicce; confezione di articoli in pelliccia, pelle e similari

ALLEGATO 4

MUD (LEGGE 70/94)

CODICI ISTAT ATTIVITÀ (91)

DC	19	PREPARAZIONE E CONCIA DEL CUOIO; FABBRICAZIONE DI ARTICOLI DA VIAGGIO, BORSE, ARTICOLI DA CORREGGIAIO, SELLERIA E CALZATURE
	19.1	Preparazione e concia del cuoio
	19.2	Fabbricazione di articoli da viaggio, borse, articoli da correggiaio e selleria
	19.3	Fabbricazione di calzature
	19.30.1	Fabbricazione di calzature non in gomma
	19.30.2	Fabbricazione di parti e accessori per calzature non in gomma
	19.30.3	Fabbricazione di calzature, suole e tacchi in gomma e plastica
DD	20	INDUSTRIA DEL LEGNO E DEI PRODOTTI IN LEGNO E SUGHERO, ESCLUSI I MOBILI; FABBRICAZIONE DI ARTICOLI DI PAGLIA E MATERIALI DA INTRECCIO
	20.1	Taglio, piallatura e trattamento del legno
	20.2	Fabbricazione di fogli da impiallacciatura; fabbricazione di compensato, pannelli stratificati (ad anima listellata), pannelli di fibre, di particelle ed altri pannelli
	20.3	Fabbricazione di elementi di carpenteria in legno e falegnameria per l'edilizia
	20.30.1	Fabbricazione di porte e finestre in legno (escluse porte blindate)
	20.30.2	Fabbricazione di altri elementi di carpenteria in legno e falegnameria
	20.4	Fabbricazione di imballaggi in legno
	20.5	Fabbricazione di altri prodotti in legno; fabbricazione di articoli in sughero, paglia e materiali da intreccio
	20.51	Fabbricazione di altri prodotti in legno
	20.51.1	Fabbricazione di prodotti vari in legno (esclusi i mobili)
	20.51.2	Laboratori di corniciai
	20.52	Fabbricazione di articoli in sughero, paglia e materiali da intreccio
	20.52.1	Fabbricazione dei prodotti della lavorazione del sughero
	20.52.2	Produzione di articoli di paglia e di materiale da intreccio prodotti di carta; stampa ed editoria
DE	21	FABBRICAZIONE DELLA PASTA-CARTA, DELLA CARTA E DEI PRODOTTI DI CARTA
	21.1	Fabbricazione della pasta-carta, della carta e del cartone
	21.11	Fabbricazione della pasta-carta
	21.12	Fabbricazione della carta e del cartone
	21.2	Fabbricazione di articoli di carta e di cartone
	21.21	Fabbricazione di carta e cartoni ondulati e di imballaggi di carta e cartone
	21.22	Fabbricazione di prodotti di carta e cartone per uso domestico e igienico-sanitario
	21.23	Fabbricazione di prodotti cartotecnici
	21.24	Fabbricazione di carta da parati
	21.25	Fabbricazione di altri articoli di carta e cartone n c a
	22	EDITORIA, STAMPA ERIPRODUZIONE DI SUPPORTI REGISTRATI
	22.1	Editoria
	22.11	Edizione di libri, opuscoli, libri di musica e altre pubblicazioni
	22.12	Edizione di giornali
	22.13	Edizione di riviste e periodici
	22.14	Edizione di supporti sonori registrati
	22.15	Altre edizioni
	22.2	Stampa e attivita' dei servizi connessi alla stampa
	22.21	Stampa di giornali
	22.22	Altre stampe di arti grafiche
	22.23	Rilegatura e finitura di libri
	22.24	Composizione e fotoincisione
	22.25	Altri servizi connessi alla stampa
	22.3	Riproduzione di supporti registrati
	22.31	Riproduzione di supporti sonori registrati
	22.32	Riproduzione di supporti video registrati
	22.33	Riproduzione di supporti informatici registrati
DF	23	FABBRICAZIONE DI COKE, RAFFINERIE DI PETROLIO, TRATTAMENTO DEI COMBUSTIBILI NUCLEARI
	23.1	Fabbricazione di prodotti di cokeria
	23.2	Fabbricazione di prodotti petroliferi raffinati
	23.20.1	Raffinerie di petrolio
	23.20.2	Preparazione o miscelazione di derivati del petrolio (esclusa la petrolchimica)
	23.20.3	Miscelazione di gas petroliferi liquefatti (GPL) e loro imbottigliamento
	23.20.4	Fabbricazione di emulsioni di bitume, di catrame e di leganti per uso stradale
	23.3	Trattamento dei combustibili nucleari
DG	24	FABBRICAZIONE DI PRODOTTI CHIMICI E DI FIBRE SINTETICHE E ARTIFICIALI
	24.1	Fabbricazione di prodotti chimici di base
	24.11	Fabbricazione di gas industriali
	24.12	Fabbricazione di coloranti e pigmenti
	24.13	Fabbricazione di altri prodotti chimici di base inorganici
	24.14	Fabbricazione di altri prodotti chimici di base organici
	24.15	Fabbricazione di concimi e di composti azotati
	24.16	Fabbricazione di materie plastiche in forme primarie
	24.17	Fabbricazione di gomma sintetica in forme primarie
	24.2	Fabbricazione di pesticidi e di altri prodotti chimici per l'agricoltura
	24.3	Fabbricazione di pitture, vernici e smalti, inchiostri da stampa e mastici
	24.4	Fabbricazione di prodotti farmaceutici e di prodotti chimici e botanici per usi medicinali
	24.41	Fabbricazione di prodotti farmaceutici di base
	24.42	Fabbricazione di medicinali e preparati farmaceutici
	24.5	Fabbricazione di saponi e detergenti, di prodotti per la pulizia e la lucidatura, di profumi e prodotti per toletta
	24.51	Fabbricazione di saponi, detersivi e detergenti, di prodotti per la pulizia e la lucidatura
	24.51.1	Fabbricazione di saponi, detersivi e detergenti e di agenti organici tensioattivi
	24.51.2	Fabbricazione di specialita' chimiche per uso domestico e per manutenzione
	24.52	Fabbricazione di profumi e prodotti per toletta
	24.6	Fabbricazione di altri prodotti chimici
	24.61	*Fabbricazione di esplosivi*
	24.62	Fabbricazione di colle e gelatine
	24.63	Fabbricazione di oli essenziali
	24.64	Fabbricazione di prodotti chimici per uso fotografico
	24.65	Fabbricazione di supporti preparati per registrazione audio, video, informatica
	24.66	Fabbricazione di altri prodotti chimici n c a
	24.66.1	Fabbricazione di prodotti chimici organici mediante processi di fermentazione o derivati da materie prime vegetali
	24.66.2	Fabbricazione di prodotti elettrochimici (esclusa la produzione di cloro, soda e potassa) ed elettrotermici
	24.66.3	Trattamento chimico degli acidi grassi
	24.66.4	Fabbricazione di prodotti chimici vari per uso industriale (compresi i preparati antidetonanti, antigelo)
	24.66.5	Fabbricazione di prodotti chimici impiegati per ufficio e per il consumo non industriale
	24.66.6	Fabbricazione di prodotti ausiliari per le industrie tessili e del cuoio
	24.7	Fabbricazione di fibre sintetiche e artificiali
DH	25	FABBRICAZIONE DI ARTICOLI IN GOMMA E MATERIE PLASTICHE
	25.1	Fabbricazione di articoli in gomma
	25.11	Fabbricazione di pneumatici e di camere d'aria
	25.12	Rigenerazione e ricostruzione di pneumatici
	25.13	Fabbricazione di altri prodotti in gomma
	25.2	Fabbricazione di articoli in materie plastiche
	25.21	Fabbricazione di lastre, fogli, tubi e profilati in materie plastiche

ALLEGATO 4

MUD (LEGGE 70/94)

CODICI ISTAT ATTIVITÀ (91)

	25.22	Fabbricazione di imballaggi in materie plastiche
	25.23	Fabbricazione di articoli in plastica per l'edilizia
	25.24	Fabbricazione di altri articoli in materie plastiche
DI	26	FABBRICAZIONE DI PRODOTTI DELLA LAVORAZIONE DI MINERALI NON METALLIFERI
	26.1	Fabbricazione di vetro e di prodotti in vetro
	26.11	Fabbricazione di vetro piano
	26.12	Lavorazione e trasformazione del vetro piano
	26.13	Fabbricazione di vetro cavo
	26.14	Fabbricazione di fibre di vetro
	26.15	Fabbricazione e lavorazione di altro vetro (incluso vetro per usi tecnici), lavorazione di vetro cavo
	26.15.1	Lavorazione e trasformazione del vetro cavo
	26.15.2	Lavorazione di vetro a mano e a soffio
	26.15.3	Fabbricazione e lavorazione di altro vetro (vetro tecnico e industriale per altri lavori)
	26.2	Fabbricazione di prodotti ceramici non refrattari, non destinati all'edilizia; fabbricazione di prodotti ceramici refrattari
	26.21	Fabbricazione di prodotti in ceramica per usi domestici e ornamentali
	26.22	Fabbricazione di articoli sanitari in ceramica
	26.23	Fabbricazione di isolatori e di pezzi isolanti in ceramica
	26.24	Fabbricazione di altri prodotti ceramici per uso tecnico e industriale
	26.25	Fabbricazione di altri prodotti ceramici
	26.26	Fabbricazione di prodotti ceramici refrattari
	26.3	Fabbricazione di piastrelle e lastre in ceramica per pavimenti e rivestimenti
	26.4	Fabbricazione di mattoni, tegole ed altri prodotti per l'edilizia in terracotta
	26.5	Produzione di cemento, calce, gesso
	26.51	Produzione di cemento
	26.52	Produzione di calce
	26.53	Produzione di gesso
	26.6	Fabbricazione di prodotti in calcestruzzo, cemento o gesso
	26.61	Fabbricazione di prodotti in calcestruzzo per l'edilizia
	26.62	Fabbricazione di prodotti in gesso per l'edilizia
	26.63	Produzione di calcestruzzo pronto per l'uso
	26.64	Produzione di malta
	26.65	Fabbricazione di prodotti in fibrocemento
	26.66	Fabbricazione di altri prodotti in calcestruzzo, gesso e cemento
	26.7	Taglio, modellatura e finitura della pietra
	26.70.1	Segagione e lavorazione delle pietre e del marmo
	26.70.2	Lavorazione artistica del marmo e di altre pietre affini; lavori in mosaico
	26.70.3	Frantumazione di pietre e minerali vari fuori della cava
	26.8	Fabbricazione di altri prodotti in minerali non metalliferi
	26.81	Fabbricazione di prodotti abrasivi
	26.82	Fabbricazione di altri prodotti in minerali non metalliferi n c a
DJ	27	PRODUZIONE DI METALLI E LORO LEGHE
	27.1	Produzione di ferro, di acciaio e di ferroleghe (CECA)
	27.2	Fabbricazione di tubi
	27.21	Fabbricazione di tubi di ghisa
	27.22	Fabbricazione di tubi di acciaio
	27.22.1	Produzione di tubi senza saldatura
	27.22.2	Produzione di tubi avvicinati, aggraffati, saldati e simili
	27.3	Altre attivita' di prima trasformazione del ferro e dell'acciaio e produzione di ferroleghe non CECA
	27.31	Stiratura a freddo
	27.32	Laminazione a freddo di nastri
	27.33	Profilatura mediante formatura e piegatura a freddo
	27.34	Trafilatura
	27.35	Altre attivita' di prima trasformazione del ferro e dell'acciaio n c a ; produzione di ferroleghe non CECA
	27.4	Produzione di metalli di base preziosi e non ferrosi
	27.41	Produzione di metalli preziosi e semilavorati
	27.42	Produzione di alluminio e semilavorati
	27.43	Produzione di zinco, piombo e stagno e semilavorati
	27.44	Produzione di rame e semilavorati
	27.45	Produzione di altri metalli non ferrosi e semilavorati
	27.5	Fusione di metalli
	27.51	Fusione di ghisa
	27.52	Fusione di acciaio
	27.53	Fusione di metalli leggeri
	27.54	Fusione di altri metalli non ferrosi
	28	FABBRICAZIONE E LAVORAZIONE DEI PRODOTTI IN METALLO, ESCLUSE MACCHINE E IMPIANTI
	28.1	Fabbricazione di elementi da costruzione in metallo
	28.11	Fabbricazione di strutture metalliche e di parti di strutture
	28.12	Fabbricazione di porte e finestre in metallo
	28.12.1	Fabbricazione di porte, finestre e loro telai, imposte e cancelli metallici
	28.12.2	Fabbricazione e installazione di tende da sole con strutture metalliche, tende alla veneziana e simili
	28.2	Fabbricazione di cisterne, serbatoi e contenitori in metallo; fabbricazione di radiatori e caldaie per il riscaldamento centrale
	28.21	Fabbricazione di cisterne, serbatoi e contenitori in metallo
	28.22	Fabbricazioni di radiatori e caldaie per riscaldamento centrale
	28.3	Fabbricazione di generatori di vapore, escluse le caldaie per riscaldamento centrale ad acqua calda
	28.4	Fucinatura, imbutitura, stampaggio e profilatura dei metalli; metallurgia delle polveri
	28.40.1	Produzione di pezzi di acciaio fucinati
	28.40.2	Produzione di pezzi di acciaio stampati
	28.40.3	Stampatura e imbutitura di lamiere di acciaio: tranciatura e lavorazione a sbalzo
	28.40.4	Sinterizzazione dei metalli e loro leghe
	28.5	Trattamento e rivestimento dei metalli, lavorazioni di meccanica generale per conto terzi
	28.51	Trattamento e rivestimento dei metalli
	28.52	Lavori di meccanica generale per conto terzi
	28.6	Fabbricazione di articoli di coltelleria, utensili e oggetti diversi in metallo
	28.61	Fabbricazione di articoli di coltelleria e posateria
	28.62	Fabbricazione di utensileria
	28.62.1	Fabbricazione di utensileria a mano
	28.62.2	Fabbricazione di parti intercambiabili per macchine utensili e operatrici
	28.63	Fabbricazione di serrature e cerniere
	28.7	Fabbricazione di altri prodotti metallici
	28.71	Fabbricazione di bidoni in acciaio e di contenitori analoghi
	28.72	Fabbricazione di imballaggi in metallo leggero
	28.73	Fabbricazione di prodotti fabbricati con fili metallici
	28.74	Fabbricazione di viti, bulloni, catene e molle
	28.74.1	Produzione di filettatura e bulloneria
	28.74.2	Produzione di molle
	28.74.3	Produzione di catene fucinate senza saldatura e stampate
	28.75	Fabbricazione di altri prodotti metallici n c a
	28.75.1	Costruzione di stoviglie, pentolame, vasellame, attrezzi da cucina e accessori casalinghi, articoli metallici per l'arredamento di stanze da bagno
	28.75.2	Costruzione di casseforti, forzieri, porte metalliche blindate
	28.75.3	Costruzione di altri articoli metallici e minuteria metallica
	28.75.4	Fabbricazione di armi bianche
	28.75.5	Fabbricazione di elementi assemblati per ferrovie o tranvie

ALLEGATO 4

CODICI ISTAT ATTIVITÀ (91)

MUD (LEGGE 70/94)

	28.75.6	Fabbricazione di oggetti in ferro, in rame ed altri metalli e relativi lavori di riparazione
DK	29	FABBRICAZIONE DI MACCHINE ED APPARECCHI MECCANICI, COMPRESI L'INSTALLAZIONE, IL MONTAGGIO, LA RIPARAZIONE E LA MANUTENZIONE
	29.1	Fabbricazione di macchine e apparecchi per la produzione e l'utilizzazione dell'energia meccanica, esclusi i motori per aeromobili, veicoli e motocicli
	29.11	Fabbricazione di motori e di turbine, esclusi i motori per aeromobili, veicoli e motocicli
	29.11.1	Costruzione e installazione di motori a combustione interna, compresi parti e accessori, manutenzione e riparazione (esclusi i motori destinati ai mezzi di trasporto su strada e ad aeromobili)
	29.11.2	Costruzione e installazione di turbine idrauliche e termiche ed altre macchine che producono energia meccanica, compresi parti e accessori, manutenzione e riparazione
	29.12	Fabbricazione di pompe e compressori (compresi parti e accessori, installazione, manutenzione e riparazione)
	29.13	Fabbricazione di rubinetti e valvole
	29.14	Fabbricazione di cuscinetti,ingranaggi e organi di trasmissione
	29.14.1	Fabbricazione di organi di trasmissione
	29.14.2	Fabbricazione di cuscinetti a sfere
	29.2	Fabbricazione di altre macchine di impiego generale
	29.21	Fabbricazione di fornaci e bruciatori
	29.21.1	Fabbricazione e installazione di fornaci e bruciatori
	29.21.2	Riparazione di fornaci e bruciatori
	29.22	Fabbricazione di macchine e apparecchi di sollevamento e movimentazione
	29.22.1	Fabbricazione e installazione di macchine e apparecchi di sollevamento e movimentazione
	29.22.2	Riparazione di macchine e apparecchi di sollevamento e movimentazione
	29.23	Fabbricazione di attrezzature, di uso non domestico, per la refrigerazione e la ventilazione
	29.23.1	Fabbricazione e installazione di attrezzature di uso non domestico, per la refrigerazione e la ventilazione
	29.23.2	Riparazione di attrezzature di uso non domestico, per la refrigerazione e la ventilazione
	29.24	Fabbricazione di altre macchine di impiego generale n c a
	29.24.1	Costruzione di materiale per saldatura non elettrica
	29.24.2	Costruzione di bilance e di macchine automatiche per la vendita e la distribuzione (compresi parti e accessori, installazione, manutenzione e riparazione)
	29.24.3	Fabbricazione di macchine di impiego generale ed altro materiale meccanico n c a
	29.24.4	Riparazione di altre macchine di impiego generale
	29.3	Fabbricazione di macchine per l'agricoltura e la silvicoltura
	29.31	Fabbricazione di trattori agricoli
	29.31.1	Fabbricazione di trattori agricoli
	29.31.2	Riparazione di trattori agricoli
	29.32	Fabbricazione di altre macchine per l'agricoltura e la silvicoltura
	29.32.1	Fabbricazione di altre macchine per l'agricoltura, la silvicoltura e la zootecnia
	29.32.2	Riparazione di altre macchine per l'agricoltura, la silvicoltura e la zootecnia
	29.4	Fabbricazione di macchine utensili (compresi parti e accessori, installazione, manutenzione e riparazione)
	29.5	Fabbricazione di altre macchine per impieghi speciali
	29.51	Fabbricazione di macchine per la metallurgia (compresi parti e accessori, installazione, manutenzione e riparazione)
	29.52	Fabbricazione di macchine da miniera, cava e cantiere (compresi parti e accessori, installazione, manutenzione e riparazione)
	29.53	Fabbricazione di macchine per la lavorazione di prodotti alimentari, bevande e tabacco (compresi parti e accessori, installazione, manutenzione e riparazione)
	29.54	Fabbricazione di macchine per le industrie tessili, dell'abbigliamento e del cuoio
	29.54.1	Costruzione e installazione di macchine tessili; di macchine e di impianti per il trattamento ausiliario dei tessili; di macchine per cucire e per maglieria (compresi parti e accessori, manutenzione e riparazione)
	29.54.2	Costruzione e installazione di macchine e apparecchi per l'industria delle pelli,del cuoio e delle calzature (compresi parti e accessori, manutenzione e riparazione)
	29.54.3	Costruzione di apparecchiature igienico-sanitarie e di macchine per lavanderie e stirerie (compresi parti e accessori, installazione, manutenzione e riparazione)
	29.55	Fabbricazione di macchine per l'industria della carta e del cartone (compresi parti e accessori, installazione, manutenzione e riparazione)
	29.56	Fabbricazione di altre macchine per impieghi speciali n c a
	29.56.1	Fabbricazione e installazione di macchine e apparecchi per le industrie chimiche, petrolchimiche e petrolifere (compresi parti e accessori, manutenzione e riparazione)
	29.56.2	Fabbricazione e installazione di macchine automatiche per la dosatura, la confezione e per l'imballaggio (compresi parti e accessori, manutenzione e riparazione)
	29.56.3	Fabbricazione e installazione di macchine per la lavorazione delle materie plastiche e della gomma e di altre macchine per impieghi speciali n c a (compresi parti e accessori, manutenzione e riparazione)
	29.56.4	Fabbricazione e installazione di macchine per la lavorazione del legno e materie similari (compresi parti e accessori, manutenzione e riparazione)
	29.56.5	Fabbricazione di robot industriali per usi molteplici (compresi parti e accessori, installazione, manutenzione e riparazione)
	29.6	Fabbricazione di armi, sistemi d'arma e munizioni
	29.7	Fabbricazione di apparecchi per uso domestico n c a
	29.71	Fabbricazione di elettrodomestici (esclusa riparazione ctr 52 7)
	29.72	Fabbricazione di apparecchi ad uso domestico non elettrici (esclusa riparazione ctr 52 7)
DL	30	FABBRICAZIONE DI MACCHINE PER UFFICIO, DI ELABORATORI E SISTEMI INFORMATICI
	30.01	Fabbricazione di macchine per ufficio (esclusa riparazione ctr 72 5)
	30.02	Fabbricazione di elaboratori, sistemi e di altre apparecchiature per l'informatica (esclusa riparazione ctr 72 5)
	31	FABBRICAZIONE DI MACCHINE ED APPARECCHI ELETTRICI N C A
	31.1	Fabbricazione di motori, generatori e trasformatori elettrici
	31.10.1	Fabbricazione di motori, generatori e trasformatori elettrici
	31.10.2	Lavori di impianto tecnico di motori, generatori e trasformatori elettrici
	31.2	Fabbricazione di apparecchiature per la distribuzione e il controllo dell'elettricita'
	31.20.1	Fabbricazione di apparecchiature per la distribuzione e il controllo dell'elettricita'
	31.20.2	Installazione di apparecchiature di protezione, di manovra e controllo
	31.3	Fabbricazione di fili e cavi isolati
	31.4	Fabbricazione di accumulatori, pile e batterie di pile
	31.5	Fabbricazione di apparecchi di illuminazione e di lampade elettriche
	31.6	Fabbricazione di altri apparecchi elettrici n c a
	31.61	Fabbricazione di apparecchi elettrici per motori e veicoli, n c a
	31.62	Fabbricazione di altri apparecchi elettrici n c a
	31.62.1	Fabbricazione di altri apparecchi elettrici n c a (comprese parti staccate e accessori)
	31.62.2	Lavori di impianto tecnico: montaggio e riparazione di impianti di apparecchiature elettriche ed elettroniche effettuato da parte di ditte non costruttrici (escluse le installazioni elettriche per l'edilizia, ctr 45 31)
	32	FABBRICAZIONE DI APPARECCHI RADIOTELEVISIVI E DI APPARECCHIATURE PER LE COMUNICAZIONI

ALLEGATO 4

CODICI ISTAT ATTIVITÀ (91)

MUD (LEGGE 70/94)

	32.1	Fabbricazione di tubi e valvole elettronici e di altri componenti elettronici.
	32.2	Fabbricazione di apparecchi trasmittenti per la radio diffusione e la televisione e di apparecchi per la telefonia e telegrafia su filo
	32.20.1	Fabbricazione o montaggio di apparecchi trasmittenti radiotelevisivi, comprese le telecamere e apparecchi elettroacustici, parti e pezzi staccati
	32.20.2	Fabbricazione di apparecchi elettrici ed elettronici per telecomunicazione, compreso il montaggio da parte delle imprese costruttrici
	32.20.3	Riparazione di apparecchi elettrici ed elettronici, impianti radiotelevisivi e di amplificazione sonora
	32.3	Fabbricazione di apparecchi riceventi per la radiodiffusione e la televisione, di apparecchi per la registrazione e la riproduzione del suono o dell'immagine e di prodotti connessi
	33	FABBRICAZIONE DI APPARECCHI MEDICALI, DI APPARECCHI DI PRECISIONE, DI STRUMENTI OTTICI E DI OROLOGI
	33.1	Fabbricazione di apparecchi medicali e chirurgici e di apparecchi ortopedici
	33.10.1	Fabbricazione di apparecchi elettromedicali (comprese parti staccate e accessori)
	33.10.2	Fabbricazione di apparecchi medicali per diagnosi; di materiale medico-chirurgico e veterinario; di apparecchi e strumenti per odontolatria (comprese parti staccate e accessori)
	33.10.3	Fabbricazione di protesi dentarie
	33.10.4	Fabbricazione di protesi ortopediche, altre protesi ed ausili
	33.2	Fabbricazione di strumenti e apparecchi di misurazione, controllo, prova, navigazione e simili, escluse le apparecchiature di controllo dei processi industriali
	33.20.1	Costruzione di apparecchi di misura elettrici ed elettronici (comprese parti staccate e accessori)
	33.20.2	Costruzione di contatori per gas, acqua ed altri liquidi, di apparecchi di misura, controllo e regolazione (comprese parti staccate e accessori)
	33.20.3	Costruzione di strumenti per navigazione, idrologia, geofisica e meteorologia
	33.20.4	Costr di strum per disegno e calcolo; strum di misura dimensionale e prec ;bilance analitiche di prec ;apparecchi per laboratorio e materiale didattico; costruz di altri apparecchi e strum di prec (comprese parti staccate e acc)
	33.20.5	Riparazione di strumenti scientifici e di precisione (esclusi quelli ottici)
	33.3	Fabbricazione di apparecchiature per il controllo dei processi industriali
	33.4	Fabbricazione di strumenti ottici e di attrezzature fotografiche
	33.40.1	Fabbricazione di armature per occhiali di qualsiasi tipo; montatura in serie di occhiali comuni
	33.40.2	Confezionamento ed apprestamento di occhiali da vista e lenti a contatto
	33.40.3	Fabbricazione di elementi ottici, compresa la fabbricazione di fibre ottiche non individualmente inguainate
	33.40.4	Fabbricazione di lenti e strumenti ottici di precisione
	33.40.5	Fabbricazione di apparecchiature fotografiche e cinematografiche
	33.40.6	Riparazione di strumenti ottici e fotocinematografici
	33.5	Fabbricazione di orologi
DM	34	FABBRICAZIONE DI AUTOVEICOLI, RIMORCHI E SEMIRIMORCHI
	34.1	Fabbricazione di autoveicoli
	34.2	Fabbricazione di carrozzerie per autoveicoli; fabbricazione di rimorchi e semirimorchi
	34.3	Fabbricazione di parti ed accessori per autoveicoli e per loro motori
	35	FABBRICAZIONE DI ALTRI MEZZI DI TRASPORTO
	35.1	Industria cantieristica: costruzioni navali e riparazioni di navi e imbarcazioni
	35.11	Costruzioni navali e riparazioni di navi
	35.11.1	Cantieri navali per costruzioni metalliche
	35.11.2	Cantieri navali per costruzioni non metalliche
	35.11.3	Cantieri di riparazioni navali
	35.11.4	Cantieri di demolizioni navali
	35.12	Costruzione e riparazione di imbarcazioni da diporto e sportive
	35.2	Costruzione di locomotive, anche da manovra, e di materiale rotabile ferro-tranviario
	35.20.1	Costruzione di materiale rotabile ferroviario
	35.20.2	Costruzione di materiale rotabile tranviario, filoviario e per metropolitane
	35.20.3	Riparazione di materiale rotabile ferroviario
	35.20.4	Riparazione di materiale rotabile tranviario, filoviario e per metropolitane
	35.3	Costruzione di aeromobili e di veicoli spaziali
	35.4	Fabbricazione di motocicli e biciclette
	35.41	Fabbricazione di motocicli
	35.41.1	Costruzione e montaggio di motocicli e motoveicoli
	35.41.2	Costruzione di accessori e pezzi staccati per motocicli, ciclomotori e per loro motori
	35.42	Fabbricazione di biciclette
	35.42.1	Costruzione e montaggio di biciclette
	35.42.2	Costruzione di accessori e pezzi staccati di biciclette
	35.43	Fabbricazione di veicoli per invalidi
	35.5	Fabbricazione di altri mezzi di trasporto n c a
	35.50.1	Fabbricazione di veicoli speciali e altro materiale da trasporto a trazione manuale o animale
	35.50.2	Costruzione e riparazione di veicoli in legno e di parti in legno di autoveicoli
DN	36	FABBRICAZIONE DI MOBILI; ALTRE INDUSTRIE MANIFATTURIERE
	36.1	Fabbricazione di mobili
	36.11	Fabbricazione di sedie e sedili
	36.11.1	Fabbricazione di sedie e sedili, inclusi quelli per aeromobili, autoveicoli, navi e treni
	36.11.2	Fabbricazione di poltrone e divani
	36.12	Fabbricazione di mobili per uffici e negozi
	36.12.1	Fabbricazione di mobili metallici
	36.12.2	Fabbricazione di mobili non metallici per uffici, negozi, ecc
	36.13	Fabbricazione di mobili per cucina
	36.14	Fabbricazione di altri mobili
	36.14.1	Fabbricazione di altri mobili in legno
	36.14.2	Fabbricazione di mobili in giunco, vimini ed altro materiale simile
	36.15	Fabbricazione di materassi
	36.2	Gioielleria e oreficeria
	36.21	Coniazione di monete e medaglie
	36.22	Fabbricazione di oggetti di gioielleria e articoli annessi n c a
	36.22.1	Fabbricazione di oggetti di gioielleria ed oreficeria di metalli preziosi o rivestiti di metalli preziosi
	36.22.2	Lavorazione di pietre preziose e semipreziose per gioielleria e uso industriale
	36.3	Fabbricazione di strumenti musicali
	36.4	Fabbricazione di articoli sportivi
	36.5	Fabbricazione di giochi e giocattoli
	36.50.1	Fabbricazione di giochi, compresi i videogiochi
	36.50.2	Fabbricazione di giocattoli, compresi i tricicli e gli strumenti musicali giocattolo
	36.6	Altre industrie manifatturiere n c a
	36.61	Fabbricazione di oggetti di bigiotteria
	36.62	Fabbricazione di scope e spazzole
	36.63	Altre industrie manifatturiere n c a
	36.63.1	Fabbricazione di carrozzine e passeggini per l'infanzia
	36.63.2	Fabbricazione di linoleum ed altri rivestimenti rigidi per pavimenti
	36.63.3	Fabbricazione di ombrelli, bottoni, chiusure lampo, parrucche e lavorazioni affini
	36.63.4	Fabbricazione di giostre, altalene e altre attrezzature meccaniche per luna-parks
	36.63.5	Fabbricazione e applicazione di elementi sagomati in materiale vario per l'isolamento e la coibentazione termoacustica in ambiente industriale

ALLEGATO 4

MUD (LEGGE 70/94)

CODICI ISTAT ATTIVITÀ (91)

	36.63.6	Fabbricazione di oggetti di cancelleria e di altri articoli n c a
	37	RECUPERO E PREPARAZIONE PER IL RICICLAGGIO
	37.1	*Recupero e preparazione per il riciclaggio di cascami e rottami metallici*
	37.2	Recupero e preparazione per il riciclaggio di cascami e rottami non metallici
	37.20.1	Recupero e preparazione per il *riciclaggio di materiale plastico* per la produzione di materie prime plastiche, resine sintetiche
	37.20.2	Recupero e preparazione per il riciclaggio dei rifiuti solidi urbani, industriali e biomasse
E	40	PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA, DI GAS, DI VAPORE E ACQUA CALDA
	40.1	Produzione e distribuzione di energia elettrica
	40.2	Produzione di gas; distribuzione di combustibili gassosi *mediante condotta*
	40.20.1	Distribuzione di gas naturali (metano)
	40.20.2	Produzione e distribuzione di gas manifatturati
	40.3	Produzione e distribuzione di vapore ed acqua calda
	41	RACCOLTA, DEPURAZIONE E DISTRIBUZIONE D'ACQUA
	41.00.1	Captazione, adduzione, depurazione e distribuzione di acqua potabile
	41.00.2	Captazione, adduzione, depurazione e distribuzione di acqua non potabile
F	45	COSTRUZIONI
	45.1	Preparazione del cantiere edile
	45.11	Demolizione di edifici e sistemazione del terreno
	45.12	Trivellazioni e perforazioni
	45.2	Costruzione completa o parziale di edifici; genio civile
	45.21	Lavori generali di costruzione di edifici e lavori di ingegneria civile
	45.22	Posa in opera di coperture e costruzione di ossature di tetti di edifici
	45.23	Costruzione di autostrade, strade, campi di aviazione e impianti sportivi
	45.24	Costruzione di opere idrauliche
	45.25	Altri lavori speciali di costruzione
	45.3	Installazione dei servizi in un fabbricato
	45.31	Installazione di impianti elettrici
	45.32	Lavori di isolamento
	45.33	Installazione di impianti idraulico-sanitari
	45.34	Altri lavori di installazione
	45.4	Lavori di completamento degli edifici
	45.41	Intonacatura
	45.42	Posa in opera di infissi in legno o in metallo
	45.43	Rivestimento di pavimenti e di muri
	45.44	Tinteggiatura; posa in opera di vetrate
	45.45	Altri lavori di completamento degli edifici
	45.45.1	Attivita' non specializzate di *lavori edili*
	45.45.2	Altri lavori di completamento di edifici
	45.5	Noleggio di macchine e attrezzature per la costruzione o la demolizione, con manovratore
G	50	COMMERCIO, MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DI AUTOVEICOLI E MOTOCICLI; VENDITA AL DETTAGLIO DI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE
	50.1	Commercio di autoveicoli
	50.2	Manutenzione e riparazione di autoveicoli
	50.20.1	Riparazioni meccaniche di autoveicoli
	50.20.2	Riparazioni di carrozzerie di autoveicoli
	50.20.3	Riparazione di impianti elettrici e di alimentazione per autoveicoli
	50.20.4	Riparazione e sostituzione di pneumatici
	50.20.5	Altre attivita' di manutenzione e di soccorso stradale
	50.3	*Commercio di parti e accessori di autoveicoli*
	50.4	Commercio, manutenzione e riparazione di motocicli, aqccessori e parti di ricambio
	50.40.1	Commercio all'ingrosso e al dettaglio di motocicli e ciclomotori (compresi intermediari)
	50.40.2	Commercio all'ingrosso e al dettaglio di pezzi di ricambio per motocicli e ciclomotori
	50.40.3	Riparazioni di motocicli e ciclomotori
	50.5	Vendita al dettaglio di carburanti per autotrazione
	51	COMMERCIO ALL'INGROSSO E INTERMEDIARI DEL COMMERCIO, AUTOVEICOLI E MOTOCICLI ESCLUSI
	51.1	*Intermediari del commercio*
	51.11	Intermediari del commercio di materie prime agricole, di animali vivi, di materie prime tessili e di semi-lavorati
	51.12	Intermediari del commercio di combustibili, minerali, metalli e prodotti chimici per l'industria
	51.13	Intermediari del commercio di legname e materiali da costruzione
	51.14	Intermediari del commercio di macchinari, impianti industriali, navi e aeromobili (comprese macchine agricole e macchine per ufficio)
	51.15	Intermediari del commercio di mobili, articoli per la casa e ferramenta
	51.16	*Intermediari del commercio di* prodotti tessili, di abbigliamento, di calzature e di articoli in cuoio (incluse le pellicce)
	51.17	Intermediari del commercio di prodotti alimentari, bevande e tabacco
	51.18	Intermediari del commercio specializzato di prodotti particolari n c a
	51.19	Intermediari del commercio di vari prodotti senza prevalenza di alcuno
	51.2	Commercio all'ingrosso di materie prime agricole e di animali vivi
	51.21	Commercio all'ingrosso di cereali, sementi e alimenti per il bestiame (mangimi)
	51.21.1	Commercio all'ingrosso di cereali e legumi secchi
	51.21.2	Commercio all'ingrosso di sementi e alimenti per il bestiame, piante officinali, semi oleosi, oli e grassi non commestibili, patate da semina
	51.22	Commercio all'ingrosso di fiori e piante
	51.23	Commercio all'ingrosso di animali vivi
	51.23.1	Commercio all'ingrosso di pollame, conigli, cacciagione selvaggina e altri volatili vivi
	51.23.2	Commercio all'ingrosso di altri animali vivi
	51.24	Commercio all'ingrosso di pelli, anche per pellicceria, e cuoio
	51.24.1	Commercio all'ingrosso di cuoio e di pelli gregge e lavorate (escluse le pelli per pellicceria)
	51.24.2	Commercio all'ingrosso di pelli gregge e lavorate per pellicceria
	51.25	Commercio all'ingrosso di tabacco grezzo
	51.3	Commercio all'ingrosso di prodotti alimentari, bevande e tabacco
	51.31	Commercio all'ingrosso di frutta e ortaggi
	51.32	Commercio all'ingrosso di carni e di prodotti di salumeria
	51.32.1	Commercio all'ingrosso di carni fresche
	51.32.2	Commercio all'ingrosso di carni congelate e surgelate
	51.32.3	Commercio all'ingrosso di prodotti di salumeria
	51.33	Commercio all'ingrosso di prodotti lattiero-caseari, uova, oli e grassi commestibili
	51.33.1	Commercio all'ingrosso di prodotti lattiero-caseari e di uova
	51.33.2	Commercio all'ingrosso di oli e grassi alimentari
	51.34	Commercio all'ingrosso di bevande alcoliche ed altre bevande
	51.34.1	Commercio all'ingrosso di bevande alcoliche
	51.34.2	Commercio all'ingrosso di altre bevande
	51.35	Commercio all'ingrosso di prodotti del tabacco
	51.36	Commercio all'ingrosso di zucchero, cioccolato e dolciumi
	51.36.1	Commercio all'ingrosso di zucchero
	51.36.2	Commercio all'ingrosso di cioccolato e dolciumi

ALLEGATO 4

MUD (LEGGE 70/94)

CODICI ISTAT ATTIVITÀ (91)

	51.37	Commercio all'ingrosso di caffe', te', cacao e spezie
	51.37.1	Commercio all'ingrosso di caffe'
	51.37.2	Commercio all'ingrosso di te', cacao, droghe e spezie
	51.38	Commercio all'ingrosso non specializzato di prodotti alimentari, bevande e tabacco
	51.38.1	Commercio all'ingrosso non specializzato di prodotti surgelati
	51.38.2	Commercio all'ingrosso non specializzato di prodotti alimentari, bevande e tabacco
	51.39	Commercio all'ingrosso di altri prodotti alimentari, inclusi pesci, crostacei e molluschi
	51.39.1	Commercio all'ingrosso di prodotti della pesca freschi
	51.39.2	Commercio all'ingrosso di prodotti della pesca congelati, surgelati, conservati, secchi
	51.39.3	Commercio all'ingrosso di conserve alimentari e prodotti affini
	51.39.4	Commercio all'ingrosso di altri prodotti alimentari
	51.4	Commercio all'ingrosso di altri beni di consumo finale
	51.41	Commercio all'ingrosso di prodotti tessili
	51.41.1	Commercio all'ingrosso di tessuti
	51.41.2	Commercio all'ingrosso di articoli di merceria, filati e passamaneria
	51.41.3	Commercio all'ingrosso di articoli tessili per la casa (compresi tappeti, tende, stuoie, coperte e materassi)
	51.41.4	Commercio all'ingrosso despecializzato di prodotti tessili
	51.42	Commercio all'ingrosso di capi di abbigliamento e di calzature
	51.42.1	Commercio all'ingrosso di abbigliamento e accessori
	51.42.2	Commercio all'ingrosso di pellicce
	51.42.3	Commercio all'ingrosso di camicie e biancheria, maglieria e simili
	51.42.4	Commercio all'ingrosso di calzature e accessori
	51.42.5	Commercio all'ingrosso e calzature
	51.43	Commercio all'ingrosso di elettrodomestici, apparecchi radio e televisori
	51.43.1	Commercio all'ingrosso di elettrodomestici
	51.43.2	Commercio all'ingrosso di apparecchi radiotelevisivi
	51.43.3	Commercio all'ingrosso di supporti audio-video-informatici (dischi, nastri e altri supporti)
	51.43.4	Commercio all'ingrosso di materiali radioelettrici, telefonici e televisivi
	51.43.5	Commercio all'ingrosso di articoli per illuminazione e materiale elettrico vario
	51.43.6	Commercio all'ingrosso despecializzato di elettrodomestici, apparecchi radio, televisori, materiali radioelettrici, telefonici e televisivi, articoli per illuminazione e materiale elettrico vario
	51.44	Commercio all'ingrosso di articoli di porcellana e di vetro, di carte da parati e prodotti per la pulizia
	51.44.1	Commercio all'ingrosso di vetreria e cristallerie
	51.44.2	Commercio all'ingrosso di ceramiche e porcellane
	51.44.3	Commercio all'ingrosso di carte da parati, stucchi e cornici
	51.44.4	Commercio all'ingrosso di saponi, detersivi e altri prodotti per la pulizia
	51.44.5	Commercio all'ingrosso despecializzato di articoli di porcellana e di vetro, carte da parati e prodotti per la pulizia
	51.45	Commercio all'ingrosso di profumi e cosmetici
	51.46	Commercio all'ingrosso di prodotti farmaceutici (compresi strumenti e apparecchi sanitari)
	51.46.1	Commercio all'ingrosso di medicinali
	51.46.2	Commercio all'ingrosso di articoli medicali ed ortopedici
	51.47	Commercio all'ingrosso di altri prodotti per uso domestico
	51.47.1	Commercio all'ingrosso di mobili di qualsiasi materiale
	51.47.2	Commercio all'ingrosso di carta, cartone e articoli di cartoleria
	51.47.3	Commercio all'ingrosso di libri
	51.47.4	Commercio all'ingrosso di articoli per fotografia, cinematografia, ottica e di strumenti scientifici
	51.47.5	Commercio all'ingrosso di orologi e gioielleria
	51.47.6	Commercio all'ingrosso di giocattoli
	51.47.7	Commercio all'ingrosso di articoli sportivi (comprese le biciclette)
	51.47.8	Commercio all'ingrosso di pelletterie, marocchinerie e articoli da viaggio
	51.47.9	Commercio all'ingrosso di vari prodotti di consumo non alimentari n c a
	51.5	Commercio all'ingrosso di prodotti intermedi non agricoli, di rottami e cascami
	51.51	Commercio all'ingrosso di combustibili solidi, liquidi, gassosi e di prodotti derivati
	51.51.1	Commercio all'ingrosso di prodotti petroliferi e lubrificanti
	51.51.2	Commercio all'ingrosso di combustibili solidi
	51.51.3	Commercio all'ingrosso despecializzato di combustibili solidi, liquidi, gassosi e di prodotti derivati (inclusi oli e grassi lubrificanti)
	51.52	Commercio all'ingrosso di metalli e di minerali metalliferi
	51.52.1	Commercio all'ingrosso di metalli ferrosi semilavorati
	51.52.2	Commercio all'ingrosso di minerali metalliferi
	51.52.3	Commercio all'ingrosso di metalli non ferrosi e prodotti semilavorati
	51.52.4	Commercio all'ingrosso despecializzato di metalli e di minerali metalliferi
	51.53	Commercio all'ingrosso di legname e di materiali da costruzione, vetro piano, vernici e colori
	51.53.1	Commercio all'ingrosso di legname, semilavorati in legno e legno artificiale
	51.53.2	Commercio all'ingrosso di materiali da costruzione
	51.53.3	Commercio all'ingrosso di vetro piano
	51.53.4	Commercio all'ingrosso di vernici e colori
	51.53.5	Commercio all'ingrosso despecializzato di legname e di materiali da costruzione, vetro piano, vernici e colori
	51.54	Commercio all'ingrosso di articoli in ferro, di apparecchi e accessori per impianti idraulici e di riscaldamento
	51.54.1	Commercio all'ingrosso di articoli in ferro e in altri metalli (ferramenta)
	51.54.2	Commercio all'ingrosso di apparecchi e accessori per impianti idraulici e di riscaldamento
	51.54.3	Commercio all'ingrosso di coltelleria e posateria
	51.54.4	Commercio all'ingrosso despecializzato di articoli in ferro, di apparecchi e accessori per impianti idraulici e di *riscaldamento, di coltelleria e* posateria
	51.55	Commercio all'ingrosso di prodotti chimici
	51.56	Commercio all'ingrosso di altri prodotti intermedi
	51.56.1	Commercio all'ingrosso di fibre tessili gregge e semi- lavorate
	51.56.2	Commercio all'ingrosso di altri prodotti intermedi
	51.57	Commercio all'ingrosso di rottami e cascami
	51.57.1	Commercio all'ingrosso di rottami metallici
	51.57.2	Commercio all'ingrosso di sottoprodotti della lavorazione industriale
	51.57.3	Commercio all'ingrosso di altri materiali di recupero non metallici (vetro, carta, cartoni ecc)
	51.6	Commercio all'ingrosso di macchinari e attrezzature
	51.61	Commercio all'ingrosso di macchine utensili per la lavorazione dei metalli e del legno
	51.62	Commercio all'ingrosso di macchine per le costruzioni
	51.63	Commercio all'ingrosso di macchine per l'industria tessile, di macchine per cucire e per maglieria
	51.64	Commercio all'ingrosso di macchine e di attrezzature per ufficio
	51.64.1	Commercio all'ingrosso di macchine per scrivere e da calcolo

8

ALLEGATO 4

MUD (LEGGE 70/94)

CODICI ISTAT ATTIVITÀ (91)

	Codice	Descrizione
	51.64.2	Commercio all'ingrosso di attrezzature per ufficio (esclusi i mobili)
	51.65	Commercio all'ingrosso di altre macchine per l'industria il commercio, la navigazione
	51.66	Commercio all'ingrosso di macchine, accessori e utensili agricoli, inclusi i trattori
	51.7	Commercio all'ingrosso di altri prodotti
	52	COMMERCIO AL DETTAGLIO, ESCLUSO QUELLO DI AUTOVEICOLI E DI MOTOCICLI; RIPARAZIONE DI BENI PERSONALI E PER LA CASA
	52.1	Commercio al dettaglio in esercizi non specializzati
	52.11	Commercio al dettaglio in esercizi non specializzati con prevalenza di prodotti alimentari e bevande
	52.11.1	Commercio al dettaglio degli ipermercati
	52.11.2	Commercio al dettaglio dei supermercati
	52.11.3	Commercio al dettaglio dei minimercati
	52.11.4	Commercio al dettaglio di prodotti alimentari vari in altri esercizi
	52.11.5	Commercio al dettaglio di prodotti surgelati
	52.12	Commercio al dettaglio in esercizi non specializzati con prevalenza di prodotti non alimentari
	52.12.1	Grandi magazzini
	52.12.2	Altri esercizi non specializzati
	52.2	Commercio al dettaglio di prodotti alimentari, bevande e tabacco in esercizi specializzati
	52.21	Commercio al dettaglio di frutta e verdura
	52.22	Commercio al dettaglio di carne e di prodotti a base di carne
	52.22.1	Commercio al dettaglio di carni bovine, suine, equine, ovine e caprine
	52.22.2	Commercio al dettaglio di carni: pollame, conigli, selvaggina cacciagione, ecc.
	52.23	Commercio al dettaglio di pesci, crostacei e molluschi
	52.24	Commercio al dettaglio di pane, pasticceria e dolciumi
	52.24.1	Commercio al dettaglio di pane
	52.24.2	Commercio al dettaglio di pasticceria e dolciumi; di confetteria
	52.25	Commercio al dettaglio di bevande (vini, oli, birra ed altre bevande)
	52.26	Commercio al dettaglio di prodotti del tabacco e di altri generi di monopolio
	52.27	Altro commercio al dettaglio di prodotti alimentari, bevande e tabacco in esercizi specializzati
	52.27.1	Commercio al dettaglio di latte e di prodotti lattiero-caseari
	52.27.2	Drogherie, salumerie, pizzicherie e simili
	52.27.3	Commercio al dettaglio di caffe' torrefatto
	52.27.4	Commercio al dettaglio specializzato di altri prodotti alimentari e bevande
	52.3	Commercio al dettaglio di prodotti farmaceutici, medicali,di cosmetici e di articoli di profumeria
	52.31	Farmacie
	52.32	Commercio al dettaglio di articoli medicali ed ortopedici
	52.33	Commercio al dettaglio di cosmetici e di articoli di profumeria
	52.33.1	Erboristerie
	52.33.2	Commercio al dettaglio di articoli di profumeria, saponi e prodotti per toletta e per l'igiene personale
	52.4	Commercio al dettaglio di altri prodotti (esclusi quelli di seconda mano) in esercizi specializzati
	52.41	Commercio al dettaglio di tessili
	52.41.1	Commercio al dettaglio di stoffe per l'abbigliamento
	52.41.2	Commercio al dettaglio di tessuti per l'arredamento e di tappeti
	52.41.3	Commercio al dettaglio di biancheria da tavola e da casa
	52.41.4	Commercio al dettaglio di filati per maglieria
	52.42	Commercio al dettaglio di articoli d'abbigliamento
	52.42.1	Commercio al dettaglio di confezioni per adulti
	52.42.2	Commercio al dettaglio di confezioni per bambini e neonati
	52.42.3	Commercio al dettaglio di biancheria personale, maglieria, camicie
	52.42.4	Commercio al dettaglio di merceria, cucirini, filati, ricami
	52.42.5	Commercio al dettaglio di pellicce e di pelli per pellicceria
	52.42.6	Commercio al dettaglio di cappelli, ombrelli, guanti e cravatte
	52.43	Commercio al dettaglio di calzature e articoli in cuoio
	52.43.1	Commercio al dettaglio di calzature e accessori, pellami
	52.43.2	Commercio al dettaglio di articoli di pelletteria e da viaggio
	52.44	Commercio al dettaglio di mobili e di articoli d'illuminazione
	52.44.1	Commercio al dettaglio di mobili
	52.44.2	Commercio al dettaglio di articoli casalinghi, di cristallerie e vasellame
	52.44.3	Commercio al dettaglio di articoli per l'illuminazione e materiale elettrico vario
	52.44.4	Commercio al dettaglio di articoli in legno, sughero, vimini e articoli in plastica
	52.44.5	Commercio al dettaglio di articoli diversi per uso domestico
	52.45	Commercio al dettaglio di elettrodomestici, di apparecchi radio e televisori
	52.45.1	Commercio al dettaglio di elettrodomestici
	52.45.2	Commercio al dettaglio di apparecchi radio, televisori, giradischi e registratori
	52.45.3	Commercio al dettaglio di dischi e nastri
	52.45.4	Commercio al dettaglio di strumenti musicali e spartiti
	52.45.5	Commercio al dettaglio di macchine per cucire e per maglieria
	52.46	Commercio al dettaglio di ferramenta, colori e vernici, vetro
	52.46.1	Commercio al dettaglio di ferramenta (comprese casseforti), articoli per il "fai da te" e vetro piano
	52.46.2	Commercio al dettaglio di pitture e vernici
	52.46.3	Commercio al dettaglio di articoli igienico-sanitari
	52.46.4	Commercio al dettaglio di materiali da costruzione
	52.46.5	Commercio al dettaglio di materiali termoidraulici
	52.46.6	Commercio al dettaglio di macchine, attrezzature e prodotti per l'agricoltura e il giardinaggio
	52.47	Commercio al dettaglio di libri, giornali, riviste e articoli di cartoleria
	52.47.1	Commercio al dettaglio di libri nuovi
	52.47.2	Commercio al dettaglio di giornali, riviste e periodici
	52.47.3	Commercio al dettaglio di articoli di cartoleria, di cancelleria e forniture per ufficio
	52.48	Commercio al dettaglio di altri prodotti in esercizi specializzati
	52.48.1	Commercio al dettaglio di macchine e attrezzature per ufficio
	52.48.2	Commercio al dettaglio di materiale per ottica,fotografia, cinematografia, strumenti di precisione
	52.48.3	Commercio al dettaglio di orologi, articoli di gioielleria e argenteria
	52.48.4	Commercio al dettaglio di giochi e giocattoli
	52.48.5	Commercio al dettaglio di articoli sportivi, biciclette, armi e munizioni; di articoli per il tempo libero; articoli da regalo, chincaglieria e bigiotteria
	52.48.6	Commercio al dettaglio di oggetti d'arte, di culto e di decorazione
	52.48.7	Commercio al dettaglio di combustibili per uso domestico
	52.48.8	Commercio al dettaglio di natanti ed accessori
	52.48.9	Commercio al dettaglio di altri prodotti n c a
	52.5	Commercio al dettaglio di articoli di seconda mano
	52.50.1	Commercio al dettaglio di libri usati
	52.50.2	Commercio al dettaglio di mobili usati
	52.50.3	Commercio al dettaglio di indumenti e oggetti usati
	52.50.4	Case di vendite all'asta

ALLEGATO 4

MUD (LEGGE 70/94)

CODICI ISTAT ATTIVITÀ (91)

	52.6	Commercio al dettaglio al di fuori dei negozi
	52.61	Commercio al dettaglio per corrispondenza
	52.62	Commercio al dettaglio ambulante (su aree pubbliche) a posteggio fisso
	52.62.1	Commercio al dettaglio ambulante a posteggio fisso di alimentari e bevande
	52.62.2	Commercio al dettaglio ambulante a posteggio fisso di tessuti
	52.62.3	Commercio al dettaglio ambulante a posteggio fisso di articoli di abbigliamento
	52.62.4	Commercio al dettaglio ambulante a posteggio fisso di calzature e pelletterie
	52.62.5	Commercio al dettaglio ambulante a posteggio fisso di mobili e articoli diversi per uso domestico
	52.62.6	Commercio al dettaglio ambulante a posteggio fisso di articoli di occasione sia nuovi che usati
	52.62.7	Commercio al dettaglio ambulante a posteggio fisso di altri articoli n c a
	52.63	Commercio al dettaglio effettuato in altre forme al di fuori dei negozi
	52.63.1	Vendita diretta di prodotti vari mediante l'intervento di un dimostratore
	52.63.2	Commercio effettuato per mezzo di distributori automatici
	52.63.3	Commercio al dettaglio ambulante a posteggio mobile di alimentari e bevande
	52.63.4	Commercio al dettaglio ambulante a posteggio mobile *di tessuti e articoli di* abbigliamento
	52.63.5	Altro commercio ambulante a posteggio mobile
	52.7	Riparazione di beni di consumo personali e per la casa
	52.71	Riparazione di calzature e di altri articoli in cuoio
	52.72	Riparazione di apparecchi elettrici per la casa
	52.73	Riparazione di orologi e di gioielli
	52.74	Riparazioni di beni di consumo n c a
H	55	ALBERGHI E RISTORANTI
	55.1	Alberghi
	55.11	Alberghi e motel, con ristorante
	55.12	Alberghi e motel, senza ristorante
	55.2	Campeggi ed altri alloggi per brevi soggiorni
	55.21	Ostelli della gioventu' e rifugi di montagna
	55.21.1	Ostelli della gioventu'
	55.21.2	Rifugi di montagna
	55.22	Campeggi e aree attrezzate per roulottes
	55.23	Altri tipi di alloggio n c a
	55.23.1	Villaggi turistici
	55.23.2	Colonie, case per ferie e case di riposo (senza cure mediche)
	55.23.3	Gestione di vagoni letto
	55.23.4	Affittacamere per brevi soggiorni, case per vacanze
	55.23.5	Agriturismo
	55.23.6	Altri esercizi alberghieri complementari (compresi i residence)
	55.3	Ristoranti
	55.30.1	Ristoranti, trattorie, pizzerie, osterie e birrerie con cucina
	55.30.2	Rosticcerie, friggitorie, pizzerie a taglio con somministrazione
	55.30.3	Gestione di vagoni ristorante
	55.30.4	*Servizi di ristorazione in self-service*
	55.30.5	Ristoranti con annesso intrattenimento e spettacolo
	55.4	Bar
	55.40.1	Bar e caffe'
	55.40.2	Gelaterie
	55.40.3	Bottiglierie ed enoteche con somministrazione
	55.40.4	Bar, caffe' con intrattenimento e spettacolo
	55.5	Mense e fornitura di pasti preparati
	55.51	Mense
	55.52	Fornitura di pasti preparati
I	60	TRASPORTI TERRESTRI; TRASPORTI MEDIANTE CONDOTTE
	60.1	Trasporti ferroviari
	60.10.1	Trasporti ferroviari
	60.10.2	Servizi ausiliari delle ferrovie
	60.2	Altri trasporti terrestri
	60.21	Altri trasporti terrestri, regolari, di passeggeri
	60.22	Trasporti con taxi
	60.23	Altri trasporti su strada, non regolari, di passeggeri
	60.24	Altri trasporti terrestri di passeggeri
	60.25	*Trasporto di merci su strada*
	60.3	Trasporti mediante condotte
	60.30.1	Gestione e manutenzione di oleodotti e gasdotti (esclusa l'erogazione agli utenti finali)
	60.30.2	Gestione delle centrali di spinta dislocate lungo la rete delle condotte
	61	TRASPORTI MARITTIMI E PER VIE D'ACQUA
	61.1	Trasporti marittimi e costieri
	61.11	Trasporti marittimi
	61.12	Trasporti costieri
	61.2	Trasporti per vie d'acqua interne (compresi i trasporti lagunari)
	62	TRASPORTI AEREI
	62.1	Trasporti aerei di linea
	62.2	Trasporti aerei non di linea
	62.3	Trasporti spaziali
	63	ATTIVITA' DI SUPPORTO ED AUSILIARIE DEI TRASPORTI; ATTIVITA' DELLE AGENZIE DI VIAGGIO
	63.1	Movimentazione merci e magazzinaggio
	63.11	Movimentazione merci
	63.11.1	Movimento merci relativo a trasporti aerei
	63.11.2	Movimento merci relativo a trasporti marittimi
	63.11.3	Movimento merci relativo a trasporti terrestri
	63.12	Magazzinaggio e custodia
	63.12.1	Magazzini di custodia e deposito
	63.12.2	Magazzini frigoriferi per conto terzi
	63.2	Altre attivita' connesse ai trasporti
	63.21	Altre attivita' connesse ai trasporti terrestri
	63.22	Altre attivita' connesse ai *trasporti per via d'acqua*
	63.23	Altre attivita' connesse ai trasporti aerei
	63.3	Attivita' delle agenzie di viaggio e degli operatori turistici; attivita' di assistenza turistica n c a
	63.30.1	Attivita' delle agenzie di viaggi e turismo (compresi i tour operator)
	63.30.2	Attivita' delle guide e degli accompagnatori turistici
	63.4	Attivita' delle altre agenzie di trasporto
	63.40.1	Spedizionieri e agenzie di operazioni doganali
	63.40.2	Intermediari dei trasporti
	64	POSTE E TELECOMUNICAZIONI
	64.1	Attivita' postali e di corriere
	64.11	Attivita' delle poste nazionali
	64.12	Attivita' di corriere diverse da quelle postali nazionali
	64.2	Telecomunicazioni
J	65	INTERMEDIAZIONE MONETARIA E FINANZIARIA (ESCLUSE LE ASSICURAZIONI E I FONDI PENSIONE)
	65.1	Intermediazione monetaria
	65.11	Attivita' delle banche centrali
	65.12	*Altre intermediazioni monetarie*
	65.12.1	Attivita' delle banche commerciali
	65.12.2	Attivita' delle casse di risparmio
	65.12.3	Attivita' delle banche cooperative e mutue
	65.2	Altre intermediazioni finanziarie
	65.21	Leasing finanziario
	65.22	Altre attivita' creditizie
	65.22.1	Servizi di credito al consumo
	65.22.2	Istituti e sezioni per il credito speciale
	65.23	Altre intermediazioni finanziarie *n c a*
	65.23.1	Societa' fiduciarie e di investimenti mobiliari
	65.23.2	Societa' per la gestione dei fondi comuni di investimento
	65.23.3	Altre societa' finanziarie
	66	Assicurazioni e fondi pensione, escluse le assicurazioni sociali obbligatorie
	66.01	Assicurazioni sulla vita
	66.02	Fondi pensione
	66.03	Assicurazioni diverse da quelle sulla vita
	67	ATTIVITA' AUSILIARIE DELLA INTERMEDIAZIONE FINANZIARIA
	67.1	Attivita' ausiliarie della intermediazione finanziaria, escluse le assicurazioni e i fondi pensione
	67.11	Amministrazione di mercati *finanziari*
	67.12	Attivita'di mediazione di valori negoziabili (titoli)
	67.13	Attivita' ausiliarie della intermediazione finanziaria n c a
	67.2	Attivita' ausiliarie delle assicurazioni e dei fondi pensione

ALLEGATO 4

MUD (LEGGE 70/94)

CODICI ISTAT ATTIVITÀ (91)

	67.20.1	Attivita' degli intermediari delle assicurazioni
	67.20.2	Attivita' degli agenti,periti e liquidatori indipendenti delle assicurazioni
K	70	ATTIVITA' IMMOBILIARI
	70.1	Attivita' immobiliari su beni propri
	70.11	Valorizzazione e vendita immobiliare
	70.12	Compravendita di beni immobili effettuata su beni propri
	70.2	Locazione di beni immobili propri e sublocazione
	70.3	Attivita' immobiliare per conto terzi
	70.31	Agenzie di mediazione immobiliare
	70.32	Amministrazione e gestione di beni immobili per conto terzi
	71	NOLEGGIO DI MACCHINARI E ATTREZZATURE SENZA OPERATORE E DI BENI PER USO PERSONALE E DOMESTICO
	71.1	Noleggio di autovetture
	71.2	Noleggio di altri mezzi di trasporto
	71.21	Noleggio di altri mezzi di trasporto terrestri
	71.22	Noleggio di mezzi di trasporto marittimi e fluviali
	71.23	Noleggio di mezzi di trasporto aerei
	71.3	Noleggio di altri macchinari ed attrezzature
	71.31	Noleggio di macchinari e attrezzature agricole
	71.32	Noleggio di macchinari e di attrezzature per lavori edili e di genio civile
	71.33	Noleggio di macchinari e attrezzature per ufficio, inclusi gli elaboratori
	71.34	Noleggio di altri macchinari e attrezzature n c a
	71.4	Noleggio di beni per uso personale e domestico n c a
	71.40.1	Noleggio di biancheria da tavola, da letto, da bagno e di articoli di vestiario
	71.40.2	Noleggio di altri beni per uso personale e domestico n c a
	72	INFORMATICA E ATTIVITA' CONNESSE
	72.1	Consulenza per installazione di elaboratori elettronici
	72.2	Fornitura di software e consulenza in materia di informatica
	72.3	Elaborazione elettronica dei dati
	72.4	Attivita' delle banche di dati
	72.5	Manutenzione e riparazione di macchine per ufficio e di elaboratori elettronici
	72.6	Altre attivita' connesse all'informatica
	72.60.1	Servizi di telematica, robotica, eidomatica
	72.60.2	Altri servizi connessi all'informatica
	73	RICERCA E SVILUPPO
	73.1	Ricerca e sviluppo sperimentale nel campo delle scienze naturali e dell'ingegneria
	73.2	Ricerca e sviluppo sperimentale nel campo delle scienze sociali e umanistiche

	74	ALTRE ATTIVITA' PROFESSIONALI ED IMPRENDITORIALI
	74.1	Attivita' legali, contabilita', tenuta di libri contabili; consulenza in materia fiscale; studi di mercato e sondaggi di opinione; consulenza commerciale e di gestione; holding
	74.11	Attivita' degli studi legali e notarili
	74.11.1	Attivita' degli studi legali
	74.11.2	Attivita' degli studi notarili
	74.12	Contabilita', consulenza societaria, incarichi giudiziari, consulenza in materia fiscale
	74.12.1	Servizi in materia di contabilita', consulenza societaria, incarichi giudiziari, consulenza fiscale
	74.12.2	Attivita' delle societa' di certificazione di bilanci
	74.12.3	Gestione ed amministrazione del personale per conto terzi
	74.13	Studi di mercato e sondaggi di opinione
	74.14	Consulenza amministrativo-gestionale
	74.14.1	Consulenze finanziarie
	74.14.2	Consulenze del lavoro
	74.14.3	Consulenze agrarie
	74.14.4	Attivita' degli amministratori di societa' ed enti, consulenza amministrativo-gestionale e pianificazione aziendale
	74.14.5	Pubbliche relazioni
	74.14.6	Agenzie di informazioni commerciali
	74.15	Attivita' di gestione delle societa' di controllo finanziario (holding operative)
	74.2	Attivita' in materia di architettura, di ingegneria ed altre attivita' tecniche
	74.20.1	Studi di architettura
	74.20.2	Studi di ingegneria
	74.20.3	Servizi di ingegneria integrata
	74.20.4	Attivita' di aerofotogrammetria e cartografia
	74.20.5	Attivita' di ricerca mineraria
	74.20.6	Altre attivita' tecniche
	74.3	Collaudi e analisi tecniche
	74.30.1	Collaudi e analisi tecniche di prodotti
	74.30.2	Controllo di qualita' e certificazione di prodotti
	74.4	Pubblicita'
	74.40.1	Studi di promozione pubblicitaria
	74.40.2	Agenzie di concessione degli spazi pubblicitari
	74.5	Servizi di ricerca , selezione e fornitura di personale
	74.6	Servizi di investigazione e vigilanza
	74.60.1	Servizi di vigilanza privata
	74.60.2	Servizi di investigazione
	74.7	Servizi di pulizia e disinfestazione
	74.70.1	Servizi di pulizia
	74.70.2	Servizi di disinfestazione
	74.8	Altre attivita' di tipo professionale ed imprenditoriale n c a
	74.81	Attività inerenti alla fotografia
	74.81.1	Studi fotografici
	74.81.2	Laboratori fotografici per lo sviluppo e stampa
	74.81.3	Attivita' di aerofotocinematografia

	74.82	Attivita' di imballaggio, confezionamento
	74.82.1	Confezionamento di generi alimentari
	74.82.2	Confezionamento di generi non alimentari
	74.83	Servizi congressuali di segreteria e di traduzione
	74.83.1	Organizzazione di convegni
	74.83.2	Dattilografia e fotocopiatura
	74.83.3	Traduzioni e interpretariato
	74.83.4	Richiesta certificati e disbrigo pratiche
	74.83.5	Distribuzione materiale propagandistico, compilazione e gestione di indirizzi ed elenchi
	74.84	Altre attivita' di servizi n c a
	74.84.1	Imprese ed enti di gestione esattoriale
	74.84.2	Agenzie di recupero crediti
	74.84.3	Agenzie di distribuzione di libri, giornali e riviste
	74.84.4	Servizi di gestione di pubblici mercati e pese pubbliche
	74.84.5	Design e stiling relativo a tessili, abbigliamento, calzature, gioielleria, mobili e altri beni personali o per la casa
	74.84.6	Altre attivita' di servizi n c a
L	75	PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E DIFESA: ASSICURAZIONE SOCIALE OBBLIGATORIA
	75.1	Amministrazione pubblica: politica economica e sociale
	75.11	Attivita' generali della Pubblica Amministrazione
	75.11.1	Attivita' degli organi legislativi ed esecutivi, centrali e locali; amministrazione finanziaria; amministrazioni regionali, provinciali e comunali
	75.11.2	Attivita' di pianificazione generale e servizi statistici generali
	75.12	Attivita' della Pubblica Amministrazione rivolta alla regolamentazione dell'attivita' degli organismi preposti alla sanita', all'istruzione, ai servizi culturali e ad altri servizi sociali, esclusa la previdenza sociale
	75.12.1	Regolamentazione dell'attivita' degli organismi preposti alla sanita'
	75.12.2	Regolamentazione dell'attivita' degli organismi preposti all'istruzione
	75.12.3	Regolamentazione dell'attivita' degli organismi preposti alla gestione di progetti per l'edilizia abitativa e l'assetto del territorio
	75.12.4	Regolamentazione dell'attivita' degli organismi preposti ai servizi ricreativi, culturali e sociali vari
	75.13	Attivita' della Pubblica Amministrazione rivolta alla regolamentazione delle attivita' economiche
	75.13.1	Affari e servizi concernenti i combustibili e l'energia
	75.13.2	Affari e servizi concernenti l'agricoltura, silvicoltura caccia e pesca
	75.13.3	Affari e servizi concernenti le industrie estrattive e le risorse minerarie (eccetto i combustibili); le industrie manifatturiere; le costruzioni ed opere pubbliche ad eccezione delle strade e opere per la navigazione
	75.13.4	Affari e servizi concernenti la costruzione di strade

ALLEGATO 4

MUD (LEGGE 70/94)

CODICI ISTAT ATTIVITÀ (91)

	75.13.5	Affari e servizi concernenti la costruzione di opere per la navigazione interna e marittima
	75.13.6	Affari e servizi concernenti i trasporti e le comunicazioni
	75.13.7	Altri affari e servizi economici
	75.14	Attivita' di servizi centralizzati di supporto alla Pubblica Amministrazione nel suo insieme
	75.2	Servizi della pubblica amministrazione forniti alla intera collettivita'
	75.21	Affari esteri
	75.22	Difesa nazionale
	75.23	Giustizia e attivita' giudiziarie
	75.24	Sicurezza nazionale e ordine pubblico
	75.25	Attivita' dei vigili del fuoco
	75.3	Assicurazione sociale obbligatoria
M	80	ISTRUZIONE
	80.1	Istruzione primaria
	80.10.1	Istruzione di grado preparatorio: scuole materne, giardini d'infanzia, scuole speciali collegate a quelle primarie
	80.10.2	Istruzione primaria: scuole elementari, esclusi i corsi destinati agli adulti
	80.2	Istruzione secondaria
	80.21	Istruzione secondaria di formazione generale
	80.21.1	Istruzione secondaria di primo grado: scuole medie
	80.21.2	Istruzione secondaria di secondo grado: licei ed istituti che rilasciano diplomi di maturita'
	80.22	Istruzione secondaria di formazione professionale
	80.3	Istruzione universitaria
	80.30.1	Corsi di diploma universitario
	80.30.2	Corsi di laurea
	80.30.3	Scuole e corsi di formazione speciale
	80.4	Istruzione per gli adulti ed altri servizi di istruzione
	80.41	Autoscuole, scuole di pilotaggio e nautiche
	80.42	Istruzione per gli adulti ed altri servizi di istruzione n c a
	80.42.1	Universita' per la terza eta'
	80.42.2	Altri servizi di istruzione n c a
N	85	SANITA' E ALTRI SERVIZI SOCIALI
	85.1	Attivita' dei servizi sanitari
	85.11	Servizi ospedalieri
	85.11.1	Ospedali e case di cura generali
	85.11.2	Ospedali e case di cura specializzati
	85.11.3	Ospedali e case di cura psichiatrici
	85.11.4	Istituti, cliniche e policlinici universitari
	85.11.5	Ospedali e case di cura per lunga degenza (cronicari)
	85.12	Servizi degli studi medici
	85.12.1	Studi medici generici convenzionati col Servizio Sanitario Nazionale
	85.12.2	Altri studi medici generici
	85.12.3	Studi medici e poliambulatori specialistici
	85.12.4	Studi di radiologia e radioterapia
	85.12.5	Ambulatori e poliambulatori del Servizio Sanitario Nazionale
	85.12.6	Centri di igiene mentale
	85.12.7	Altre istituzioni sanitarie senza ricovero
	85.13	Servizi degli studi odontoiatrici
	85.14	Altri servizi sanitari
	85.14.1	Laboratori di analisi cliniche
	85.14.2	Laboratori di igiene e profilassi
	85.14.3	Attivita' professionali paramediche indipendenti
	85.14.4	Servizi di ambulanza, delle banche del sangue ed altri servizi sanitari n c a
	85.2	Servizi veterinari
	85.3	Assistenza sociale
	85.31	Assistenza sociale residenziale
	85.32	Assistenza sociale non residenziale
O	90	SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI, DELLE ACQUE DI SCARICO E SIMILI
	90.00.1	Raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi
	90.00.2	Smaltimento e depurazione delle acque di scarico ed attivita' affini
	90.00.3	Misure igienico-sanitarie ed attivita' affini
	91	ATTIVITA'DI ORGANIZZAZIONI ASSOCIATIVE N C A
	91.1	Attivita' di organizzazioni economiche, di titolari di impresa, professionali
	91.11	Attivita' di organizzazioni economiche e di associazioni di datori di lavoro
	91.11.1	Attivita' di organizzazioni di datori di lavoro ed associazioni di categoria
	91.11.2	Organizzazioni economiche
	91.11.3	Camere di commercio
	91.12	Attivita' di associazioni professionali
	91.2	Attivita' dei sindacati di lavoratori dipendenti
	91.3	Attivita' di altre organizzazioni associative
	91.31	Attivita' delle organizzazioni religiose
	91.32	Attivita' dei partiti e delle associazioni politiche
	91.33	Attivita' di altre organizzazioni associative n c a
	92	ATTIVITA' RICREATIVE, CULTURALI E SPORTIVE
	92.1	Produzioni e distribuzioni cinematografiche e di video
	92.11	Produzioni cinematografiche e di video
	92.12	Distribuzioni cinematografiche e di video
	92.13	Proiezioni cinematografiche
	92.2	Attivita' radiotelevisive
	92.3	Altre attivita' dello spettacolo
	92.31	Creazioni e interpretazioni artistiche e letterarie
	92.32	Gestione di sale di spettacolo e attivita' connesse
	92.33	Attivita' riguardanti i parchi di divertimento
	92.34	Altre attivita' di intrattenimento e di spettacolo n c a
	92.34.1	Discoteche, sale da ballo, night clubs e simili
	92.34.2	Sale giochi e biliardi
	92.34.3	Circhi e altre attivita' itineranti di intrattenimento e di spettacolo
	92.34.4	Altre attivita' di intrattenimento e di spettacolo
	92.4	Attivita' delle agenzie di stampa
	92.5	Attivita' di biblioteche, archivi, musei ed altre attivita' culturali
	92.51	Attivita' di biblioteche e archivi
	92.52	Attivita' dei musei e conservazione dei luoghi e dei monumenti storici
	92.53	Attivita' degli orti botanici, dei giardini zoologici e delle riserve naturali
	92.6	Attivita' sportive
	92.61	Gestione di stadi ed altri impianti sportivi
	92.61.1	Gestione di stadi
	92.61.2	Gestione di piscine
	92.61.3	Gestione di campi da tennis
	92.61.4	Gestione di impianti polivalenti
	92.61.5	Gestione di altri impianti sportivi
	92.61.6	Gestione di palestre
	92.62	Altre attivita' sportive
	92.62.1	Enti ed organizzazioni sportive
	92.62.2	Attivita' professionali sportive indipendenti
	92.62.3	Attivita' di organizzazione e promozione di eventi sportivi
	92.7	Altre attivita' ricreative
	92.71	Attività riguardanti il gioco d'azzardo
	92.72	Altre attivita' ricreative n c a
	92.72.1	Stabilimenti balneari (marittimi, lacuali e fluviali)
	92.72.2	Altre attivita' ricreative n c a
	93	ALTRE ATTIVITA' DEI SERVIZI
	93.01	Servizi di lavanderia, pulitura a secco e tintura di articoli tessili e pellicce
	93.01.1	Attivita' delle lavanderie per alberghi, ristoranti, enti e comunita'
	93.01.2	Servizi delle lavanderie a secco, tintorie
	93.02	Servizi dei saloni di parrucchiere e degli istituti di bellezza
	93.02.1	Servizi dei saloni di barbiere
	93.02.2	Servizi dei saloni di parrucchiere
	93.02.3	Servizi degli istituti di bellezza
	93.02.4	Servizi di manicure e pedicure
	93.03	Servizi di pompe funebri e attivita' connesse
	93.04	Servizi dei centri e stabilimenti per il benessere fisico
	93.04.1	Servizi dei centri e stabilimenti per il benessere fisico (esclusi gli stabilimenti termali)
	93.04.2	Stabilimenti idropinici ed idrotermali
	93.05	Altri servizi n c a
P	95	Servizi domestici presso famiglie e convivenze
Q	99	Organizzazioni ed organismi extraterritoriali

ALLEGATO 5

MUD (LEGGE 70/94)

CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI SPECIALI IN TOSSICI E NOCIVI

Per facilitare la compilazione del M.U.D., di seguito si riporta il testo del punto 1.2 dell'allegato alla Deliberazione 27 luglio 1984 del Comitato Interministeriale di cui all'art. 5 del D.P.R. 915/82, concernente "Disposizioni per la prima applicazione dell'art. 4 del D.P.R. n.915/82 concernente lo smaltimento dei rifiuti".

Sono rifiuti tossici e nocivi i rifiuti speciali di cui all'art.2, quarto comma, punti 1), 2) e 5) del decreto del Presidente della Repubblica n. 915/1982:

1) che contengano una o più delle sostanze indicate nella tabella 1.1 in concentrazioni superiori ai valori di concentrazione limite (CL) indicati nella tabella stessa e/o una o più delle altre sostanze appartenenti ai 28 gruppi di cui all' allegato al decreto del Presidente della Repubblica n. 915/1982 in concentrazioni superiori ai valori di CL ricavati dall'applicazione dei criteri generali desunti dalla tabella 1.2. Qualora un rifiuto contenga due o più sostanze di cui al sopracitato allegato, ciascuna in concentrazione inferiore alla corrispondente CL, sarà classificato come tossico e nocivo se la sommatoria dei rapporti tra la concentrazione effettiva di ciascuna sostanza e la rispettiva CL risulta maggiore di 1. Nel calcolo della sommatoria non si terrà conto delle sostanze presenti nei rifiuti in concentrazioni inferiori a 1/100 delle rispettive CL;

2) che figurano nell'elenco 1.3, provenienti da attività di produzione o di servizi, salvo che il soggetto obbligato dimostri che i rifiuti non sono classificabili tossici e nocivi ai sensi del precedente punto 1).

Ai fini della classificazione le concentrazioni effettive di cui sopra debbono essere determinate sul rifiuto tal quale così come si forma, ed è vietata qualsiasi forma di diluizione, anche se ottenuta per miscelazione con altri rifiuti.

Tabella 1.1

SOSTANZA	CL (mg/kg) (1)
Acrilonitrile	500
Amianto (polveri e fibre libere)	100
Arsenico e suoi composti (come As)	100
Benzene	500
Benzo [a] pirene	500
Berillio e suoi composti (come Be)	500
Bis (clorometil) etere	500
Cadmio e suoi composti (come Cd)	100
Carbonio Tetracloruro	500
N-cloroformil morfolina	500
Cloroformio	500
Clorometil-metil etere	500
Cromo esavalente e suoi composti (come Cr)	100
1,2-Dibromoetano	500
3,3'-Diclorobenzidina	500
β, β'-Dicloroetil solfuro	500
2,2'-Dicloro-N-metildietilamina	500
1,4-Diossano	500
Epicloridrina	500

segue Tabella 1.1

SOSTANZA	CL (mg/kg) (1)
Mercurio e suoi composti (come Hg)	100
Piombo e suoi composti inorganici (come Pb)	5.000
Policlorobifenili	500
Rame, composti solubili (come Cu)	5.000
Selenio e suoi composti (come Se)	100
Tellurio e suoi composti (come Te)	100
2, 4, 6-Triclorofenolo	500
Vinile cloruro	500

SOSTANZA	CL (μg/kg) (2)
1,2,3,4,7,8-Esaclorodibenzodiossina	1
1,2,3,7,8,9-Esaclorodibenzodiossina	1
1,2,3,7,8 Pentaclorodibenzodiossina	1
2, 3, 7, 8-Tetraclorodibenzo-p-diossina	1
2, 3, 7, 8-Tetraclorodibenzofurano	1
Policlorodibenzodiossine escluse quelle suelencate	500
Policlorodibenzofurani esclusi quelli suelencati	500

(1) Milligrammi per chilogrammo
(2) Microgrammi per chilogrammo

Tabella 1.2

CATEGORIA (1)	Concentrazione limite nel rifiuto (CL) (mg/kg) (2)
Molto tossiche	500
Tossiche	5.000
Nocive	50.000

(1) L'assegnazione delle sostanze alle tre categorie va effettuata in base ai criteri adottati e che saranno adottati dalla normativa in materia di etichettatura delle sostanze e dei preparati pericolosi (legge 29 maggio 1974, n. 256; decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1981, n. 927 e successive modificazioni ed integrazioni). Per individuare attraverso l'etichettatura le sostanze molto tossiche che attualmente hanno il simbolo « T » si può ricorrere alle frasi di rischio « R26, R27, R28 » loro assegnate dal Decreto Ministro Sanità 21 maggio 1981, in attesa del recepimento della Direttiva CEE 83/467 che assegna loro il simbolo « T+ ».

(2) Per le sostanze aventi la frase di rischio « R33 » (pericolo di effetti cumulativi), « R 39 » (pericolo di effetti irreversibili molto gravi) ed « R 40 » (possibilità di effetti irreversibili) di cui al succitato decreto ministeriale, la corrispondente CL deve essere divisa per 5.

Tabella 1.3

1 - Rifiuti provenienti da processi di produzione di:
  - 1.1 - Biocidi e sostanze fitofarmaceutiche
  - 1.2 - Policlorobifenili, policlorotrifenili, policloronaftaleni
  - 1.3 - Policlorofenoli
  - 1.4 - Idrocarburi clorurati
  - 1.5 - Composti farmaceutici

2 - Fanghi di processo provenienti da:
  - 2.1 - Bagni galvanici contenenti cromo esavalente e cianuri
  - 2.2 - Tempra a caldo dei metalli
  - 2.3 - Trattamento del legno con creosoto e pentaclorofenolo
  - 2.4 - Indurimento di superfici metalliche mediante bagni al cianuro

segue Tabella 1.3

  - 2.5 - Stoccaggio di prodotti petroliferi
  - 2.6 - Operazioni di sgrassaggio di superfici metalliche mediante solventi clorurati
  - 2.7 - Abbattimento delle emissioni provenienti dalle produzioni di acciaio nei forni elettrici

3 - Residui e code di distillazione da produzione ed utilizzazione di:
  - 3. 1 - Acrilonitrile
  - 3. 2 - Anilina
  - 3. 3 - Clorobenzene
  - 3. 4 - Cloruro di benzile
  - 3. 5 - Cloruro di etile
  - 3. 6 - Cloruro di vinile
  - 3. 7 - Dicloroetilene
  - 3. 8 - Epicloridrina
  - 3. 9 - Fenolo-acetone da cumene
  - 3.10 - Nitrobenzene da nitrazione del benzene
  - 3.11 - Tetraclorobenzene
  - 3.12 - Tetraclorometano
  - 3.13 - Toluene diisocianato
  - 3.14 - 1, 1, 1 - Tricloroetano
  - 3.15 - Tricloroetilene e percloroetilene

4 - Soluzioni esauste provenienti da:
  - 4.1 - Lavaggio e strippaggio nei processi galvanici in cui sono impiegati i cianuri
  - 4.2 - Bagni galvanici
  - 4.3 - Bagni salini contenenti cianuri impiegati nei trattamenti a caldo dei metalli

5 - Solventi esausti di seguito elencati e relativi residui provenienti dalla loro distillazione nelle fasi di recupero:
  - 5. 1 - Clorobenzene
  - 5. 2 - Cloruro di metilene
  - 5. 3 - o-Diclorobenzene
  - 5. 4 - Piridina
  - 5. 5 - Solfuro di carbonio
  - 5. 6 - Tetracloroetilene
  - 5. 7 - Tetraclorometano
  - 5. 8 - Toluene
  - 5. 9 - 1, 1, 1-Tricloroetano
  - 5.10 - Tricloroetilene
  - 5.11 - Triclorofluorometano
  - 5.12 - 1, 1, 2-Tricloro-1, 2, 2-trifluoroetano

6 - Residui catramosi derivanti da operazioni di distillazione e da processi di raffinazione del petrolio

7 - Sostanze chimiche di laboratorio non identificabili

8 - Sostanze acide e/o basiche impiegate nei trattamenti di superficie dei metalli

9 - Farmaci, biocidi, sostanze fitofarmaceutiche ed altre sostanze chimiche, fuori specifica

10 - Oli contenenti bifenili e trifenili policlorurati

11 - Fanghi derivanti dalla depurazione delle acque reflue dei processi, dei trattamenti e delle operazioni compresi nella presente tabella 1.3

Allegato 6

____
CODICE FISCALE

____
NOME o RAGIONE SOCIALE

____
VIA N° CIVICO

____
CAP COMUNE PROV.

MODELLO UNICO DI DICHIARAZIONE (LEGGE n° 70/94)

DICHIARAZIONE ANNO ________

ALLA CAMERA DI COMMERCIO DI

____

(VIA) ____________________________

(CAP) ________ (CITTÀ) ________________

AVVERTENZA:
La dichiarazione va presentata preferibilmente mediante spedizione, con raccomandata senza avviso di ricevimento, alla CAMERA DI COMMERCIO competente per territorio o mediante consegna diretta agli uffici della stessa.

ALLEGATO 7

MUD (LEGGE 70/94)

DEFINIZIONE DEI TRACCIATI MULTIRECORD PER L'EXPORT E L'IMPORT DEI DATI

Per l'esportazione dei dati si utilizza un unico file di testo (ASCII) contenente tutte le informazioni indicate nel modello unico di dichiarazione. I dati estratti sono organizzati in 11 diversi tipi di record per ciascuno dei quali è fornito di seguito il tracciato. Tale organizzazione dei dati è rivolta esclusivamente a facilitare il trasferimento dei dati dal supporto magnetico presentato dal dichiarante all'Ente gestore.

Ogni record è terminato dalla coppia di caratteri "CRLF". La lunghezza record indicata non considera i due byte terminatori. Tutti gli offset indicati sono stati calcolati partendo dal byte 0 (zero).

Tutti i campi numerici con la sola eccezione per il tipo record XX sono estratti formattati, ne segue che un campo numerico con virgola del tipo "2,2" che in linguaggio cobol si presenta definito come "PIC 99V99" sarà estratto nella forma "99,99". Inoltre saranno sempre presenti le cifre non significative poste a ZERO. Quindi otterremo per l'esempio dato "02.20".

Nel file di export non sono estratte le descrizioni che si riferiscono direttamente ai codici ISTAT o ai codici definiti direttamente nei modelli di dichiarazione.
Per queste si faccia riferimento alle seguenti tabelle:

- *Istat Province*
- *Istat Comuni*
- *Istat Attività Economiche*
- *Catalogo dei rifiuti*
- *Tabella di supporto codici di procedura (ricostruibile dai codici indicati nei modelli).*

TIPI RECORD PREVISTI:

tipo	descrizione	lunghezza
XX	*RECORD DI TESTA DEL FILE DI EXPORT*	459
AA	*SCHEDA ANAGRAFICA AZIENDA*	152
AB	*SCHEDA ANAGRAFICA UNITÀ LOCALE (INSEDIAMENTO)*	275
BA	*SEZIONE RIFIUTI, SCHEDA RIF*	226
BB	*ALLEGATI SCHEDA RIF: MODULI RT - SP - TE - TT - SD*	213
CA	*SEZIONE RIFIUTI SOLIDI URBANI, SCHEDA RSU-COMUNE*	151
CB	*ALLEGATO SCHEDA RSU-COMUNE: MODULO CNS*	245
CC	*ALLEGATI SCHEDA RSU-COMUNE: MODULI TEU, TTU, TD*	175
DA	*SEZIONE RIFIUTI SOLIDI URBANI, SCHEDA RSU-IMPIANTO*	147
DB	*ALLEGATO SCHEDA RSU-IMPIANTO: MODULO CS*	233
EA	*SEZIONE RESIDUI: SCHEDA RES*	341

TESTATA DEL FILE DI EXPORT (primo e unico record nel file di questo tipo)
TIPO RECORD XX

descrizione	tipo	dim	pos
Tipo Record (XX)	char	2	0
spaziatura	char	3	2
Costante: *"Versione programma: 1.1 /94"*	char	27	5
spaziatura	char	3	32
Costante: *"Data e Ora di creazione: "*	char	26	35
data di crazione in formato *"gg/mm/aa"*	char	8	61
spaziatura	char	2	69
ora di creazione in formato *"hh:mm"*	char	5	71
spaziatura	char	3	76
Costante: *"Tot. record inseriti (escluso tipo XX): "*	char	40	79
numero di records estratti nella forma "ZZ.ZZZ.ZZ9"	char	10	119
spaziatura	char	3	129
Costante: *"Tot. record tipo AA: "*	char	21	132
numero di records (AA) estratti nella forma "Z.ZZZ.ZZ9"	char	9	153
spaziatura	char	3	162
Costante: *"Tot. record tipo AB: "*	char	21	165
numero di records (AB) estratti nella forma "Z.ZZZ.ZZ9"	char	9	186
spaziatura	char	3	195
Costante: *"Tot. record tipo BA: "*	char	21	198
numero di records (BA) estratti nella forma "Z.ZZZ.ZZ9"	char	9	219
spaziatura	char	3	228
Costante: *"Tot. record tipo BB: "*	char	21	231
numero di records (BB) estratti nella forma "Z.ZZZ.ZZ9"	char	9	252
spaziatura	char	3	261
Costante: *"Tot. record tipo CA: "*	char	21	264
numero di records (CA) estratti nella forma "Z.ZZZ.ZZ9"	char	9	285
spaziatura	char	3	294
Costante: *"Tot. record tipo CB: "*	char	21	297
numero di records (CB) estratti nella forma "Z.ZZZ.ZZ9"	char	9	318
spaziatura	char	3	327
Costante: *"Tot. record tipo CC: "*	char	21	330
numero di records (CC) estratti nella forma "Z.ZZZ.ZZ9"	char	9	351
spaziatura	char	3	360
Costante: *"Tot. record tipo DA: "*	char	21	363
numero di records (DA) estratti nella forma "Z.ZZZ.ZZ9"	char	9	384
spaziatura	char	3	393
Costante: *"Tot. record tipo DB: "*	char	21	396
numero di records (DB) estratti nella forma "Z.ZZZ.ZZ9"	char	9	417
spaziatura	char	3	426
Costante: *"Tot. record tipo EA: "*	char	21	429
numero di records (EA) estratti nella forma "Z.ZZZ.ZZ9"	char	9	450

Lunghezza record: 459 *(da 0 a 458)*

SEZIONE ANAGRAFICA AZIENDA
TIPO RECORD AA

descrizione	tipo	dim	pos
Tipo Record (AA)	char	2	0
Anno di riferimento della dichiarazione (AAAA)	num	4	2
Codice fiscale identificativo dell'insediamento	char	16	6
Descrizione della ragione sociale	char	60	22
ISTAT Provincia della sede legale	num	3	82
ISTAT Comune della sede legale	num	3	85
Via	char	30	88
Nr. civico	char	6	118
CAP	char	5	124
Prefisso telefono	char	5	129
Numero telefono	char	10	134
Data di compilazione/stampa (AAAAMMGG)	num	8	144

Lunghezza record: 152 *(da 0 a 151)*

SEZIONE ANAGRAFICA INSEDIAMENTO
TIPO RECORD AB

descrizione	tipo	dim	pos
Tipo Record (AB)	char	2	0
Anno di riferimento della dichiarazione (AAAA)	num	4	2
Codice fiscale identificativo dell'insediamento	char	16	6
N° iscrizione registro ditte dell'unità locale	num	7	22
N° identificazione univoca dell'insediamento	num	7	29
ISTAT Provincia dell'insediamento	num	3	36
ISTAT Comune dell'insediamento	num	3	39

1

ALLEGATO 7

MUD (LEGGE 70/94)

DEFINIZIONE DEI TRACCIATI MULTIRECORD PER L'EXPORT E L'IMPORT DEI DATI

Via	char	30	42
Nr. civico	char	6	72
CAP	char	5	78
prefisso telefono	char	5	83
numero telefono	char	10	88
Codice ISTAT attività svolta (senza i punti)	num	5	98
Totale addetti nell'insediamento	num	5	103
Cognome del legale rappresentante	char	25	108
Nome del legale rappresentante	char	25	133
Data di compilazione/stampa (AAAAMMGG)	num	8	158
Importo versato in conto corrente postale	num	10	166
Numero di conto corrente postale	char	8	176
Conto corrente postale intestato a ...	char	30	184
Data versamento in cc.post. (AAAAMMGG)	num	8	214
Sezione Rifiuto, numero di schede RIF allegate	num	4	222
numero di moduli RT	num	4	226
numero di moduli TE	num	4	230
numero di moduli SP	num	4	234
numero di moduli TT	num	4	238
numero di moduli SD	num	4	242
Sezione Residuo, numero di schede RES allegate	num	4	246
Sezione RSU, schede RSU-comune ? (NO = 0, SI = 1)	num	1	250
numero di moduli CNS	num	4	251
numero di moduli TEU	num	4	255
numero di moduli TTU	num	4	259
numero di moduli TD	num	4	263
numero di schede RSU-impianto allegate	num	4	267
numero di moduli CS	num	4	271

Lunghezza record AB : 275 *(da 0 a 274)*

SEZIONE RIFIUTI - SCHEDA RIF
TIPO RECORD BA

descrizione	*tipo*	*dim*	*pos*
Tipo Record (BA)	char	2	0
Anno di riferimento della dichiarazione (AAAA)	num	4	2
Codice fiscale identificativo dell'insediamento	char	16	6
N° Identificazione univoca dell'insediamento	num	7	22
Codice del rifiuto *(senza i punti)*	char	6	29
Nome del rifiuto	char	90	35
Stato fisico (1 su 4) (null = ND)	num	1	125
Classificazione (1 su 2) (null = ND, 1=Speciale, 2=Toss.Nocivo)	num	1	126
Rifiuto Prodotto ? (NO = 0, SI = 1)	num	1	127
Quantità dichiarata *nella forma 9(7).9(1)*	char	9	128
Unità di misura kg (1), t (2)	num	1	137
Rifiuto Ricevuto da terzi ? (NO = 0, SI = 1)	num	1	138
Quantità dichiarata *nella forma 9(7).9(1)*	char	9	139
Unità di misura kg (1), t (2)	num	1	148
SOLO PER I RIFIUTI RICEVUTI DA TERZI			
numero di moduli RT allegati	num	4	149
ATTIVITÀ DI SMALTIMENTO SVOLTE IN PROPRIO E DA TERZI			
TRASPORTO			
Quantità trasportata nell'anno *nel formato 9(7).9(1)*	char	9	153
Unità di misura kg (1), t (2)	num	1	162
numero di moduli TE allegati	num	4	163
STOCCAGGIO PROVVISORIO			
Quantità in giacenza al 31/12 *nel formato 9(7).9(1)*	char	9	167
Unità di misura kg (1), t (2)	num	1	176
numero di moduli SP allegati	num	4	177
TRATTAMENTO			
Quantità trattata nell'anno *nel formato 9(7).9(1)*	char	9	181
Unità di misura kg (1), t (2)	num	1	190
numero di moduli TT allegati	num	4	191
Modalità di trattamento (1 su 9) (null = ND)	num	1	195
STOCCAGGIO DEFINITIVO			
Quantità smaltita nell'anno in tonnellate *nel formato 9(7).9(1)*	char	9	196
Capacità residua della discarica in tonnellate *nel formato 9(8)*	num	8	205
numero di moduli SD allegati	num	4	213
Categoria della discarica (1 su 5) (null = ND)	num	1	217
Data di compilazione/stampa (AAAAMMGG)	num	8	218

Lunghezza totale record BA 226 caratteri. (da 0 a 225)

TIPO RECORD BB

Tutti i seguenti moduli allegati gestiscono lo stesso tipo di informazioni, pertanto hanno lo stesso tracciato record.

MODULO RT RIFIUTO RICEVUTO DA TERZI.
Elenco dei produttori e detentori che hanno conferito il rifiuto.

MODULO SP RIFIUTO CONFERITO A TERZI PER ATTIVITÀ DI STOCCAGGIO PROVVISORIO.
Elenco degli insediamenti di stoccaggio provvisorio cui è destinato il rifiuto

MODULO TE RIFIUTO CONFERITO A TERZI PER ATTIVITÀ DI TRASPORTO.
Elenco dei trasportatori, qualora il trasporto sia stato affidato a terzi (tutti) NB. PER QUESTI SI CONSIDERA SOLO ITALIA, PERTANTO I CAMPI "FLAG ITALIA/ESTERO" E "DESCRIZIONE DELLA NAZIONE" SONO SEMPRE POSTI A "1" E "ITALIA".
INOLTRE MANCANO LA PROVINCIA, IL COMUNE, LA VIA, IL NR.CIVICO E IL CAP.

MODULO TT RIFIUTO CONFERITO A TERZI PER ATTIVITÀ DI TRATTAMENTO.
Elenco degli insediamenti di trattamento del rifiuto presso terzi

MODULO SD RIFIUTO CONFERITO A TERZI PER ATTIVITÀ DI STOCCAGGIO DEFINITIVO.
Elenco degli insediamenti di stoccaggio definitivo del rifiuto presso terzi

descrizione	*tipo*	*dim*	*pos*
Tipo Record (BB)	char	2	0
Anno di riferimento della dichiarazione (AAAA)	num	4	2
Codice fiscale identificativo dell'insediamento	char	16	6
N° identificazione univoca dell'insediamento	num	7	22
Codice del rifiuto *(senza i punti)*	char	6	29
Tipo allegato (RT / SP / TE / TT / SD)	char	2	35
Numero progressivo dell'allegato	num	3	37
Flag Italia / Estero (1 = Italia, 2 = Estero)	num	1	40
Descrizione della nazione (solo se Estero)	char	31	41
Codice fiscale	char	16	72
Nome o Ragione sociale	char	60	88
SEDE UNITÀ LOCALE			
ISTAT Provincia	num	3	148
ISTAT Comune	num	3	151
Via	char	30	154
Nr. civico	char	6	184
CAP	char	5	190
Quantità dichiarata *nella forma 9(7).9(1)*	char	9	195
Unità di misura kg (1), t (2)	num	1	204
Data di compilazione/stampa (AAAAMMGG)	num	8	205

Lunghezza totale record BB 213 caratteri (da 0 a 212).

SEZIONE RIFIUTI SOLIDI URBANI

ALLEGATO 7

MUD (LEGGE 70/94)

DEFINIZIONE DEI TRACCIATI MULTIRECORD PER L'EXPORT E L'IMPORT DEI DATI

SCHEDA RSU-COMUNE
TIPO RECORD CA

descrizione	tipo	dim	pos
Tipo Record (CA)	char	2	0
Anno di riferimento della dichiarazione (AAAA)	num	4	2
Codice fiscale identificativo dell'insediamento	char	16	6
N° identificazione univoca dell'insediamento	num	7	22
Numero utenze ordinarie	num	7	29
Numero utenze diverse	num	7	36
DA RACCOLTA NON DIFFERENZIATA 0=No 1=Si	num	1	43
Quantità in tonnellate/anno nella forma 9(8)	num	8	44
DA RACCOLTA DIFFERENZIATA:			
ORGANICO 0=No 1=Si	num	1	52
Quantità in tonnellate/anno nella forma 9(8)	num	8	53
VETRO 0=No 1=Si	num	1	61
Quantità in tonnellate/anno nella forma 9(8)	num	8	62
CARTA E CARTONE 0=No 1=Si	num	1	70
Quantità in tonnellate/anno nella forma 9(8)	num	8	71
PLASTICA 0=No 1=Si	num	1	79
Quantità in tonnellate/anno nella forma 9(8)	num	8	80
INGOMBRANTI 0=No 1=Si	num	1	88
Quantità in tonnellate/anno nella forma 9(8)	num	8	89
ALLUMINIO 0=No 1=Si	num	1	97
Quantità in tonnellate/anno nella forma 9(5).9(2)	char	8	98
FARMACI SCADUTI 0=No 1=Si	num	1	106
Quantità in tonnellate/anno nella forma 9(5).9(2)	char	8	107
PILE 0=No 1=Si	num	1	115
Quantità in tonnellate/anno nella forma 9(5).9(2)	char	8	116
Numero di moduli CNS allegati	num	4	124
TRASPORTO			
effettuato dal Comune 0=No 1=Si	num	1	128
Numero di moduli TEU allegati	num	4	129
TRATTAMENTO			
effettuato dal Comune 0=No 1=Si	num	1	133
Numero di moduli TTU allegati	num	4	134
STOCCAGGIO DEFINITIVO (discarica)			
effettuato dal Comune 0=No 1=Si	num	1	138
Numero di moduli TD allegati	num	4	139
Data di compilazione/stampa (AAAAMMGG)	num	8	143

Lunghezza totale record CA 151 caratteri (da 0 a 150).

MODULO CNS
TIPO RECORD CB

descrizione	tipo	dim	pos
Tipo Record (CB)	char	2	0
Anno di riferimento della dichiarazione (AAAA)	num	4	2
Codice fiscale identificativo dell'insediamento	char	16	6
N° identificazione univoca dell'insediamento	num	7	22
Numero progressivo di modello CNS presentato	num	3	29
Codice fiscale	char	16	32
Nome o Ragione sociale	char	60	48
ISTAT Provincia	num	3	108
ISTAT Comune	num	3	111
Via	char	30	114
Nr. civico	char	6	144
CAP	char	5	150
ATTIVITÀ DI RACCOLTA			
DA RACCOLTA NON DIFFERENZIATA 0=No 1=Si	num	1	155
Quantità in tonnellate/anno nella forma 9(8)	num	8	156
DA RACCOLTA DIFFERENZIATA	num	1	164
ORGANICO 0=No 1=Si	num	1	165
Quantità in tonnellate/anno nella forma 9(8)	num	8	166
VETRO 0=No 1=Si	num	1	174
Quantità in tonnellate/anno nella forma 9(8)	num	8	175
CARTA E CARTONE 0=No 1=Si	num	1	183
Quantità in tonnellate/anno nella forma 9(8)	num	8	184
PLASTICA 0=No 1=Si	num	1	192
Quantità in tonnellate/anno nella forma 9(8)	num	8	193
INGOMBRANTI 0=No 1=Si	num	1	201
Quantità in tonnellate/anno nella forma 9(8)	num	8	202
ALLUMINIO 0=No 1=Si	num	1	210
Quantità in tonnellate/anno nella forma 9(5).9(2)	char	8	211
FARMACI SCADUTI 0=No 1=Si	num	1	219
Quantità in tonnellate/anno nella forma 9(5).9(2)	char	8	220
PILE 0=No 1=Si	num	1	228
Quantità in tonnellate/anno nella forma 9(5).9(2)	char	8	229
Data di compilazione/stampa (AAAAMMGG)	num	8	237

Lunghezza totale record CB 245 caratteri (da 0 a 244).

TIPO RECORD CC

Tutti i seguenti moduli allegati gestiscono lo stesso tipo di informazioni, pertanto hanno lo stesso tracciato record.

MODULO TEU TRASPORTO DI RSU SVOLTO DA TERZI
Elenco dei trasportatori.
NB. PER QUESTI MANCA LA PROVINCIA, IL COMUNE, LA VIA, IL NR.CIVIVO E IL CAP.

MODULO TTU TRATTAMENTO DI RSU SVOLTO DA TERZI
Elenco degli insediamenti di trattamento del rifiuto.

MODULO TD STOCCAGGIO DEFINITIVO DI RSU (IN DISCARICA) SVOLTO DA TERZI
Elenco degli insediamenti di stoccaggio definitivo del rifiuto.

descrizione	tipo	dim	pos
Tipo Record (CC)	char	2	0
Anno di riferimento della dichiarazione (AAAA)	num	4	2
Codice fiscale identificativo dell'insediamento	char	16	6
N° identificazione univoca dell'insediamento	num	7	22
Tipo allegato (TEU / TTU / TD)	char	3	29
Numero progressivo dell'allegato	num	3	32
Codice fiscale	char	16	35
Nome o Ragione sociale	char	60	51
ISTAT Provincia	num	3	111
ISTAT Comune	num	3	114
Via	char	30	117
Nr. civico	char	6	147
CAP	char	5	153
Quantità dichiarata in tonnellate nella forma 9(7).9(1)	char	9	158
Data di compilazione/stampa (AAAAMMGG)	num	8	167

Lunghezza totale record CC 175 caratteri (da 0 a 174).

ALLEGATO 7

MUD (LEGGE 70/94)

DEFINIZIONE DEI TRACCIATI MULTIRECORD PER L'EXPORT E L'IMPORT DEI DATI

SEZIONE RIFIUTI SOLIDI URBANI SCHEDA RSU-IMPIANTO
TIPO RECORD **DA**

descrizione	*tipo*	*dim*	*pos*
Tipo Record (DA)	char	2	0
Anno di riferimento della dichiarazione (AAAA)	num	4	2
Codice fiscale identificativo dell'insediamento	char	16	6
N° identificazione univoca dell'insediamento	num	7	22
Numero progressivo di modello **RSU-IMPIANTO**	num	3	29
TRATTAMENTO			
TERMODISTRUZIONE 0=No 1=Sì	num	1	32
Quantità trattata RSU in tonnellate/anno *nella forma 9(8)*	num	8	33
Quantità trattata Assimilabili in tonnellate/anno *nella forma 9(8)*	num	8	41
COMPOSTAGGIO 0=No 1=Sì	num	1	49
Quantità trattata RSU in tonnellate/anno *nella forma 9(8)*	num	8	50
Quantità trattata Assimilabili in tonnellate/anno *nella forma 9(8)*	num	8	58
PRESELEZIONE 0=No 1=Sì	num	1	66
Quantità trattata RSU in tonnellate/anno *nella forma 9(8)*	num	8	67
Quantità trattata Assimilabili in tonnellate/anno *nella forma 9(8)*	num	8	75
PRODUZIONE RDF 0=No 1=Sì	num	1	83
Quantità trattata RSU in tonnellate/anno *nella forma 9(8)*	num	8	84
Quantità trattata Assimilabili in tonnellate/anno *nella forma 9(8)*	num	8	92
STOCCAGGIO *(EX ART. 12 DPR 915/82)*			
Quantità al 31/12 RSU in tonnellate *nella forma 9(8)*	num	8	100
STOCCAGGIO DEFINITIVO *(discarica)*			
Quantità RSU in tonnellate/anno *nella forma 9(8)*	num	8	108
Quantità Assimilabili in tonnellate/anno *nella forma 9(8)*	num	8	116
Capacità residua della discarica al 31/12 in "t" *nella forma 9(11)*	num	11	124
Numero di moduli **CS** allegati	num	4	135
Data di compilazione/stampa (AAAAMMGG)	num	8	139

Lunghezza totale record DA 147 caratteri (da 0 a 146).

ELENCO DEI COMUNI SERVITI, MODULO CS
TIPO RECORD **DB**

descrizione	*tipo*	*dim*	*pos*
Tipo Record (DB)	char	2	0
Anno di riferimento della dichiarazione (AAAA)	num	4	2
Codice fiscale identificativo dell'insediamento	char	16	6
N° identificazione univoca dell'insediamento	num	7	22
Numero progressivo di modello **RSU-IMPIANTO**	num	3	29
Numero progressivo dell'allegato **CS**	num	3	32
le seguenti 3 righe sono ripetute per 8 volte (tot.size 240)			
ISTAT Comune	num	6	
Codice fiscale	char	16	35
Quantità al 31/12 RSU in tonnellate *nella forma 9(8)*	num	8	
Data di compilazione/stampa (AAAAMMGG)	num	8	275

Lunghezza totale record DB 283 caratteri (da 0 a 282).

SEZIONE RESIDUI SCHEDA **RES**
TIPO RECORD **EA**

descrizione	*tipo*	*dim*	*pos*
Tipo Record (EA)	char	2	0
Anno di riferimento della dichiarazione (AAAA)	num	4	2
Codice fiscale identificativo dell'insediamento	char	16	6
N° identificazione univoca dell'insediamento	num	7	22
Numero progressivo di modello **RES**	num	3	29
Attività: 1=Produzione, 2=Trattamento,3=Utilizzo (1 su 3)	num	1	32
le seguenti 3 righe sono ripetute per 20 volte (tot.size 320)			
Codice residuo (tab.R)	num	6	
Classificazione 1=T, 2=NT	num	1	33
Quantità in tonnellate/anno *nella forma 9(7),9(1)*	char	9	
Data di compilazione/stampa (AAAAMMGG)	num	8	353

Lunghezza totale record EA 361 caratteri (da 0 a 360).

TABELLA DEI CODICI DI PROCEDURA (RICOSTRUITA DAI MODELLI)

VALORI DI VERITÀ
- 0 No (non selezionato)
- 1 Sì (selezionato)

UNITÀ DI MISURA
- 1 kg
- 2 t

STATO FISICO
- 1 Solido polverulento
- 2 Solido non polverulento
- 3 Fangoso palabile
- 4 Liquido

CLASSIFICAZIONE (ai sensi del D.P.R. 915/82 e successive integrazioni e modificazioni):
- 1 Rifiuto speciale
- 2 Rifiuto tossico e nocivo

TRATTAMENTO
- 1 Depurazione biologica
- 2 Depurazione chimico-fisica
- 3 Disidratazione
- 4 Inertizzazione
- 5 Sterilizzazione
- 6 Termodistruzione (con o senza recupero di calore)
- 7 Selezione / cernita
- 8 Produzione di RDF
- 9 Compostaggio

CATEGORIA DELLA DISCARICA
- 1 Prima
- 2 Seconda tipo "A"
- 3 Seconda tipo "B"
- 4 Seconda tipo "C"
- 5 Terza

NAZIONALITÀ
- 1 Italia
- 2 Estero

ATTIVITÀ
- 1 Produzione
- 2 Trattamento
- 3 Utilizzo

CLASSIFICAZIONE RES
- 1 T
- 2 NT

ALLEGATO 8

MUD (LEGGE 70/94)

ELENCO RIEPILOGATIVO DELLE DICHIARAZIONI

MODELLO UNICO DI DICHIARAZIONE (M.U.D.)
(LEGGE 70/94)

Pagina n.	di pagine

ANNO DI RIFERIMENTO:_________

ELENCO RIEPILOGATIVO DELLE DICHIARAZIONI

SOGGETTO CHE HA COMPILATO IL SUPPORTO MAGNETICO:

NOME O RAG. SOCIALE

VIA N.

CAP CITTÀ PROV.

PREFISSO E NUMERO TELEFONICO

DICHIARANTI:

n° ordine	CODICE FISCALE	NOME O RAGIONE SOCIALE	N° iscrizione registro ditte dell'unità locale	Sede dell'unità locale
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				

TOTALE DICHIARAZIONI: n°_________

ALLEGATI:

- SUPPORTI MAGNETICI TIPO:
  (Indicare negli spazi corrispondenti il tipo ed il numero dei supporti magnetici allegati)
  - ☐ Nastri a cartuccia n°
  - ☐ Nastri a bobina n°
  - ☐ Dischetti n°
- ATTESTATI DI VERSAMENTO DI DIRITTI DI SEGRETERIA: n°
- STAMPE SEZIONI ANAGRAFICHE (SCHEDE SA1 e SA2) n°

95A4259

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

(7651407) Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

◇ **CHIETI**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via A. Herio, 21

◇ **L'AQUILA**
LIBRERIA LA LUNA
Viale Persichetti, 9/A

◇ **LANCIANO**
LITOLIBROCARTA
Via Renzetti, 8/10/12

◇ **PESCARA**
LIBRERIA COSTANTINI DIDATTICA
Corso V. Emanuele, 146
LIBRERIA DELL'UNIVERSITÀ
Via Galilei (ang. via Gramsci)

◇ **SULMONA**
LIBRERIA UFFICIO IN
Circonvallazione Occidentale, 10

BASILICATA

◇ **MATERA**
LIBRERIA MONTEMURRO
Via delle Beccherie, 69

◇ **POTENZA**
LIBRERIA PAGGI ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

◇ **CATANZARO**
LIBRERIA NISTICÒ
Via A. Daniele, 27

◇ **COSENZA**
LIBRERIA DOMUS
Via Monte Santo, 51/53

◇ **PALMI**
LIBRERIA IL TEMPERINO
Via Roma, 31

◇ **REGGIO CALABRIA**
LIBRERIA L'UFFICIO
Via B. Buozzi, 23/A/B/C

◇ **VIBO VALENTIA**
LIBRERIA AZZURRA
Corso V. Emanuele III

CAMPANIA

◇ **ANGRI**
CARTOLIBRERIA AMATO
Via dei Goti, 11

◇ **AVELLINO**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Vasto, 15
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Matteotti, 30/32
CARTOLIBRERIA CESA
Via G. Nappi, 47

◇ **BENEVENTO**
LIBRERIA LA GIUDIZIARIA
Via F. Paga, 11
LIBRERIA MASONE
Viale Rettori, 71

◇ **CASERTA**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Caduti sul Lavoro, 29/33

◇ **CASTELLAMMARE DI STABIA**
LINEA SCUOLA S.a.s.
Via Raiola, 69/D

◇ **CAVA DEI TIRRENI**
LIBRERIA RONDINELLA
Corso Umberto I, 253

◇ **ISCHIA PORTO**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Sogliuzzo

◇ **NAPOLI**
LIBRERIA L'ATENEO
Viale Augusto, 168/170
LIBRERIA GUIDA 1
Via Portalba, 20/23
LIBRERIA GUIDA 2
Via Merliani, 118
LIBRERIA I.B.S.
Salita del Casale, 18
LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO
Via Caravita, 30
LIBRERIA TRAMA
Piazza Cavour, 75

◇ **NOCERA INFERIORE**
LIBRERIA LEGISLATIVA CRISCUOLO
Via Fava, 51

◇ **POLLA**
CARTOLIBRERIA GM
Via Crispi

◇ **SALERNO**
LIBRERIA GUIDA
Corso Garibaldi, 142

EMILIA-ROMAGNA

◇ **BOLOGNA**
LIBRERIA GIURIDICA CERUTI
Piazza Tribunali, 5/F
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Castiglione, 1/C
EDINFORM S.a.s.
Via Farini, 27

◇ **CARPI**
LIBRERIA BULGARELLI
Corso S. Cabassi, 15

◇ **CESENA**
LIBRERIA BETTINI
Via Vescovado, 5

◇ **FERRARA**
LIBRERIA PASELLO
Via Canonica, 16/18

◇ **FORLÌ**
LIBRERIA CAPPELLI
Via Lazzaretto, 51
LIBRERIA MODERNA
Corso A. Diaz, 12

◇ **MODENA**
LIBRERIA GOLIARDICA
Via Emilia, 210

◇ **PARMA**
LIBRERIA PIROLA PARMA
Via Farini, 34/D

◇ **PIACENZA**
NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO
Via Quattro Novembre, 160

◇ **RAVENNA**
LIBRERIA RINASCITA
Via IV Novembre, 7

◇ **REGGIO EMILIA**
LIBRERIA MODERNA
Via Farini, 1/M

◇ **RIMINI**
LIBRERIA DEL PROFESSIONISTA
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

◇ **GORIZIA**
CARTOLIBRERIA ANTONINI
Via Mazzini, 16

◇ **PORDENONE**
LIBRERIA MINERVA
Piazzale XX Settembre, 22/A

◇ **TRIESTE**
LIBRERIA EDIZIONI LINT
Via Romagna, 30
LIBRERIA TERGESTE
Piazza Borsa, 15 (gall. Tergesteo)
LIBRERIA INTERNAZIONALE ITALO SVEVO
Corso Italia, 9/F

◇ **UDINE**
LIBRERIA BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
LIBRERIA TARANTOLA
Via Vittorio Veneto, 20

LAZIO

◇ **FROSINONE**
CARTOLIBRERIA LE MUSE
Via Marittima, 15

◇ **LATINA**
LIBRERIA GIURIDICA LA FORENSE
Viale dello Statuto, 28/30

◇ **RIETI**
LIBRERIA LA CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8

◇ **ROMA**
LIBRERIA DE MIRANDA
Viale G. Cesare, 51/E-F-G
LIBRERIA GABRIELE MARIA GRAZIA
c/o Pretura Civile, piazzale Clodio
LA CONTABILE
Via Tuscolana, 1027
LIBRERIA IL TRITONE
Via Tritone, 61/A
LIBRERIA L'UNIVERSITARIA
Viale Ippocrate, 99
LIBRERIA ECONOMICO GIURIDICA
Via S. Maria Maggiore, 121
CARTOLIBRERIA MASSACCESI
Viale Manzoni, 53/C-D
LIBRERIA MEDICHINI
Via Marcantonio Colonna, 68/70
LIBRERIA DEI CONGRESSI
Viale Civiltà Lavoro, 124

◇ **SORA**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Abruzzo, 4

◇ **TIVOLI**
LIBRERIA MANNELLI
Viale Mannelli, 10

◇ **VITERBO**
LIBRERIA DE SANTIS
Via Venezia Giulia, 5
LIBRERIA "AR"
Palazzo Uffici Finanziari - Pietrare

LIGURIA

◇ **CHIAVARI**
CARTOLERIA GIORGINI
Piazza N.S. dell'Orto, 37/38

◇ **GENOVA**
LIBRERIA GIURIDICA BALDARO
Via XII Ottobre, 172/R

◇ **IMPERIA**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Viale Matteotti, 43/A-45

◇ **LA SPEZIA**
CARTOLIBRERIA CENTRALE
Via dei Colli, 5

◇ **SAVONA**
LIBRERIA IL LEGGIO
Via Montenotte, 36/R

LOMBARDIA

◇ **BERGAMO**
LIBRERIA ANTICA E MODERNA
LORENZELLI
Viale Giovanni XXIII, 74

◇ **BRESCIA**
LIBRERIA QUERINIANA
Via Trieste, 13

◇ **BRESSO**
CARTOLIBRERIA CORRIDONI
Via Corridoni, 11

◇ **BUSTO ARSIZIO**
CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO
Via Milano, 4

◇ **COMO**
LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI
Via Mentana, 15
NANI LIBRI E CARTE
Via Cairoli, 14

◇ **CREMONA**
LIBRERIA DEL CONVEGNO
Corso Campi, 72

◇ **GALLARATE**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Piazza Risorgimento, 10
LIBRERIA TOP OFFICE
Via Torino, 8

◇ **LECCO**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Corso Mart. Liberazione, 100/A

◇ **LODI**
LA LIBRERIA S.a.s.
Via Defendente, 32

◇ **MANTOVA**
LIBRERIA ADAMO DI PELLEGRINI
Corso Umberto I, 32

◇ **MILANO**
LIBRERIA CONCESSIONARIA
IPZS-CALABRESE
Galleria V. Emanuele II, 15

◇ **MONZA**
LIBRERIA DELL'ARENGARIO
Via Mapelli, 4

◇ **PAVIA**
LIBRERIA INTERNAZIONALE GARZANTI
Palazzo dell'Università

◇ **SONDRIO**
LIBRERIA ALESSO
Via Caimi, 14

◇ **VARESE**
LIBRERIA PIROLA DI MITRANO
Via Albuzzi, 8

MARCHE

◇ **ANCONA**
LIBRERIA FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5/6
◇ **ASCOLI PICENO**
LIBRERIA PROSPERI
Largo Crivelli, 8
◇ **MACERATA**
LIBRERIA UNIVERSITARIA
Via Don Minzoni, 6
◇ **PESARO**
LIBRERIA PROFESSIONALE MARCHIGIANA
Via Mameli, 34
◇ **S. BENEDETTO DEL TRONTO**
LA BIBLIOFILA
Viale De Gasperi, 22

MOLISE

◇ **CAMPOBASSO**
CENTRO LIBRARIO MOLISANO
Viale Manzoni, 81/83
LIBRERIA GIURIDICA DI.E.M.
Via Capriglione, 42-44

PIEMONTE

◇ **ALBA**
CASA EDITRICE ICAP
Via Vittorio Emanuele, 19
◇ **ALESSANDRIA**
LIBRERIA INTERNAZIONALE BERTOLOTTI
Corso Roma, 122
◇ **ASTI**
LIBRERIA BORELLI
Corso V. Alfieri, 364
◇ **BIELLA**
LIBRERIA GIOVANNACCI
Via Italia, 14
◇ **CUNEO**
CASA EDITRICE ICAP
Piazza dei Galimberti, 10
◇ **NOVARA**
EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA
Via Costa, 32
◇ **TORINO**
CARTIERE MILIANI FABRIANO
Via Cavour, 17
◇ **VERBANIA**
LIBRERIA MARGAROLI
Corso Mameli, 55 - Intra

PUGLIA

◇ **ALTAMURA**
LIBRERIA JOLLY CART
Corso V. Emanuele, 16
◇ **BARI**
CARTOLIBRERIA QUINTILIANO
Via Arcidiacono Giovanni, 9
LIBRERIA PALOMAR
Via P. Amedeo, 176/B
LIBRERIA LATERZA GIUSEPPE & FIGLI
Via Sparano, 134
LIBRERIA FRATELLI LATERZA
Via Crisanzio, 16
◇ **BRINDISI**
LIBRERIA PIAZZO
Piazza Vittoria, 4
◇ **CERIGNOLA**
LIBRERIA VASCIAVEO
Via Gubbio, 14
◇ **FOGGIA**
LIBRERIA ANTONIO PATIERNO
Via Dante, 21
◇ **LECCE**
LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO
Via Palmieri, 30
◇ **MANFREDONIA**
LIBRERIA IL PAPIRO
Corso Manfredi, 126
◇ **MOLFETTA**
LIBRERIA IL GHIGNO
Via Campanella, 24
◇ **TARANTO**
LIBRERIA FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

◇ **ALGHERO**
LIBRERIA LOBRANO
Via Sassari, 65
◇ **CAGLIARI**
LIBRERIA F.LLI DESSÌ
Corso V. Emanuele, 30/32
◇ **ORISTANO**
LIBRERIA CANU
Corso Umberto I, 19
◇ **SASSARI**
LIBRERIA AKA
Via Roma, 42
LIBRERIA MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 11

SICILIA

◇ **ACIREALE**
CARTOLIBRERIA BONANNO
Via Vittorio Emanuele, 194
LIBRERIA S.G.C. ESSEGICI S.a.s.
Via Caronda, 8/10
◇ **AGRIGENTO**
TUTTO SHOPPING
Via Panoramica dei Templi, 17
◇ **ALCAMO**
LIBRERIA PIPITONE
Viale Europa, 61
◇ **CALTANISSETTA**
LIBRERIA SCIASCIA
Corso Umberto I, 111
◇ **CASTELVETRANO**
CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA
Via Q. Sella, 106/108
◇ **CATANIA**
LIBRERIA ARLIA
Via Vittorio Emanuele, 62
LIBRERIA LA PAGLIA
Via Etnea, 393
LIBRERIA ESSEGICI
Via F. Riso, 56
◇ **ENNA**
LIBRERIA BUSCEMI
Piazza Vittorio Emanuele, 19
◇ **GIARRE**
LIBRERIA LA SENORITA
Corso Italia, 132/134
◇ **MESSINA**
LIBRERIA PIROLA MESSINA
Corso Cavour, 55
◇ **PALERMO**
LIBRERIA CICALA INGUAGGIATO
Via Villaermosa, 28
LIBRERIA FORENSE
Via Maqueda, 185
LIBRERIA MERCURIO LI.CA.M.
Piazza S. G. Bosco, 3
LIBRERIA S.F. FLACCOVIO
Piazza V. E. Orlando, 15/19
LIBRERIA S.F. FLACCOVIO
Via Ruggero Settimo, 37
LIBRERIA FLACCOVIO DARIO
Viale Ausonia, 70
LIBRERIA SCHOOL SERVICE
Via Galletti, 225
◇ **RAGUSA**
CARTOLIBRERIA GIGLIO
Via IV Novembre, 39
◇ **S. GIOVANNI LA PUNTA**
LIBRERIA DI LORENZO
Via Roma, 259
◇ **TRAPANI**
LIBRERIA LO BUE
Via Cascio Cortese, 8
LIBRERIA GIURIDICA DI SAFINA
Corso Italia, 81

TOSCANA

◇ **AREZZO**
LIBRERIA PELLEGRINI
Via Cavour, 42
◇ **FIRENZE**
LIBRERIA ALFANI
Via Alfani, 84/86 R
LIBRERIA MARZOCCO
Via de' Martelli, 22 R
LIBRERIA PIROLA «già Etruria»
Via Cavour, 46 R
◇ **GROSSETO**
NUOVA LIBRERIA S.n.c.
Via Mille, 6/A
◇ **LIVORNO**
LIBRERIA AMEDEO NUOVA
Corso Amedeo, 23/27
LIBRERIA IL PENTAFOGLIO
Via Fiorenza, 4/B
◇ **LUCCA**
LIBRERIA BARONI ADRI
Via S. Paolino, 45/47
LIBRERIA SESTANTE
Via Montanara, 37
◇ **MASSA**
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Europa, 19
◇ **PISA**
LIBRERIA VALLERINI
Via dei Mille, 13
◇ **PISTOIA**
LIBRERIA UNIVERSITARIA TURELLI
Via Macallè, 37
◇ **PRATO**
LIBRERIA GORI
Via Ricasoli, 25
◇ **SIENA**
LIBRERIA TICCI
Via Terme, 5/7
◇ **VIAREGGIO**
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Puccini, 38

TRENTINO-ALTO ADIGE

◇ **BOLZANO**
LIBRERIA EUROPA
Corso Italia, 6
◇ **TRENTO**
LIBRERIA DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

◇ **FOLIGNO**
LIBRERIA LUNA
Via Gramsci, 41
◇ **PERUGIA**
LIBRERIA SIMONELLI
Corso Vannucci, 82
LIBRERIA LA FONTANA
Via Sicilia, 53
◇ **TERNI**
LIBRERIA ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VENETO

◇ **CONEGLIANO**
LIBRERIA CANOVA
Corso Mazzini, 7
◇ **PADOVA**
IL LIBRACCIO
Via Portello, 42
LIBRERIA DIEGO VALERI
Via Roma, 114
LIBRERIA DRAGHI-RANDI
Via Cavour, 17/19
◇ **ROVIGO**
CARTOLIBRERIA PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2
◇ **TREVISO**
CARTOLIBRERIA CANOVA
Via Calmaggiore, 31
LIBRERIA BELLUCCI
Viale Monfenera, 22/A
◇ **VENEZIA**
CENTRO DIFFUSIONE PRODOTTI I.P.Z.S.
S. Marco 1893/B - Campo S. Fantin
LIBRERIA GOLDONI
S. Marco 4742/43
◇ **VERONA**
LIBRERIA GIURIDICA EDITRICE
Via Costa, 5
LIBRERIA GROSSO GHELFI BARBATO
Via G. Carducci, 44
LIBRERIA L.E.G.I.S.
Via Adigetto, 43
◇ **VICENZA**
LIBRERIA GALLA 1880
Corso Palladio, 11

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10;
— presso le Librerie concessionarie indicate nelle pagine precedenti.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10) e presso le librerie concessionarie consegnando gli avvisi a mano, accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1995

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1995
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1995 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1995

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:

- annuale	L. 357.000
- semestrale	L. 195.500

Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:

- annuale	L. 65.500
- semestrale	L. 46.000

Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:

- annuale	L. 200.000
- semestrale	L. 109.000

Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:

- annuale	L. 65.000
- semestrale	L. 45.500

Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:

- annuale	L. 199.500
- semestrale	L. 108.500

Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:

- annuale	L. 687.000
- semestrale	L. 379.000

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, *parte prima, prescelto con la somma di* **L. 98.000**, *si avrà diritto a ricevere l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 1995.*

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L. 1.300
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»*	L. 2.550
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili*, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.400
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.400

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L. 124.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L. 1.400

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L. 81.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L. 7.350

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1995
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo mediante 52 spedizioni settimanali raccomandate	L. 1.300.000
Vendita singola: per ogni microfiches fino a 96 pagine cadauna	L. 1.500
per ogni 96 pagine successive	L. 1.500
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L. 4.000

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L. 336.000
Abbonamento semestrale	L. 205.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.450

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189

* 4 1 1 2 0 0 1 7 5 0 9 5 *

L. 5.600